



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7561

Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, priorità 1 occupazione, ESO4.3, azione C.1: approvazione delle linee guida per l'attuazione della misura a sostegno delle imprese lombarde dedicata alla certificazione della parità di genere 3

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7562

Approvazione dello «Schema di protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma gol e il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro presso le sedi dei consulenti per il lavoro» 13

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022- n. XI/7564

Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti (Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12) 22

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7569

Determinazioni in ordine alla colonna mobile regionale di Protezione Civile: proroga al 31 dicembre 2023 delle convenzioni con gli enti ed i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile partecipanti alla colonna mobile regionale 45

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7571

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) – 56° provvedimento 47

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7572

Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Fondo per la copertura dei residui perenti - 2° provvedimento 67

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7577

Determinazioni in merito alla manifestazione internazionale «European Master Games 2027» ora «Master Open Series 2027» 69

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7579

Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comune di Monte Isola e Segretariato Regionale per la Lombardia-Ministero della Cultura per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del dutur» nel Comune di Monte Isola (BS) 74

Delibera Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7591

Approvazione del documento tecnico: «Piano per la gestione dei pazienti in età neonatale e pediatrica in corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie» 82

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 19 dicembre 2022 - n. 18614

Integrazione del contributo dote scuola - Componente buono scuola, a.s. 2021/2022. Contestuale impegno della spesa di euro 845.529,00 a favore di Edenred Italia s.r.l. 99

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2022 - n. 18595

Approvazione delle istanze presentate per l'ammissione alla fruizione dell'agevolazione irap prevista dalla l.r. 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» - Anno d'imposta 2022 102

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2022 - n. 18590

Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 - Valle Camonica - R.r. n. 2 del 15 gennaio 2018 104

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

Decreto dirigente unità organizzativa 21 dicembre 2022 - n. 18753

Decreto 14140 del 22 ottobre 2021 – Programma di sviluppo rurale 2014–2020. operazione 10.2.01 «conservazione della biodiversità animale e vegetale». Ammissione a finanziamento definitiva delle domande ammesse a finanziamento con riserva con decreto 25 ottobre 2022 n. 15259 111

Decreto dirigente struttura 19 dicembre 2022 - n. 18525

Decreto n. 8035/2022 - D.g.r. n. 863/2018 – Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole – Seconda apertura» - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande (annualità 2022) - Impegno di spesa a favore di beneficiari diversi 113

Decreto dirigente struttura 22 dicembre 2022 - n. 1899

Piano regionale di emergenza per Xylella fastidiosa (Well et al.) – Abrogazione del d.d.u.o. n. 8316 del 10 luglio 2017 122

D.G. Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione

Decreto direttore generale 19 dicembre 2022 - n. 18571

Determinazioni in ordine al bando «Together», in attuazione della d.g.r. del 24 ottobre 2022, n. 7205 – Approvazione della graduatoria di merito e assunzione del relativo impegno di spesa 134

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 19 dicembre 2022 - n. 18579

Conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Cernusco» a favore della società Fri El Geo s.r.l. 139

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7561

Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, priorità 1 occupazione, ESO4.3, azione C.1: approvazione delle linee guida per l'attuazione della misura a sostegno delle imprese lombarde dedicata alla certificazione della parità di genere

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti dell'Unione europea:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;

Vista la normativa nazionale:

- legge n. 234 del 24 dicembre 2012, Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
- legge n. 162 del 5 novembre 2021, recante «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ed altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo»;
- decreto-legge n. 36 del 30 aprile 2022, «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
- decreto ministeriale del 29 aprile 2022, «Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità»;

Vista la normativa regionale:

- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- d.g.r. n. XI/7837 del 12 febbraio 2018 avente come oggetto Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia»;
- d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regio-

nale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'Autorità di Gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022;

- d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027;
- d.g.r. n. XI/7222 del 24 ottobre 2022, che ha apportato variazioni al bilancio e ha istituito i capitoli per il trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia;
- d.g.r. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022 che approva lo «Schema di Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - Obiettivi specifici ESO 4.1 - ESO 4.3 - ESO 4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027»;
- d.d.u.o. n. 12942 del 13 settembre 2022 di aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027;
- d.d.u.o. n. 15176 del 24 ottobre 2022, che approva le «BRAND GUIDELINES FSE+ 2021-2027», contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;

Richiamati:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C (2022)4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che promuove azioni di incentivazione in complementarità con gli investimenti delle imprese, finalizzate all'aumento dell'occupazione e dell'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4-Un'Europa più sociale e inclusiva, con particolare attenzione all'integrazione nel mondo del lavoro di giovani, donne e lavoratori svantaggiati;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFFPR008);
- i «Criteri di selezione delle operazioni» del Programma FSE+ 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- la Convenzione per la delega della funzione di Organismo Intermedio per l'attuazione di interventi specifici nell'ambito della Priorità 1 Occupazione - obiettivi specifici ESO4.1 - ESO4.3 - ESO4.4 a valere sul Programma regionale Lombardia FSE PLUS 2021-2027» la cui sottoscrizione da parte di Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con firma digitale, si è perfezionata in data 22 novembre 2022;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura (d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018) che sostiene e promuove l'obiettivo dell'incremento dell'occupazione femminile attraverso la continua sinergia tra misure universalistiche finalizzate all'occupazione (il fattore di genere rientra nella definizione del grado di aiuto) e l'integrazione con le iniziative complessivamente programmate da Regione Lombardia a sostegno delle donne a partire dai dati su occupazione e livello salariale forniti dall'Osservatorio del mercato del lavoro;

Dato atto che, seppur il tasso di occupazione femminile lombardo sia più alto di altre regioni italiane, i dati rilevati oltre ad evidenziare un divario di genere in termini di ingresso e composizione del mercato del lavoro, fanno emergere la disparità di genere anche in termini di permanenza nel mercato del lavoro, stabilità del lavoro e avanzamenti di carriera. I dati sulle imprese lombarde rilevano, infatti, la presenza di importanti disparità contrattuali, salariali e di avanzamento di carriera tra uomini e donne e confermano che un tema rilevante in termini di parità di genere è rappresentato dagli ostacoli, incontrati dalle donne lombarde, alla possibilità di conciliare lavoro e famiglia;

Visto il PNRR dell'Italia definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea il 13 luglio 2021, che conferma il progetto «Sistema di certificazione della parità di genere» (missione 5, componente 1, investimento 1.3) il cui obiettivo è la definizione di un sistema nazionale di certifi-

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

cazione della parità di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree maggiormente «critiche» (opportunità di crescita in azienda, parità salariale e parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità);

Vista la legge nazionale n. 162 del 5 novembre 2021 che istituisce la Certificazione della parità di genere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità;

Preso atto dell'entrata in vigore in data 16 marzo 2022, a seguito di ratifica del Presidente di UNI, della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 contenente «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l'adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni», e così riconosciuti dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia con decreto in data 29 aprile 2022;

Considerato che la conformità alla UNI/PdR 125:2022 può essere verificata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1;

Dato atto che per la realizzazione del progetto «Sistema di certificazione della parità di genere» le risorse totali assegnate al Dipartimento per le pari opportunità in base al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, ammontano a euro 7.500.000,00, che verranno impiegati per supportare le imprese di piccole e medie dimensioni e le microimprese nel processo di certificazione, mediante l'erogazione di un contributo ad impresa per servizi di assistenza tecnica e di accompagnamento e un contributo a copertura dei costi di certificazione;

Considerato che il Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.3. «Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)» ha previsto l'Azione c.1. «Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale» che prevede il sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale finalizzato ad incentivare, da parte di imprese e lavoratori, l'adozione e l'utilizzo di misure e strumenti innovativi in grado di impattare positivamente sul benessere lavorativo, sulla conciliazione tra lavoro e vita privata e sulla gestione dei carichi di cura domestici e familiari, precisando che tale azione potrà riguardare anche il sostegno all'adozione di policy aziendali funzionali alla riduzione del gender gap;

Considerato che tale sostegno è finalizzato a rilanciare l'occupazione femminile sul territorio lombardo e a migliorare la competitività delle imprese, in quanto incentiva l'attivazione di percorsi aziendali orientati all'adozione di politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, riconoscendo alle imprese certificate sgravi contributivi e premialità in sede di valutazione dei bandi pubblici;

Considerata altresì la volontà di Regione Lombardia di sostenere le micro, piccole e medie imprese del territorio nell'acquisizione della certificazione della parità di genere, dando continuità, anche a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, alle misure finora adottate, prevedendo un'agevolazione composta da:

- un contributo per servizi di consulenza specialistica, finalizzati all'acquisizione di strumenti per l'impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere che possa essere rinnovato e adattato nel tempo a mutate esigenze;
- un contributo per l'acquisizione della certificazione della parità di genere;

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto con la citata d.g.r. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022, la misura oggetto del presente provvedimento sarà gestita da Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, e che, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare le *Linee guida per l'attuazione della misura a sostegno delle imprese lombarde dedicata alla certificazione*

della parità di genere a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- stanziare per l'attuazione della presente Deliberazione risorse pari a € 10.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO4.3. «Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)» l'Azione c.1 e a valere sugli esercizi finanziari 2023 - 2024;
- demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

Ritenuto altresì che, in caso di esaurimento delle risorse stanziato con il presente provvedimento, Regione Lombardia si riserva la facoltà:

- di far presentare ulteriori domande di contributo fino ad un importo massimo del 15% della dotazione iniziale, reimpiegando le eventuali economie maturate dalla misura;
- di rifinanziare la misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sul seguente sui seguenti capitoli 15715 - 15716 - 15717 degli esercizi finanziari 2023 - 2024, meglio specificati al punto 6 «Dotazione finanziaria» dell'Allegato A;

Ritenuto di stabilire che la concessione delle agevolazioni finanziarie della presente misura avverrà ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), con particolare attenzione agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

Precisato che l'agevolazione stessa non è concessa:

- ai settori esclusi di cui all'art. 1, par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- qualora, ai sensi dell'art. 3, par. 7 del Reg. (UE) n. 1407/2013, la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali previsti all'art. 3 par. 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- alle imprese che non rispettano, in sede di pagamento, il requisito della sede legale o unità operativa sul territorio regionale;

Dato atto che i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'impresa/libero professionista richiedente, conformemente a quanto previsto all'art. 2 par. 2 lett. c) e d) del Reg. (UE) n. 1407/2013;

Dato atto altresì che:

- la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge n. 234/2012 e s.m.i e dalle disposizioni attuative (decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli Aiuti individuali registrati nel Registro nazionale aiuti e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;
- l'Unità Organizzativa Mercato del Lavoro e Politiche Attive e Unioncamere Lombardia provvedono agli obblighi ex d.m. 115/2017;

Acquisito il parere del Comitato di Coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta in data 28 novembre 2022;

Acquisito nella seduta del 6 dicembre 2022, il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 11 ottobre 2021 n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» e del decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026;

Preso atto del parere favorevole dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, di cui alla nota prot. nr. E1.2022.0473692 del 12 dicembre 2022;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss. mm. ii, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate:

1. di approvare le «Linee guida per l'attuazione della misura a sostegno delle imprese lombarde dedicata alla certificazione della parità di genere» a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stanziare per l'attuazione della presente Deliberazione risorse pari a € 10.000.000,00, a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.3, Azione c.1 e a valere sugli esercizi finanziari 2023 - 2024;

3. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili per il sopracitato intervento trovano copertura nel bilancio regionale a valere sui seguenti capitoli 15715 - 15716 - 15717 degli esercizi finanziari 2023 - 2024, meglio specificati al punto 6 «Dotazione finanziaria» dell'Allegato A;

4. di riservarsi la facoltà:

- di far presentare ulteriori domande di contributo fino ad un importo massimo del 15% della dotazione iniziale, reimpiegando le eventuali economie maturate dalla misura;
- di rifinanziare la misura con ulteriori risorse che si rendessero disponibili a valere sul PR FSE+ 2021-2027;

5. di stabilire che la concessione e l'erogazione dei contributi erogati nell'ambito degli interventi di Certificazione della parità di genere di cui alla presente d.g.r. avverrà nel rispetto del Reg. (UE) n. 1407/2013 con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

6. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento e nel rispetto di quanto disciplinato nello schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, quest'ultimo Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, approvato con d.g.r. n. XI/7232 del 24 ottobre 2022;

7. di dare atto che la misura oggetto del presente provvedimento sarà gestita da Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio, e che, in attuazione della Convenzione, si procederà con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul portale regionale del Fondo Sociale Europeo www.fse.regione.lombardia.it ;

9. di disporre inoltre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini



Allegato A

FONDO SOCIALE EUROPEO+ 2021-2027

Priorità 1 Occupazione

Obiettivo specifico ESO4.3. "Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abbordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)"

Azione c.1. "Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale"

LINEE GUIDA PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA A SOSTEGNO DELLE IMPRESE LOMBARDE DEDICATA ALLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

INDICE

1.	INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DELLA MISURA	
2.	LINEE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE.....	
3.	SOGGETTI COINVOLTI	
3.1	Soggetti beneficiari.....	
3.2	Soggetto gestore	
4.	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIABILI	
5.	CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE LINEE DI FINANZIAMENTO.....	
6.	CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI	
7.	REGIME APPLICABILE PER GLI AIUTI DI STATO	
8.	DOTAZIONE FINANZIARIA	
9.	ULTERIORI DETERMINAZIONI	

1. INQUADRAMENTO E OBIETTIVI DELLA MISURA

La L. 162/2021, recante "Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ed altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo", anche in linea con gli obiettivi delineati dalla Missione 5 del PNRR, introduce la **certificazione della parità di genere** quale innovazione nel campo delle politiche di genere.

Tale certificazione verrà rilasciata alle imprese che dimostreranno di aver adottato politiche e misure concrete per ridurre il divario di genere, con riferimento ai sistemi per la gestione delle differenze di genere, alle opportunità di crescita, alla parità salariale e di attività, oltre che alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Per le imprese in possesso della certificazione sono previsti sgravi contributivi e premialità nella valutazione dei bandi pubblici.

In esito al confronto svoltosi nell'ambito del Tavolo di lavoro sulla certificazione di genere previsto dal PNRR Missione 5, è stata pubblicata la prassi di riferimento UNI PdR 125/2022, recepita con D.P.C.M. 29 aprile 2022, che definisce le linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere.

Per generare un effettivo cambiamento di paradigma delle aziende rispetto al tema della parità di genere, il documento invita le imprese a porre l'attenzione e fissare precisi obiettivi per ogni fase lavorativa delle donne all'interno delle organizzazioni; misurare in modo chiaro e standardizzato i progressi realizzati; certificare i risultati raggiunti seguendo processi qualificati e trasparenti.

Gli aspetti critici su cui è richiesto alle imprese di intervenire per l'impostazione di un sistema di gestione per la parità di genere e l'eventuale ottenimento della certificazione, per i quali sono stati predisposti degli indicatori di performance (KPI), sono stati relativi a diverse aree di intervento:

- cultura e strategia
- governance
- processi HR
- opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda
- equità remunerativa per genere
- tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

2. LINEE DI FINANZIAMENTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PARITÀ DI GENERE

Regione Lombardia intende supportare le **micro, piccole e medie imprese**, che operano sul territorio, per conseguire la certificazione della parità di genere, tramite un intervento declinato in **due linee di finanziamento**.

▪ **La linea A) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione**

Prevede il finanziamento di attività funzionali a condurre un'analisi dell'organizzazione aziendale, identificare la distanza tra lo stato as-is e gli specifici requisiti di performance da rispettare per ottenere la certificazione (misurati tramite appositi indicatori chiave di performance, o KPI), e delineare un piano d'azione per ridurre i divari di genere. Nell'ambito di tali attività, pertanto, sarà finanziato l'acquisto dei **servizi di consulenza** a supporto delle imprese che intendano avviare le **attività propedeutiche** all'ottenimento della certificazione della parità di genere sopra specificate.

▪ **La linea B) Servizio di certificazione della parità di genere**

Prevede il finanziamento a rimborso delle **spese** sostenute dalle imprese **per ottenere la certificazione della parità di genere**.

3. SOGGETTI COINVOLTI

3.1 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari della misura i soggetti che esercitano attività economica con i seguenti requisiti:

- essere una micro, piccola e media impresa secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;
- essere regolarmente iscritti e attivi nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale) o essere titolare di partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda di contributo;
- avere una sede operativa attiva in Regione Lombardia o, se solo titolare di Partita IVA, avere domicilio fiscale in Lombardia;
- avere in pianta organica almeno un (1) dipendente alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

3.2 Soggetto gestore

Ai sensi di quanto disposto con DGR XI/7232 del 24 ottobre 2022, Unioncamere Lombardia è individuato quale Organismo Intermedio per le funzioni delegate dall'Autorità di Gestione del PR FSE+ 2021-2027.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINANZIABILI

Per la realizzazione delle attività previste dalla Linea di finanziamento **A) "Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione"**, le imprese potranno rivolgersi a fornitori in possesso di comprovata esperienza nei temi oggetto della presente misura. I requisiti saranno definiti nell'ambito dell'Avviso.

Per la realizzazione della Linea di finanziamento **B) “Servizio di certificazione della parità di genere”** le imprese potranno rivolgersi esclusivamente ad enti accreditati presso Accredia (Ente Italiano di Accreditamento), come previsto dal D.P.C.M. 29 aprile 2022.

5. CRITERI PER LA FRUIZIONE DELLE LINEE DI FINANZIAMENTO

I criteri per la partecipazione alla misura sono i seguenti:

- ogni impresa può presentare una sola domanda
- per ricevere il contributo relativo alla Linea di finanziamento A, è necessario richiedere anche il contributo relativo alla Linea di finanziamento B
- è possibile richiedere esclusivamente il contributo sulla linea di finanziamento B
- il riconoscimento dei contributi per entrambe le Linee di finanziamento sarà vincolato all'ottenimento della certificazione
- l'importo dei contributi assegnati alle imprese sarà definito nell'Avviso attuativo sulla base del numero di dipendenti presenti nelle unità operative/produttive site in Regione Lombardia alla data di presentazione della domanda
- l'importo del contributo che Regione Lombardia può erogare nei confronti delle imprese rientra all'interno dei seguenti massimali:

Valore massimo del voucher per servizi consulenziali (Linea A)	Valore massimo del voucher per servizio di certificazione (Linea B)
€ 7.000	€ 9.000

- il contributo pubblico erogato non potrà superare l'80% delle spese ammissibili effettivamente sostenute dall'impresa

Il contributo rappresenta un aiuto di stato per le imprese che beneficiano del finanziamento e, pertanto, **è riconosciuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013¹ nei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis)**, con particolare attenzione agli articoli:

- Art. 1 (campo di applicazione), con riferimento ai paragrafi 1 e 2;
- Art. 2 (definizioni), con riferimento in particolare al paragrafo 2 nozione di “impresa unica”. Per impresa unica² si tiene conto della definizione di cui all'art. 2, comma 2

¹ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

² Ai fini presente Regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

del Reg. (UE) n. 1407/2013. Nel caso di fusioni, acquisizioni o scissioni si fa riferimento a quanto riportato nell'art. 3, comma 8 e comma 9 del richiamato Reg. (UE) n. 1407/2013;

- Art. 3 (aiuti de minimis), con riferimento al paragrafo 7, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del Reg. (UE) n. 1407/2013;
- Art. 5 (cumulo), con riferimento al paragrafo 2, l'agevolazione riconosciuta con la presente misura non è cumulabile con altri aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- Art. 6 (controllo).

L'aiuto "de minimis" è concedibile se sono rispettate le soglie indicate nel Reg. (UE) n. 1407/2013. Le soglie indicano l'ammontare massimo di aiuti "de minimis" che un'impresa unica può ricevere, incluso l'aiuto richiesto, in tre esercizi finanziari (ai sensi del Codice Civile, l'esercizio finanziario è il periodo di tempo cui si riferisce il bilancio): si prendono in considerazione l'esercizio in corso e i due precedenti. Tale soglia comprende tutti gli aiuti dichiarati "de minimis" e concessi da qualsiasi amministrazione pubblica italiana per qualsiasi finalità.

Le soglie sono le seguenti:

- la prima soglia, valida solo per l'attività di trasporto su strada per conto di terzi, è pari a € 100.000,00;
- la seconda soglia, valida per tutte le altre attività economiche, è pari a € 200.000,00.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso, che ha come riferimento il momento della concessione della domanda di finanziamento.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento delle soglie sopra indicate, trova applicazione l'articolo 3.7 del Regolamento (UE) 1407/2013, ai sensi del quale l'impresa non potrà beneficiare dell'intero importo del contributo.

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il finanziamento verrà assegnato con procedura a sportello, in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda, previa istruttoria formale in relazione ai requisiti di accesso previsti.

L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito della rendicontazione delle spese sostenute e dell'ottenimento della certificazione della parità di genere.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Sono destinate all'attuazione degli interventi relativi alla presente misura risorse fino a 10.000.000 di euro a valere sul Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo+, nell'ambito dell'ESO4.3, Azione c.1 "Sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale", che prevede il sostegno alla diffusione di sistemi di welfare aziendale finalizzato ad incentivare, da parte di imprese e lavoratori, l'adozione e l'utilizzo di misure e strumenti innovativi in grado di impattare positivamente sul benessere lavorativo, sulla conciliazione tra lavoro e vita privata e sulla gestione dei carichi di cura domestici e familiari.

%	Capitolo	importo complessivo	di cui al 2023	di cui al 2024
Regione 18%	15715	1.800.000	1.260.000	540.000
Stato 42%	15717	4.200.000	2.940.000	1.260.000
UE 40%	15716	4.000.000	2.800.000	1.200.000
Totale		10.000.000	7.000.000	3.000.000

Ai sensi dall'art. 2, punto 4) del Reg (UE) 2021/1060 e s.m.i, si considera come "operazione" l'insieme dei voucher erogati da Regione Lombardia nell'ambito del presente avviso e, ai sensi dell'art. 2, punto 9) lettera d) del sopracitato Regolamento, si considera come "beneficiario" Unioncamere Lombardia, in quanto organismo che concede l'aiuto.

Le risorse sono così ripartite:

Linee di finanziamento	Quota risorse
a) Servizi consulenziali di accompagnamento alla certificazione	€ 4.000.000,00
b) Servizio di certificazione della parità di genere	€ 6.000.000,00
TOTALE	€ 10.000.000,00

Tale ripartizione potrà essere rideterminata, tramite successivi provvedimenti dirigenziali, trascorsi 6 mesi dall'avvio della misura, anche in esito alle domande di finanziamento pervenute.

8. ULTERIORI DETERMINAZIONI

Con successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro saranno definite le specifiche modalità operative di attuazione della misura.

d.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7562**Approvazione dello «Schema di protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma gol e il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro presso le sedi dei consulenti per il lavoro»**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- d.lgs. 14 settembre 2015 n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante «Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2021 che istituisce il programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» finanziato nell'ambito del PNRR, Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per il Lavoro», Riforma 1.1 «Politiche attive del lavoro e formazione», Next Generation EU»;

Viste:

- la proposta di Piano Attuativo Regionale (PAR) adottato con d.g.r. n. 6006 del 25 febbraio 2022 che indica le linee operative per l'attuazione delle misure previste dal Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) e le relative modalità di attuazione. In coerenza con la normativa nazionale, il Piano introduce importanti elementi evolutivi nel modello dei servizi per il lavoro di Regione Lombardia, in particolare l'introduzione di strumenti per qualificare l'appropriatezza e l'efficacia dei servizi messi a disposizione dai Centri per l'Impiego (CPI) per l'adeguamento delle competenze delle persone in cerca di lavoro;
- la validazione definitiva del PAR da parte del Commissario Straordinario ANPAL trasmessa con pec n. ANPAL 006715 del 19 maggio 2022;
- la d.g.r. n. XI /6427 del 23 maggio 2022 «Aggiornamento e pubblicazione del piano attuativo regionale del programma di garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e approvazione delle linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL»;

Vista la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e in particolare:

- l'articolo 4, comma 1 che delega alle Province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi (...) connessi alla gestione dei Centri per l'Impiego;
- l'articolo 13 che afferma che «gli operatori pubblici e privati accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali e concorrono all'attuazione delle politiche del lavoro» (comma 2);

Considerato che il Piano di attuazione Regionale (PAR) (d.g.r. n. 6849 del 2 agosto 2022):

- istituisce «la rete dei punti di contatto con finalità informative attraverso la creazione di una rete di punti di prossimità, anche temporanei, attivati tramite accordi di rete sottoscritti dalle Province/Città metropolitana con i Comuni, servizi Informa Giovani, CIA, Enti e Istituti di formazione, Centri servizi/sportelli delle Parti Sociali (Patronati), Enti del Terzo settore, Associazioni professionali»;
- considera tutti i soggetti accreditati come attori che già svolgono nel sistema lombardo delle politiche del lavoro attività di erogazione di servizi e informazione e pertanto possono utilizzare tutti i materiali di comunicazione relativi

ai Centri per l'Impiego (CPI) e al «sistema lavoro»;

Vista la d.g.r. n. 7180 del 17 ottobre 2022 «Disposizioni transitorie in materia di accreditamento ai sensi della d.g.r. del 18 luglio 2022, n. 6696» che evidenzia la necessità di «dare un rapido avvio (...) alle operazioni finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del miglioramento dell'accesso ai servizi di istruzione e formazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione scolastica e formativa e a sostenere percorsi in linea con i fabbisogni di competenze delle imprese»;

Considerato che:

- la Fondazione Consulenti per il lavoro è stata costituita dal Consiglio Nazionale dell'Ordine nel rispetto delle previsioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 276/03, che autorizza, tra i professionisti, esclusivamente la Categoria dei Consulenti del lavoro allo svolgimento delle attività di intermediazione, riconoscendo così il ruolo fondamentale della stessa all'interno del mercato del lavoro;
- il successivo Decreto del Ministero del lavoro del 23 dicembre 2003 all'articolo 13, nel disciplinare attraverso l'istituto della delega il rapporto tra Fondazione lavoro e singoli consulenti del lavoro, consente a questi ultimi di operare in nome e per conto della Fondazione lavoro, unica titolare dell'autorizzazione all'attività;
- la Fondazione con proprio regolamento ha disciplinato il rapporto di mandato con i delegati, obbligandoli a rendere possibile l'accesso nelle strutture messe a disposizione, l'accesso di proprio personale anche al fine di procedere a verifiche e controlli e irrogare sanzioni;

Considerato che la Fondazione Consulenti per il Lavoro:

- opera su tutto il territorio regionale con oltre 300 Punti operativi, dislocati capillarmente in tutte le province lombarde;
- può avere, in quanto Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, un rapporto di interlocuzione privilegiato sia con i cittadini in cerca di lavoro, sia con le imprese, in particolare piccole e medie;

Considerato opportuno:

- favorire una migliore attuazione del programma GOL attraverso l'attivazione di una collaborazione tra Regione Lombardia e la Fondazione Consulenti per il Lavoro, valorizzando la specifica competenza maturata in relazione ai cittadini e al mondo della piccola-media impresa;
- individuare a tal fine i seguenti ambiti di intervento come occasioni di valorizzazione dell'apporto della Fondazione Consulenti per il Lavoro:
 - partecipazione alle attività dei Punti informativi di primo contatto previsti dalla sopra richiamata d.g.r. n. 6849/2022 per l'attività di messa a disposizione degli utenti di materiali informativi e la facilitazione dei contatti con i servizi competenti per l'attivazione delle doti;
 - promozione, presso le aziende, delle assunzioni dei destinatari delle politiche attive, diffondendo le informazioni in merito agli strumenti di incentivazione messi a disposizione da Regione Lombardia;

Sentita la Fondazione Consulenti per il Lavoro in una serie di incontri di interlocuzione;

Ritenuto di:

- promuovere il ruolo dei Consulenti per il Lavoro nelle Reti Territoriali dei servizi che si andranno a costituire in ciascuna Provincia e Città metropolitana, coordinate dai CPI, quali «Punti informativi di primo contatto» per i servizi previsti dal programma GOL in attuazione della d.g.r. n. 6849 del 2 agosto 2022;
- promuovere il ruolo dei Consulenti per il Lavoro nel raccordo con il mondo imprenditoriale, e in particolare con le piccole-medie imprese;

Ritenuto di approvare lo schema di «Protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma GOL e il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro presso le sedi dei Consulenti per il Lavoro delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro» con Fondazione Consulenti per il Lavoro in attuazione in attuazione della d.g.r. n. 6849 del 2 agosto 2022 di cui all'Allegato A e l'allegato schema di «Atto di adesione al Protocollo» di cui all'Allegato A1, parti integranti della presente Delibera;

Visto l'art. 23 del d.lgs. 33/2013 che prevede gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza;

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di protocollo d'intesa con la Fondazione Consulenti del Lavoro per la costituzione, presso le sedi dei consulenti delegati dalla Fondazione, dei punti informativi di primo contatto del programma GOL e il raccordo con le imprese per l'attuazione delle politiche del lavoro, come da Allegato A (schema di Protocollo) e allegato A1 (atto di adesione), parti integranti della presente Delibera;

2. di trasmettere alle parti interessate lo schema di Protocollo ai fini della sottoscrizione;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it nonché ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DEI PUNTI INFORMATIVI DI PRIMO CONTATTO
DEL PROGRAMMA GOL E IL RACCORDO CON LE IMPRESE PER LE POLITICHE DEL LAVORO
PRESSO LE SEDI DEI CONSULENTI PER IL LAVORO DELEGATI DALLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL
LAVORO**

Tra

La Regione Lombardia, rappresentata da nato/a a il, domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

la Fondazione Consulenti per il lavoro, in qualità di soggetto Partner per la costituzione della Rete territoriale dei Punti informativi di primo contatto del programma GOL il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro qui rappresentata da Vincenzo Silvestri in qualità di legale rappresentante, nato a Palermo il 30/08/1959.

Premesso che:

- il piano attuativo regionale di GOL (“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” nell’ambito del PNRR) approvato dalla Giunta regionale con DGR 23 maggio 2022 n.6427 ha previsto il potenziamento della rete dei servizi finalizzato ad avvicinare i servizi al cittadino e facilitarne l’accesso;
- con DGR 2 agosto 2022 n.6849 sono state approvate le “Linee Guida per il potenziamento della rete dei Servizi delle politiche attive del lavoro” dirette a definire le modalità di costituzione della rete dei Punti informativi di primo contatto per l’utenza di GOL;
- tutti i soggetti accreditati già svolgono nel sistema lombardo delle politiche del lavoro attività di erogazione di servizi e informazione e pertanto possono utilizzare tutti i materiali di comunicazione relativi ai Centri per l’Impiego (CPI) e al “sistema lavoro”; il presente protocollo è finalizzato alla messa a disposizione di sedi delegate della Fondazione Consulenti del Lavoro nella rete dei Punti informativi di primo contatto dei servizi regionali per le politiche attive previsti dal programma GOL e per il raccordo delle politiche di formazione e lavoro con il mondo delle imprese, secondo le modalità previste dalla citata DGR 2 agosto 2022 n.6849;

Premesso inoltre che

- la Fondazione Consulenti per il lavoro è stata costituita dal Consiglio Nazionale dell’Ordine nel rispetto delle previsioni dell’art. 6 del d.lgs. n. 276/03, che autorizza, tra i professionisti, esclusivamente la Categoria dei Consulenti del lavoro allo svolgimento delle attività di intermediazione, riconoscendo così il ruolo fondamentale della stessa all’interno del mercato del lavoro;
- il successivo Decreto del Ministero del lavoro del 23 dicembre 2003 all’articolo 13, nel disciplinare attraverso l’istituto della delega il rapporto tra Fondazione lavoro e singoli consulenti del lavoro, consente a questi ultimi di operare in nome e per conto della Fondazione lavoro, unica titolare dell’autorizzazione all’attività;
- la Fondazione con proprio regolamento ha disciplinato il rapporto di mandato con i delegati, obbligandoli a rendere possibile l’accesso nelle strutture messe a disposizione, l’accesso di proprio personale anche al fine di procedere a verifiche e controlli e irrogare sanzioni;
- che Fondazione lavoro opera su tutto il territorio regionale con oltre 300 Punti operativi, dislocati capillarmente in tutte le province lombarde.

Tutto ciò premesso, le parti

CONVENGONO

Art.1 - Premesse

Regione Lombardia intende potenziare la propria rete dei servizi per il lavoro nella logica di realizzare servizi più vicini al cittadino, in particolare verso le persone in cerca di occupazione e verso le imprese per favorire un sempre maggiore raccordo fra politiche di istruzione e formazione e politiche del lavoro;

La Fondazione Consulenti per il lavoro intende mettere a disposizione le proprie sedi delegate per la costituzione della rete dei Punti informativi di primo contatto dei servizi regionali per le politiche attive previsti dal programma GOL e per il raccordo delle politiche di formazione e lavoro con il mondo delle imprese.

Art. 2 – Oggetto e finalità

Il presente Protocollo ha per oggetto la definizione di una collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Consulenti per il lavoro nell’attuazione delle misure previste dal piano di attuazione regionale del programma GOL e nella promozione delle politiche regionali rivolte a favorire l’occupazione dei giovani e delle persone a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

La finalità è quella di concorrere allo sviluppo della rete dei punti informativi rivolti:

- a. **alle imprese** - per promuovere le opportunità che offrono i servizi al lavoro e alla formazione finanziati da Regione Lombardia che richiedono un maggior ruolo collaborativo dei datori di lavoro, con particolare riferimento al sistema duale per i giovani e alle politiche di incentivazione per il reimpiego dei disoccupati;
- b. **alle persone che cercano lavoro** – per far conoscere le opportunità che offrono i servizi al lavoro e alla formazione della Regione Lombardia, con riferimento al programma GOL e alle altre politiche attive finanziate, con particolare riferimento alle persone con maggiore fragilità e distanza dal mercato del lavoro.

Art.3 – Ruolo dei Consulenti per il lavoro nella Rete dei Punti informativi di primo contatto di GOL

I Consulenti del lavoro delegati dalla Fondazione, aderendo al presente protocollo, partecipano alle attività dei Punti informativi di primo contatto previsti dalla sopra richiamata DGR n.6849/2022 per l’attività di messa a disposizione degli utenti di materiali informativi e la facilitazione dei contatti con i servizi competenti per l’attivazione delle doti.

A tal fine, aderiscono - attraverso la sottoscrizione della Scheda di adesione allegata al presente protocollo - a specifici accordi di rete con le Province o la Città Metropolitana in base ai Centri per l’Impiego con cui intendono collaborare.

Art.4 – Ruolo ed impegno dei Consulenti per il lavoro nel raccordo con le imprese

I Consulenti del lavoro delegati dalla Fondazione, aderendo al presente Protocollo si impegnano a:

- promuovere, presso le aziende, le assunzioni dei destinatari delle politiche attive, diffondendo le informazioni in merito agli strumenti di incentivazione messi a disposizione da Regione Lombardia;
- far conoscere le opportunità che derivano dal sistema duale di istruzione e formazione per l’inserimento dei giovani, con riferimento ai tirocini curriculari nei percorsi di formazione professionale e le forme di apprendistato di primo livello;
- promuovere le misure finalizzate ad adeguare le competenze e i percorsi di outplacement per i lavoratori a rischio di espulsione;
- promuovere modelli organizzativi ispirati ai principi di pari opportunità e inclusione lavorativa diffondendo le iniziative regionali finalizzate alla certificazione di genere e all’inclusione delle persone con disabilità;

Art. 5 – Ruolo di coordinamento della Fondazione Consulenti per il lavoro

Per le finalità del presente Protocollo, la Fondazione Consulenti per il lavoro si impegna a:

- costituire al proprio interno un coordinamento stabile e sistemico che intervenga a sostegno delle azioni previste dal presente Protocollo garantire la diffusione delle azioni previste dal Programma GOL presso il mondo imprenditoriale, attraverso la propria rete di consulenti delegati;

- promuovere, presso i propri delegati, la partecipazione volontaria per la costituzione dei punti informativi di primo contatto di cui all'art.3, trasmettendo le adesioni a Regione Lombardia per il raccordo con le Province/Città metropolitana responsabili dei Centri per l'Impiego;
- effettuare il raccordo fra i consulenti aderenti e gli uffici di Regione Lombardia.

La Fondazione Consulenti per il Lavoro, inoltre, si impegna a condividere trimestralmente:

- - l'elenco aggiornato dei Punti informativi di primo contatto di GOL, i referenti operativi per ciascun punto e i referenti con funzioni di coordinamento;
- - le modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente accordo nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art 6– Ruolo di Regione Lombardia

Regione Lombardia, si impegna a fornire, direttamente e per il tramite delle Province e della Città metropolitana:

- materiali informativi anche in modalità digitale relativi alle opportunità e alle modalità di accesso ai servizi, con riferimento al territorio regionale e a quello di competenza dei singoli Centri per l'Impiego;
- momenti di formazione da organizzare insieme alla Fondazione Consulenti per il Lavoro rivolti ai consulenti del lavoro che aderiscono al presente Protocollo finalizzati a far conoscere le misure e gli indirizzi delle politiche regionali;

Regione Lombardia garantisce altresì la propria presenza agli incontri della Fondazione che prevedono la trattazione di quanto oggetto del Protocollo.

Art. 7 – Durata del Protocollo

Il presente Protocollo sarà in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2023.

Art. 8 – Segreteria tecnica

Le parti concordano di costituire una Segreteria tecnica composta da un rappresentante per ciascuna parte firmataria. La Segreteria tecnica si riunisce almeno due volte all'anno per monitorare lo stato di andamento e condividere i dati di monitoraggio del Protocollo.

Art. 9 – Privacy

Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali secondo le rispettive competenze e responsabilità.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si fa riferimento alle disposizioni di legge e alle norme attuative della Regione Lombardia.

Data

Istituzione/Ente	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Regione Lombardia		
Fondazione Consulenti del Lavoro		

Addendum

Il *Coordinamento regionale della Consulta dei Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia e ANCL Lombardia* condividono obiettivi e finalità del presente Protocollo.

Istituzione/Ente	Firmatari	Sottoscrizione Firmatari
Coordinamento regionale della Consulta dei Consigli provinciali dei Consulenti del Lavoro della Lombardia		
ANCL Lombardia		

ATTO DI ADESIONE

AL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA RETE DEI PUNTI INFORMATIVI DI PRIMO CONTATTO DEL PROGRAMMA GOL E IL RACCORDO CON LE IMPRESE PER LE POLITICHE DEL LAVORO PRESSO LE SEDI DEI CONSULENTI PER IL LAVORO DELEGATI DALLA FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO

Il Consulente per il lavoro..... con sede legale in

sottoscrive il seguente

ATTO DI ADESIONE

1. Finalità

Il presente atto di adesione è diretto a favorire l'ampliamento dei punti di primo contatto della rete dei servizi in grado di offrire attività informative sul programma GOL e su tutto il sistema delle politiche attive finanziate da Regione Lombardia, nella logica di realizzare servizi più vicini al cittadino e promuove la cultura dell'impegno attivo alla ricerca del lavoro.

2. Oggetto

Con il presente atto di adesione, il Consulente per il lavoro sottoscrittore si impegna a collaborare per orientare verso il sistema dei servizi al lavoro la popolazione potenzialmente interessata, facilitando l'accesso ai servizi stessi, conformemente a quanto definito dal Protocollo sottoscritto a livello regionale e in particolare con riferimento all'Art. 3.

Costituiscono oggetto del presente atto di adesione l'attivazione di uno sportello aperto al pubblico con la messa a disposizione dei seguenti servizi (*selezionare le attività erogabili*):

ATTIVITA' del Punto di Primo Contatto:

- Informazione sul programma GOL e sull'intera offerta di servizi disponibili nella rete dei servizi pubblici per l'impiego rivolti alle persone in cerca di lavoro
- Prenotazione dell'appuntamento con il CPI o altro soggetto accreditato
- Supporto alla registrazione al programma GOL nel sistema informativo regionale
- Messa a disposizione di spazi, anche di co-working, per l'accesso all'offerta a momenti di autoformazione
- Attivazione di postazioni di accesso digitale ai servizi amministrativi on line (rilascio della DID e acquisizione delle certificazioni) e alla fruizione dei moduli in autoformazione

Si individua come interlocutore principale e referente per l'attivazione del Punto di primo contatto il/i Centro/i per l'impiego di

3. Impegni

Il Consulente che realizza il Punto di Primo Contatto si impegna:

- a collaborare nell'ambito del territorio di (specificare ambito territoriale del CPI di riferimento) per promuovere la conoscenza dell'offerta di politiche attive, in particolare del Programma GOL, e degli strumenti regionali di contrasto all'esclusione;
- a facilitare e accompagnare all'accesso ai servizi promuovendo l'uso delle modalità di accesso con soluzioni digitali a distanza, così da riservare il passaggio fisico presso i servizi all'effettivo avvio dei percorsi di politica attiva;
- a utilizzare ai fini informativi esclusivamente materiale messo a disposizione da Regione Lombardia e/o dalla Provincia/Città metropolitana con la quale è stato sottoscritto il presente atto di adesione;
- ad aderire alla Carta di Servizio del Programma GOL in Regione Lombardia;
- a profilarsi nel sistema informativo di GOL Lombardia, comunicando: indirizzi della/e sede/i del/i punto/i di primo contatto, le fasce orarie di apertura, il nominativo del personale incaricato per l'operatività del Punto di primo contatto ed i riferimenti digitali (sito web, mail di contatto, eventuale contatto WhatsApp, o altro);
- a garantire la visibilità del Punto di primo contatto secondo gli standard definiti da Regione Lombardia;

Il Consulente si impegna inoltre a non appaltare, o affidare a qualunque titolo, la gestione dello sportello ad un operatore che eroga servizi per il lavoro.

Il Consulente si impegna a svolgere la propria attività raccordandosi con il referente del Centro per l'Impiego di riferimento.

La Provincia/Città metropolitana si impegna a mettere a disposizione:

- materiali informativi predisposti da Regione Lombardia e dalla Provincia/Città metropolitana stessa sull'offerta di servizi e di politiche;
- materiali informativi predisposti da Regione Lombardia e dalla Provincia/Città metropolitana stessa sugli strumenti di conciliazione e di contrasto all'esclusione;
- i nominativi delle figure di riferimento del/dei Centro/i per l'Impiego territorialmente competente/i incaricate del raccordo con i Punti di primo Contatto;

Inoltre, la Provincia/Città metropolitana si impegna a realizzare, in accordo con il responsabile del Punto di primo Contatto, tramite il Responsabile del Centro per l'Impiego, momenti di informazione e orientamento a beneficio, in particolare, di persone disoccupate, giovani, soggetti a rischio di esclusione.

I Punti di Primo Contatto verranno dotati del KIT Punti di Primo Contatto predisposto da Regione Lombardia.

4. Organizzazione dello sportello

Illustrare sinteticamente l'organizzazione dello sportello, specificando in particolare:

- Numero di ore di apertura previste
- Postazione/i di auto consultazione disponibile/i (indicare il numero)
- Servizi specialistici disponibili (ad esempio mediatore culturale/personale specialistico indicando quale ambito, strumentazione dedicata della quale si vuole dare evidenza, altro)
- Ulteriori elementi utili a qualificare servizio verso gli utenti
- Contatti web/social

.....
.....
.....

5. Decorrenza e durata dell'atto di adesione

Il presente atto di adesione ha la durata di mesi ventiquattro a partire dalla data di sottoscrizione, è rinnovato automaticamente in assenza di comunicazione avversa e rimane valido anche a seguito dei successivi aggiornamenti dell'Avviso regionale del programma GOL.

È fatta salva la possibilità di conclusione anticipata previa comunicazione al Referente della Provincia/Città metropolitana.

Per motivi organizzativi, il Consulente sottoscrittore può comunicare la sospensione temporanea dell'operatività del Punto Informativo di primo contatto dandone comunicazione, con adeguato preavviso, al referente della Provincia/Città metropolitana. La sospensione temporanea dell'attività viene segnalata sul sistema informativo abilitato da Regione Lombardia.

6. Risorse/remunerazione delle attività

L'attivazione dello sportello non comporta oneri aggiuntivi per la Provincia/Città metropolitana.

7. Privacy

Il soggetto aderente dichiara di essere informato sui diritti sanciti dal D. Lgs. 196/2003 e dal GDPR - Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, impegnandosi al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali secondo le proprie competenze e responsabilità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

Firmatario	Sottoscrizione Firmatario

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.g.r. 15 dicembre 2022- n. XI/7564
Integrazione dei criteri ed indirizzi per la definizione della
componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di
governo del territorio relativa al tema degli sprofondamenti
(Sinkhole) (Art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio» ed in particolare gli articoli 55 «Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici» e 57 «Componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio»;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 «Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua» ed in particolare l'art. 3 «Competenze della Regione relative alla difesa del suolo e alla gestione delle acque pubbliche» comma 1, lettera c) e l'art. 6 «Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale», comma 1»;
- la d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2616 che fornisce i «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, in attuazione dell'art. 57, comma 1 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT ha la finalità di prevenire i rischi naturali supportando e guidando le scelte pianificatorie attraverso la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico (l.r. 12/05 - art. 57, comma 1 lettera a) del territorio comunale e l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica (l.r. 12/05 - art. 57, comma 1, lettera b);

Dato atto che, a seguito di un evento di dissesto legato ad un fenomeno di sprofondamento connesso alla presenza di cavità sotterranee («occhi pollini»), verificatosi il 4 giugno 2016 nei Comuni di Bernareggio e di Aicurzio (Provincia di Monza e della Brianza), sono state attivate forme di collaborazione tecnico istituzionali tra tutti i soggetti a vario titolo competenti sulla problematica (Prefettura di Monza e della Brianza, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Monza Brianza, BrianzaAcque, Comuni) finalizzate, tra l'altro, alla messa a punto di linee guida per:

- l'individuazione delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee che possono evolvere verso la superficie determinando sprofondamenti;
- la zonazione di dettaglio della pericolosità entro le medesime;
- le indagini da svolgere entro le aree individuate, nella fase attuativa delle trasformazioni urbanistiche;

Richiamate:

- la d.g.r. XI/941 del 3 dicembre 2018 «Approvazione dello schema di accordo di collaborazione con la Prefettura di Monza e Brianza, la Provincia di Monza e Brianza, l'ATO di Monza e Brianza, i Comuni di Bernareggio e di Aicurzio per l'aggiornamento del quadro conoscitivo inerente il fenomeno degli «occhi pollini» nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza e per la definizione delle procedure di aggiornamento della componente geologica dei piani di governo del territorio e di gestione delle acque meteoriche pubbliche e private;
- la d.g.r. 1346 del 4 marzo 2019 «Approvazione dello schema di convenzione con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale «ISPRA» per il coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo delle conoscenze in materia di sinkhole (cavità sotterranee) di origine naturale sul territorio della Regione Lombardia e per l'alimentazione del «database nazionale dei Sinkhole»;

Ritenuto opportuno, al fine di migliorare l'azione regionale in tema di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici nella pianificazione territoriale in attuazione dell'art. 55 della l.r. 12/2005 relativamente alla categoria di dissesti legata agli sprofondamenti (sinkhole), integrare i «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio, approvati con d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2616 con le linee guida prodotte nell'ambito degli accordi tecnico-istituzionali sopraccitati e costituite dai seguenti documenti, allegati alla presente deliberazione:

- Allegato A «Sinkhole e cavità sotterranee - Integrazione al testo dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componen-

te geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio»;

- Allegato B «Sinkhole e cavità sotterranee - Linee guida per l'individuazione delle aree, la valutazione della pericolosità e le indagini sito specifiche»;
- Allegato B1 «Scheda per il censimento dei sinkhole»;

Dato atto che, come riferisce il Dirigente proponente, le Linee guida in approvazione sono state elaborate in collaborazione e con la supervisione scientifica dell'Istituto Superiore per la Ricerca e la protezione delle Acque (ISPRA) e che sulle medesime è stato svolto un percorso partecipativo che ha coinvolto, oltre agli Enti aderenti agli Accordi sopraccitati, l'Ordine dei Geologi della Lombardia, le Province e la Città Metropolitana di Milano, i cui esiti sono stati tenuti in conto nella redazione dei documenti in approvazione;

Ritenuto pertanto:

- di approvare, per le ragioni e le finalità su esposte gli Allegati A, B e B1, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- di pubblicare la presente Deliberazione sul BURL;
- di dare la massima diffusione alla presente deliberazione con i relativi Allegati A, B e B1 ai soggetti istituzionalmente interessati;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 9.1 - Difesa del suolo e, in particolare, il risultato atteso 184. «Pianificazione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) e sottobacino»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni e le finalità su esposte:
 - l'Allegato A «Sinkhole e cavità sotterranee - Integrazione al testo dei Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio»;
 - l'Allegato B «Sinkhole e cavità sotterranee - Linee guida per l'individuazione delle aree, la valutazione della pericolosità e le indagini sito specifiche»;
 - l'Allegato B1 «Scheda per il censimento dei Sinkhole», parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2. di dare atto che gli allegati A, B e B1 integrano i «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio» approvati con d.g.r. 30 Novembre 2011, n. 2616;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul BURL;
4. di dare la massima diffusione alla presente deliberazione con i relativi Allegati A e B ai soggetti istituzionalmente interessati.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato A - Sinkhole e cavità sotterranee - Integrazione al testo dei Criteri e indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologia e sismica del piano di governo del territorio

Le integrazioni riportate di seguito si riferiscono ai capitoli, paragrafi e allegati facenti parte dei Criteri e indirizzi per la redazione della componente geologica dei PGT approvati con d.g.r. 2616/2011.

1. Fase di analisi

1.1 Ricerca storica e bibliografica

Se nel territorio in esame si sono verificati in passato eventi di dissesto legati a fenomeni di sprofondamento, la fase di ricerca storica e bibliografica dovrà includere la raccolta delle informazioni relative a tali eventi, la loro descrizione e catalogazione utilizzando la scheda proposta da ISPRA e riportata nell'Allegato B1, nonché la loro georeferenziazione e rappresentazione nella cartografia di analisi.

In assenza di manifestazioni superficiali di sprofondamento, ma in presenza nel sottosuolo di condizioni favorevoli alla loro formazione/evoluzione, così come riportate nell'Allegato B "**Sinkhole e cavità sotterranee - Linee guida per l'individuazione delle aree, la valutazione della pericolosità e le indagini sito specifiche**", l'indagine storica e bibliografica dovrà includere la ricerca di eventuali segni premonitori, quali evidenze di movimenti del suolo e di lesioni sugli edifici esistenti, con interviste ai tecnici comunali, ai gestori del servizio idrico integrato, agli abitanti e con consultazione della bibliografia locale (archivi comunali, parrocchiali), nonché acquisizione di informazioni presso gli enti competenti all'attività mineraria con particolare riferimento ad attività estrattive in sottosuolo.

Le informazioni raccolte durante tale fase andranno descritte nella Relazione geologica generale.

1.2 Cartografia di inquadramento

1.2.1 Elementi litologici, geologico-tecnici con elementi pedologici

Nella cartografia di inquadramento dovrà essere posta particolare cura nell'identificazione e rappresentazione delle aree con condizioni favorevoli alla formazione/evoluzione di fenomeni di sprofondamento, secondo le indicazioni riportate nell'Allegato B (cause predisponenti e innescanti).

Con particolare riferimento alla fascia di territorio denominata Alta Pianura lombarda, caratterizzata dalla presenza degli "occhi pollini", l'individuazione di tali aree, dovrà avere quale riferimento obbligatorio gli studi condotti a scala provinciale, per la Provincia di Monza e della Brianza, o essere condotta secondo una metodologia analoga.

Nel riportare in carta l'ubicazione dei dati geotecnici, geognostici e geofisici a disposizione (realizzati per interventi edilizi, ricerche idriche, monitoraggio e bonifica di aree, ricerca petrolifera ecc.) o di scavi aperti (allegando alla relazione i relativi dati geotecnici e stratigrafici) andranno adeguatamente evidenziati (con apposita simbologia) i settori territoriali contraddistinti da indagini in sito che forniscano indicazioni sulla possibile presenza di situazioni

favorevoli al manifestarsi di sprofondamenti o che abbiano dimostrato la presenza accertata di condizioni di criticità geotecnica riconducibili a strutture polliniche nel primo sottosuolo.

1.4 Analisi della pericolosità sismica

1.4.1 Risposta sismica locale – Generalità

Effetti di instabilità

Le aree con presumibile presenza/evoluzione di cavità sotterranee andranno considerate come settori territoriali ad elevata criticità geotecnica potenziale, ovvero caratterizzati da possibili condizioni di instabilità, in particolare legata allo sviluppo di fenomeni di cedimento di non sottovalutabile entità.

1.4.3 Analisi della sismicità del territorio e carta della pericolosità sismica locale

Nella carta della pericolosità sismica locale, le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee che possono determinare fenomeni di sprofondamento, andranno attribuite, in base alle valutazioni del professionista:

- nel caso degli occhi pollini o di fenomeni di sprofondamento connessi a presenza superficiale di terreno sciolto di spessore rilevante (soffusione, variazioni del livello di falda per emungimenti eccessivi, etc.) allo scenario Z4a "Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi" specificando la potenziale presenza di strutture polliniche in grado di dar luogo ad effetti di instabilità;
- ad una nuova Zona Z2c "Aree a potenziale presenza di cavità sotterranee".

2. Fase di sintesi/valutazione

2.1 Carta di sintesi

Nella carta di sintesi, le "Aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee" andranno opportunamente riportate. A seconda della tipologia e secondo la valutazione del professionista che redige la componente geologica, potranno rientrare tra le "Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche", come categoria a sé stante o come sottocategoria delle "aree con consistenti disomogeneità tessiture verticali e laterali", oppure tra le "Aree pericolose dal punto di vista dell'instabilità".

All'interno delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee, nell'ambito della redazione/aggiornamento della componente geologica del PGT è opportuno che, oltre alla loro individuazione, siano sviluppati studi di approfondimento finalizzati ad una zonazione di maggior dettaglio della pericolosità. Tali studi sono obbligatori qualora le aree individuate interferiscano con l'edificato esistente o in progetto, soprattutto quando sia prevista la realizzazione di nuovi edifici strategici e rilevanti oppure qualora le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee interessino l'intero territorio comunale o aree vaste, com'è il caso dell'alta pianura lombarda (N.B. Il territorio

della Provincia di Monza e Brianza dispone già di una zonazione a scala provinciale).

Gli esiti della zonazione saranno riportati nella cartografia di sintesi oltre che negli elaborati della Fase di proposta (Carta di fattibilità geologica). Per la metodologia da seguire per la redazione degli studi di dettaglio si rinvia all'Allegato B – Fase 2.

Qualora non vengano realizzati studi di dettaglio in fase di redazione/aggiornamento della componente geologica dei PGT, all'interno delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee deve essere obbligatoriamente prevista nelle norme geologiche di piano la realizzazione, in fase attuativa, delle indagini riportate nell'Allegato B – Fase 3.

3. Fase di proposta

3.1 Carta di fattibilità geologica e 3.2 Indicazioni per l'attribuzione delle classi di fattibilità

Nella carta di fattibilità geologica delle azioni di piano, alle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee, deve essere attribuita una classe di fattibilità geologica di ingresso "3" (consistenti limitazioni). Tali aree devono essere distinte chiaramente in carta attraverso l'uso di una specifica sottoclasse. In caso sia stata svolta una valutazione di dettaglio della pericolosità potranno essere adottate più sottoclassi o classi differenti: classe di fattibilità 2, per le aree a minor pericolosità di dettaglio; classe di fattibilità 4 per le aree entro le quali la valutazione di dettaglio della pericolosità abbia evidenziato l'impossibilità di trasformazioni d'uso del suolo.

4. Relazione geologica - Norme geologiche di piano

Nelle norme geologiche di piano, per le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee, devono essere date precise indicazioni in merito alle indagini di approfondimento, da svolgere in coerenza con quanto riportato nelle linee guida di cui all'Allegato B (Fase 3), alle prescrizioni per le tipologie costruttive e alle eventuali opere di mitigazione del rischio da realizzarsi.

In particolare:

- qualora non venga svolta in sede pianificatoria una zonazione di dettaglio della pericolosità, entro le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee le trasformazioni edilizie devono essere obbligatoriamente precedute dagli approfondimenti indicati nella Fase 3 dell'Allegato B;
- qualora sia stata svolta in sede pianificatoria una valutazione di dettaglio della pericolosità, il professionista che redige la componente geologica potrà graduare le indagini da svolgere in sede attuativa degli interventi a seconda del grado di pericolosità di dettaglio, riservando gli approfondimenti riportati nella Fase 3 dell'Allegato B alle aree a maggior grado di pericolosità.

Allegato B - Sinkhole e cavità sotterranee – Linee guida per l'individuazione delle aree, la valutazione della pericolosità e le indagini sito specifiche

Sommario

Premessa.....	
Classificazione degli sprofondamenti (sinkhole)	
Cause predisponenti e innescanti	
Fase 1 – Individuazione delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee	
Fase 2 - Zonazione della pericolosità entro le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee	
Metodologia seguita nello studio pilota di “Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla suscettività del territorio della provincia di Monza e della Brianza al fenomeno degli occhi pollini”	
Metodologia seguita da ISPRA-Regione Lazio e CNR IGAG per l’analisi della suscettibilità ai sinkhole del territorio della Regione Lazio.	
Fase 3 - Indagini da svolgere nelle aree ad alta pericolosità per la presenza/evoluzione di cavità sotterranee o nelle aree ove non sono state svolte zonazioni di pericolosità	
Presentazione dei risultati relativi ad indagini sito-specifiche.....	
Monitoraggio.....	
Gestione delle acque meteoriche	

Premessa

Con la finalità di migliorare l'azione regionale in tema di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici nella pianificazione territoriale, in attuazione dell'art. 55 “Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici” della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, anche attraverso l'implementazione del “Quadro regionale delle conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale” di cui all'art. 6 della l.r. 4/2016 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”, è opportuno integrare i criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005 con indicazioni e linee guida relative all'analisi delle forme di dissesto denominate “sinkhole”, sprofondamenti generati da cavità sotterranee di origine naturale o antropica oppure da condizioni geologico-stratigrafiche favorevoli al loro sviluppo o evoluzione.

Su tale categoria di dissesto, a partire dal 2002, ISPRA ha avviato a livello nazionale un'attività di ricerca, valutazione e mappatura, che ha portato alla realizzazione di un catalogo specifico, il “Database Nazionale dei Sinkhole”, attraverso:

- studi sui processi genetici che portano alla loro formazione in relazione ai diversi contesti geologico-strutturali, geomorfologici e idrogeologici;
- linee guida per la loro classificazione;

- messa a punto di una scheda per la catalogazione.

Relativamente alla Lombardia, il Database Nazionale dei Sinkhole include attualmente la rappresentazione di 109 sinkhole/cavità, distribuiti lungo la valle del Po, tra la Val Seriana e la Val Cavallina, nell'Alta pianura lombarda (Provincia di Monza e della Brianza).

Anche l'Inventario nazionale dei fenomeni franosi (IFFI), realizzato da ISPRA in collaborazione con le Regioni, include, tra le categorie di frane rappresentate, gli "sprofondamenti" e le "aree con sprofondamenti diffusi". In tale inventario, relativamente al territorio lombardo sono attualmente rappresentate 44 aree di questo tipo che interessano il territorio dei Comuni di Santa Brigida, Rogno, Esine, Piario, Clusone, Costa Volpino, Medolago e Lovere (sprofondamenti), Taceno, Lovere, Idro e Pessina Cremonese (aree con sprofondamenti diffusi) dovute nella maggior parte dei casi alla presenza nel sottosuolo di litotipi potenzialmente soggetti a fenomeni di dissoluzione (depositi evaporitici) anche oggetto nel passato di coltivazione mineraria o di cava. L'individuazione di tali aree deriva in gran parte dalle componenti geologiche dei PGT.

Alcune delle aree rappresentate nell'IFFI compaiono quali aree a rischio idrogeologico molto elevato nell'Allegato 4.1. all'Elaborato 2 "Atlante dei dissesti idraulici e idrogeologici" del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI) (es. area RME 147 LO-BG - Santa Brigida).

I tre quadri conoscitivi sopracitati contengono per la Lombardia una rappresentazione molto parziale del fenomeno, ed è pertanto opportuno implementarli.

Ad esempio, tra i contesti lombardi ove sono presenti condizioni geologiche favorevoli al verificarsi di sprofondamenti è sicuramente da considerare, a causa della sua estensione e del grado di urbanizzazione presente, la fascia di territorio denominata "Alta Pianura" ed in particolare la zona compresa tra i fiumi Adda e Ticino. Caratteristici di quest'area sono i cosiddetti "occhi pollini", cavità sotterranee che possono portare a sprofondamenti improvvisi del terreno con coinvolgimento delle sovrastrutture.

In questo territorio, a seguito di un evento di sprofondamento verificatosi in Comune di Bernareggio (MB) il 14 giugno 2016, attraverso un accordo stipulato tra Provincia di Monza e della Brianza, ATO Monza e Brianza e BrianzAcque, è stato avviato uno studio "pilota" finalizzato alla zonazione di dettaglio della pericolosità rispetto al fenomeno degli "occhi pollini". Tale accordo è parte di un progetto più ampio che coinvolge la Prefettura di Monza e Brianza, i Comuni della Provincia e Regione Lombardia la quale, attraverso la stipula di una specifica convenzione con ISPRA, si è impegnata ad aggiornare il Data Base Nazionale dei Sinkhole con i dati prodotti nello studio pilota e ad integrare la tematica negli Indirizzi e criteri per la redazione della componente geologica dei PGT attraverso la messa a punto di linee guida, con il supporto scientifico di ISPRA.

Il presente documento include:

- la classificazione dei sinkhole proposta da ISPRA in base alla casistica italiana, con specifici riferimenti ad esempi rilevati sul territorio lombardo;

- l'approccio da seguire nella componente geologica dei PGT o in studi d'area vasta per l'individuazione delle aree potenzialmente esposte alla problematica;
- l'illustrazione sintetica della metodologia messa a punto per la zonazione della pericolosità, rispetto al fenomeno degli occhi pollini, nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, quale riferimento per studi da svolgere a scala comunale o sovracomunale;
- l'illustrazione sintetica della metodologia seguita da ISPRA, Regione Lazio e CNR-IGAG per la redazione di una Carta di suscettibilità ai Sinkholes basata sull'analisi geo-statistica, quale ulteriore riferimento per studi da svolgere ad ampia scala;
- linee guida da seguire per le indagini da svolgere in sede attuativa in aree ad elevata pericolosità per la potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee. Tali linee guida traggono spunto dalla bibliografia sul tema raccolta da ISPRA e dagli indirizzi già in vigore in altre Regioni (es. Regione Sardegna, Regione Lazio).

Classificazione degli sprofondamenti (sinkhole)

Secondo la classificazione proposta da ISPRA (Fig. 1) in base alla casistica italiana, i sinkhole o potenziali sinkhole possono essere suddivisi in due grandi categorie: **naturali e antropogenici**.

I **sinkhole naturali** sono voragini, generalmente di forma sub-circolare con diametro variabile da alcuni metri a poche centinaia di metri. Il processo di formazione della voragine è in genere rapido ed avviene nell'arco di poche ore. Il sinkhole può essere colmato rapidamente da acqua di falda o di risalita trasformandolo nell'arco di un certo periodo di tempo in un piccolo lago. I sinkhole naturali possono essere suddivisi, in base ai processi genetici, nelle seguenti categorie:

- a) Sinkhole di origine carsica:** questi fenomeni corrispondono alle doline, che si originano per fenomeni solamente carsici di dissoluzione della roccia. I meccanismi che determinano la formazione della cavità in superficie sono i seguenti:
 - *la sola dissoluzione o solution*
 - *la lenta subsidenza o subsidence*
 - *il crollo o collapse.*
- b) Sinkhole di suffosione superficiale:** si tratta di cavità di forma circolare che si realizzano in terreni sciolti per fenomeni di erosione dal basso con formazione di condotti verticali e/o sub-orizzontali che possono interessare i primi metri della copertura eluviale colluviale e/o i terreni sciolti sottostanti. In questa categoria sono stati classificati gli "occhi pollini", sinkhole potenzialmente in evoluzione, corrispondenti a cavità od orizzonti di debolezza sotterranei presenti nell'alta pianura lombarda fino a profondità di circa 20 metri che, pur non manifestando necessariamente evidenze superficiali, potrebbero evolvere in tal senso fino allo sprofondamento;
- c) Sinkhole per piping:** caratteristica distintiva è un meccanismo profondo di erosione dal basso che investe spessori notevoli di copertura. Questa tipologia è rappresentata da cavità colmate d'acqua, attraverso il processo di

annegamento, che si aprono su coperture a granulometrie variabili ma prevalentemente fini (argille siltose o limi con spessori superiori ai cento metri) impermeabili o semipermeabili, in cui è improbabile una filtrazione verso il basso. Ciò che distingue questi sinkhole, è il fatto che l'acqua di riempimento, mineralizzata e con risalita di gas, presenta una prevalenza tale da renderla a volte artesiane al piano campagna o al di sopra di esso, generando quindi delle sorgenti. La coesistenza di acque mineralizzate e di emissioni gassose, sostanzialmente riconducibili a CO₂, H₂S, assente o limitata nei sinkhole classificati nelle altre categorie, induce ad invocare un modello genetico ed evolutivo che si discosta da quelli comunemente accettati. Si può ipotizzare un ruolo attivo e di primo piano svolto dal "fattore A/G" (Artesianismo/Gas), sia nella genesi che nello sviluppo di questo tipo di fenomeni. In particolare, si pensa che, al momento della formazione di questi fenomeni, la risalita di acque miscelate a gas di origine profonda possa aver meccanicamente contribuito in maniera determinante all'attivazione degli sprofondamenti. In Regione Lombardia, al momento, non sono noti fenomeni di questo tipo;

d) Sinkhole di evorsione: sono relativi a processi erosivi provocati da turbolenze ad asse verticale (dall'alto verso il basso), mulinelli, che si verificano generalmente in grandi pianure alluvionali (es. Pianura Padana) in seguito a rotte arginali, denominati anche "bugni", "gorghi", "laghetti di rotta". Le forme risultanti da tali processi possono essere depressioni asciutte o laghetti sub-circolari in aree di pianura, di dimensioni osservate con diametri variabili da 30 a 100 m e profondità fino a un massimo di 13 -15 m. Tali forme risultano collocate ove si può ritenere che si sia prodotta la confluenza di notevoli quantità d'acqua, ai piedi di un argine fluviale in corrispondenza di una rotta, o in un territorio depresso nel luogo di convogliamento di acque tracimate, oppure in punti in cui queste hanno dovuto attraversare strutture lineari come argini, dossi, cordoni litoranei. Queste cavità si formano su terreni in cui è presente una grande percentuale di sabbia. In tali condizioni possono anche associarsi processi di *suffosione superficiale* e sifonamento; infatti, in condizioni di elevata pressione idrostatica, in tali ambienti e negli stessi punti, è anche frequente la formazione di "fontanazzi".

I **sinkhole antropogenici** sono voragini di forma e dimensioni varie, originate dalla presenza di un vuoto sotterraneo (cavità) realizzato dall'uomo per un particolare fine (es. cave/miniere sotterranee costituite da reti di gallerie a volte non bonificate dopo il loro utilizzo) o generatosi indirettamente a causa di attività umane (es. dilavamento dei terreni sciolti al di sotto del manto stradale dovuto a disfunzioni della rete dei sottoservizi) o dal sommarsi di entrambe le cause.




Fig. 1 – Classificazione sinkhole secondo ISPR

Cause predisponenti e innescanti

I sinkhole si originano in contesti di complesse situazioni geologico-strutturali ed idrogeologiche del territorio che ne costituiscono le cause predisponenti. Vengono innescati per motivi di diversa natura quali un sisma, un periodo di siccità, o una alluvione o l'emungimento di grandi quantitativi di acqua dal sottosuolo che possono provocare variazioni rapide del livello piezometrico.

Le cause, molteplici e spesso concomitanti, possono essere appunto distinte in predisponenti ed innescanti il fenomeno, così come di seguito riassunte in via indicativa e non esaustiva:

Cause predisponenti

- presenza di un substrato carbonatico o costituito da roccia solubile (calcari, dolomie, evaporiti o rocce solfatiche) sottoposto a fenomeni carsici; presenza di una morfologia del bedrock accidentata, sia a piccola che a grande scala, con macroforme carsiche (*doline*, *uvala*, *crepacci* e *grotte*) e con cavità carsiche presenti al tetto del substrato (interfaccia suolo/roccia) risultato di processi corrosivi e pedogenetici per i sinkhole di origine carsica e per piping;
- presenza di un pacco di sedimenti impermeabili o semi-permeabili al tetto del substrato costituito da limi, argille, sabbie a differente granulometria omogenee o eterogenee per i sinkhole di evorsione e per piping;

- Scadenti caratteristiche fisico-meccaniche (consolidazione, addensamento, resistenza) dei materiali costituenti il manto superiore per i sinkhole di evorsione e per piping;
- presenza di un reticolo di fratture o faglie che permettano una maggiore circolazione idrica e una notevole erosione meccanica per i sinkhole di evorsione, suffosione, piping e carsici;
- presenza di abbondanti acque di circolazione sotterranea per i sinkhole di suffosione superficiale, piping e carsici;
- presenza di gas nel sottosuolo, generalmente CO₂ e H₂S, che consentano la dissoluzione dei materiali di copertura e la risalita delle acque per i sinkhole di piping;
- scarsa presenza di un manto vegetale che possa esercitare un effetto limitante nei confronti della mobilitazione dei terreni;
- presenza di cavità sotterranee di origine antropica (siti minerari/aree interessate da attività estrattive passate) per i sinkhole antropogenici.

Cause innescanti

- intensità elevata delle precipitazioni piovose e alternanza di periodi secchi e piovosi con conseguente incremento della circolazione d'acqua nel sottosuolo, oscillazioni del livello piezometrico, ecc;
- scosse sismiche;
- carichi superficiali;
- attività antropiche (estrattive, emungimenti di acqua, etc.). Il forte emungimento per uso irriguo ed idropotabile fa sì che si sviluppino, in prossimità dei pozzi, coni di depressione tali da far aumentare notevolmente la velocità dei flussi idrici e quindi l'asportazione delle particelle dei sedimenti e la subsidenza delle coperture alluvionali.

Maggiori informazioni sulla classificazione, sulle cause predisponenti e sui fattori innescanti sono reperibili sul sito ISPRA, periodicamente aggiornato, al quale si rimanda (<https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/sinkholes-e-cavita-sotterranee>). Al medesimo sito si rimanda anche per l'indicazione della bibliografia di riferimento sul tema sinkhole.

Fase 1 – Individuazione delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee

Il manifestarsi in superficie di fenomeni di sprofondamento, connessi alla presenza o all'evoluzione di cavità sotterranee, è da ricondurre ai diversi fattori predisponenti e innescanti elencati in precedenza.

Vi sono pertanto delle aree ove questi fattori sono prioritariamente presenti, ad esempio:

- siti minerari/aree interessate da attività estrattive passate;
- siti archeologici;
- aree carsiche;

- aree con presenza di litotipi potenzialmente soggetti a fenomeni di dissoluzione (depositi evaporitici);
- aree con condizioni favorevoli allo sviluppo di occhi pollini; a tale scopo si invita a far riferimento allo studio pilota di "Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla suscettività del territorio della provincia di Monza e della Brianza al fenomeno degli occhi pollini";
- aree individuate da indagini stratigrafiche preesistenti o indagini geognostiche realizzate *ad hoc* con presenza di livelli/orizzonti a scadenti caratteristiche geotecniche, oppure con cavità vere e proprie, a profondità potenzialmente interferenti con le fondazioni (o anche superiore);
- aree con evidenze di variazioni plano-altimetriche del suolo, ove si sono osservate lesioni/cedimenti negli edifici, nei sottoservizi e nelle sovrastrutture e ove si sono verificati eventi di sprofondamento progressivi.

L'individuazione delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee rientra nella fase di analisi per la redazione/aggiornamento della componente geologica Idrogeologica e sismica del PGT, nell'ambito della quale il territorio comunale viene inquadrato dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico, stratigrafico e strutturale.

In tale fase devono essere consultate le banche dati tematiche disponibili sul Geoportale della Lombardia quali, in particolare, le seguenti: [Cartografia geologica \(Progetto CARG\)](#), [Banca Dati Geologica di Sottosuolo](#), [Dati interferometria radar](#), [Suscettività al fenomeno degli occhi pollini nel territorio di Monza e della Brianza](#), [Inventario dei fenomeni franosi \(IFFI\) oltre al Database nazionale dei sinkhole e ad altri quadri conoscitivi di riferimento che verranno messi a disposizione a tale scopo attraverso il Geoportale della Lombardia](#).

Se nel territorio in esame si sono verificati in passato eventi di dissesto legati a fenomeni di sprofondamento, la fase di ricerca storica e bibliografica dovrà includere la raccolta delle informazioni relative a tali eventi, la loro descrizione e catalogazione utilizzando la scheda proposta da ISPRA e riportata nell'Allegato B1, nonché la loro georeferenziazione e rappresentazione nella cartografia di analisi. La compilazione della scheda è soprattutto funzionale alla caratterizzazione e classificazione del fenomeno (cause predisponenti, innescanti e possibile evoluzione del fenomeno), dalle quali discende la scelta delle tecniche di intervento e di monitoraggio.

In assenza di manifestazioni superficiali di sprofondamento, ma in presenza nel sottosuolo di condizioni favorevoli alla loro formazione/evoluzione, l'indagine storica e bibliografica dovrà includere la ricerca di eventuali segni premonitori quali evidenze di movimenti del suolo e di lesioni sugli edifici esistenti, con interviste ai tecnici comunali, ai gestori del servizio idrico integrato, agli abitanti e con consultazione della bibliografia locale (archivi comunali, parrocchiali), nonché acquisizione di informazioni presso gli enti competenti all'attività mineraria con particolare riferimento ad attività estrattive in sottosuolo.

All'interno delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee, nell'ambito della componente geologica del PGT è opportuno che, oltre alla loro individuazione, siano sviluppati studi di approfondimento finalizzati ad una zonazione della pericolosità. Tali studi sono obbligatori qualora le aree individuate interferiscano con l'edificato esistente o di progetto in particolare quando sia prevista la realizzazione di nuovi edifici strategici e rilevanti (D.d.u.o. 22 maggio 2019, n. 7237) oppure qualora le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee interessino l'intero territorio comunale o aree vaste, com'è il caso dell'alta pianura lombarda (N.B. Il territorio della Provincia di Monza e Brianza dispone già di una zonazione della pericolosità a scala provinciale).

Qualora tali studi non vengano realizzati in fase di redazione/aggiornamento della componente geologica dei PGT, nella carta di fattibilità geologica delle azioni di piano, dovrà essere attribuita una classe di fattibilità geologica 3 (consistenti limitazioni) e nelle norme geologiche di piano dovranno essere previste obbligatoriamente, in fase attuativa, le indagini di approfondimento indicate nel seguito (Fase 3), che potranno evidenziare l'impossibilità di trasformazioni dell'uso del suolo oppure la loro possibilità, condizionata, ad esempio, nella modalità di realizzazione delle fondazioni o nella necessità di preventivi interventi di consolidamento del sottosuolo.

In caso di svolgimento degli studi di zonazione di dettaglio della pericolosità, potranno essere adottate più sottoclassi o classi differenti: classe di fattibilità 2, per le aree a minor pericolosità di dettaglio; classe di fattibilità 4 per le aree entro le quali la valutazione di dettaglio della pericolosità ha evidenziato l'impossibilità di trasformazioni d'uso del suolo.

Fase 2 - Zonazione della pericolosità entro le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee

La zonazione di dettaglio della pericolosità è obbligatoria in fase di redazione/aggiornamento della componente geologica del PGT:

- qualora le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee delimitate nella Fase 1 interessino l'intero territorio comunale o aree vaste, com'è il caso dell'alta pianura lombarda. Si evidenzia che tale zonazione, per il territorio della Provincia di Monza e della Brianza, è già disponibile negli studi svolti a scala provinciale ed è di riferimento obbligatorio;
- qualora entro le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee delimitate nella Fase 1:
 - o ricadano aree già edificate, per le quali si condurrà anche una valutazione di dettaglio del rischio;
 - o sia prevista la realizzazione di nuovi edifici, soprattutto se strategici e rilevanti (D.d.u.o. 22 maggio 2019, n. 7237).

Quale metodologia per la realizzazione degli studi finalizzati alla zonazione della pericolosità entro le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee, si riporta:

- la metodologia seguita nello studio pilota di “Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla suscettività del territorio della provincia di Monza e della Brianza al fenomeno degli occhi pollini”.
- la metodologia seguita da ISPRA-Regione Lazio e CNR IGAG per l'analisi della suscettibilità ai sinkhole del territorio della Regione Lazio.

Di queste metodologie si riporta di seguito una sintesi descrittiva.

Metodologia seguita nello studio pilota di “Aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alla suscettività del territorio della provincia di Monza e della Brianza al fenomeno degli occhi pollini”

Lo studio pilota finalizzato alla zonazione di dettaglio della pericolosità dovuta al fenomeno degli “occhi pollini” è stato condotto nell’ambito di un accordo stipulato tra Provincia di Monza e della Brianza, ATO Monza e Brianza e BrianzAcque. La prima fase si è completata nel 2020 ed ha riguardato i 15 comuni più orientali del territorio della Provincia di Monza e della Brianza; nel 2022 si è completata la seconda fase che riguarda i restanti Comuni della Provincia. Come già anticipato, il lavoro rientra in un progetto più ampio che vede la partecipazione anche della Prefettura di Monza e Brianza, dei Comuni della Provincia e di Regione Lombardia, che a sua volta ha stipulato una convenzione con ISPRA, per l'alimentazione, con i dati prodotti nello studio, del Data Base Nazionale dei Sinkhole.

Lo studio ha aggiornato e approfondito la precedente individuazione e zonazione delle aree suscettibili al fenomeno degli occhi pollini condotta nel 2011, prevalentemente sulla base della cartografia geologica di superficie, e recepita nel PTCP di Monza e Brianza, che ha anche incluso linee guida per gli approfondimenti da svolgere da parte dei Comuni.

Lo studio ha incluso le seguenti fasi¹:

- Ricostruzione geologica di superficie e di sottosuolo utilizzando la cartografia geologica alla scala 1:50.000 e 1:10.000 prodotta nell'ambito del Progetto CARG;
- Ricostruzione idrogeologica;
- Inquadramento bibliografico relativa al tema “occhi pollini”;
- Raccolta dati storici relativi ad eventi di sprofondamento che hanno raggiunto la superficie con aperture di voragini o abbassamenti della superficie del terreno o che sono stati messi in luce durante l'apertura di scavi, o ancora che hanno interessato i sottoservizi attraverso interviste con tecnici delle amministrazioni locali, gestori del servizio idrico integrato e analisi delle componenti geologiche degli strumenti urbanistici comunali;
- Raccolta capillare di dati stratigrafici preesistenti relativi a indagini dirette (sondaggi, pozzi) e indirette (prove penetrometriche statiche, dinamiche, indagini geoelettriche, indagini sismiche tipo Masw) dalle seguenti fonti:

¹ Lo studio completo è disponibile sul [sito istituzionale della Provincia di Monza e della Brianza](#) e sul [sito di Regione Lombardia](#)

- o Banca Dati geologica di sottosuolo regionale costruita nell'ambito del Progetto CARG e integrata con i dati derivanti dalle componenti geologiche dei PGT dei Comuni;
- o Relazioni geologiche e geotecniche redatte ai sensi delle Norme Geologiche di Piano comunali e delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 gennaio 2018) stilate successivamente al 2011 (data dello studio utilizzato nel vigente PTCP);
- Georeferenziazione delle indagini, catalogazione, normalizzazione e analisi integrata dei dati stratigrafici raccolti con individuazione e ricostruzione di livelli a potenziale presenza di occhi pollini in profondità e arealmente;
- Analisi delle relazioni tra distribuzione dei livelli a potenziale presenza di occhi pollini, geologia di sottosuolo, di superficie, relazioni con la falda;
- Rappresentazione cartografica della pericolosità rispetto al fenomeno degli occhi pollini utilizzando 4 classi: H4-alta, H3-media, H2-moderata e H1- bassa in base al contesto geologico di superficie e di sottosuolo ricostruito in base ai dati disponibili e tenendo in considerazione il modello genetico di sviluppo delle cavità;
- Rappresentazione cartografica del rischio attraverso l'attribuzione di un valore di danno coerente con quello indicato nell'Allegato 4 alla d.g.r. 2616/2011 per gli studi di approfondimento entro le aree esposte al rischio idraulico, e vulnerabilità a ciascuna categoria di uso del suolo, utilizzando la banca dati DUSAF, il Data Base Topografico della Regione Lombardia e le più recenti mappature elaborate ai fini della redazione della carta del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 nell'aggiornamento 2022; Valutazione del rischio per gli ambiti di trasformazione previsti nei PGT vigenti dei Comuni;
- Definizione di indirizzi preliminari finalizzati a migliorare l'azione di prevenzione del rischio legato alla possibile presenza o insorgenza di occhi pollini, definiti tenendo conto del diverso grado di pericolosità, e articolati in azioni rivolte alla migliore identificazione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e azioni rivolte alla gestione delle acque meteoriche allo scopo di limitare l'insorgenza e/o lo sviluppo del fenomeno.
- Tra gli indirizzi relativi all'esecuzione delle indagini, viene indicata ad esempio la necessità di indagini specifiche anche nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, a maggior cautela rispetto alle NTC2018 - par. 6.6.2. se ricadenti in aree classificate come H4 e H3; viene indicata la profondità alla quale vanno spinte le indagini nelle diverse zone, vengono indicati vantaggi e svantaggi di diversi metodi di indagine diretta e indiretta in relazione alla problematica degli occhi pollini.

[Metodologia seguita da ISPRA-Regione Lazio e CNR IGAG per l'analisi della suscettibilità ai sinkhole del territorio della Regione Lazio.](#)

Nell'ambito di una collaborazione attivata tra ISPRA, Regione Lazio e CNR-IGAG è stato condotto uno studio della Suscettibilità ai sinkholes di origine naturale sul

territorio del Lazio che ha portato alla redazione della Carta di suscettibilità ai Sinkholes del Lazio basata sull'analisi geo-statistica². La raccolta complessiva dei dati (cartografici, di letteratura e inediti) ha permesso di individuare 33 aree a rischio con un totale di 393 sinkholes censiti, attivi, ricolmati o estinti.

La valutazione della suscettibilità è stata effettuata utilizzando alcuni parametri ambientali (litologia, profondità del substrato, permeabilità, piezometria, sorgenti dolci minerali, termominerali e loro portata, punti di emissione di gas del sottosuolo, faglie e faglie attive, epicentri ed intensità dei terremoti, doline, uso del suolo, gravimetria) che si ritiene possano entrare in gioco nel processo di formazione di un sinkhole e attraverso l'assegnazione di un peso ad ogni elemento. I risultati sono stati espressi in termini di probabilità che il fenomeno si manifesti nello spazio (considerando un tempo infinito). Il calcolo dei pesi che sono stati assegnati a ciascuno dei fattori predisponenti è stato basato su l'applicazione di una tecnica statistica multivariata: la regressione logistica binaria.

Il territorio del Lazio, i cui fenomeni di sinkhole più peculiari si manifestano nelle aree di pianura, è stato pertanto zonato sulla base della sua suscettibilità al fenomeno sinkhole.

Le aree maggiormente suscettibili sono risultate alcune aree di piana alluvionale o costiera, conche intramontane, in cui il substrato carbonatico è ribassato da faglie di importanza regionale che favoriscono la circolazione di fluidi e gas. Alcuni fenomeni di sinkholes sono connessi al carsismo sub-superficiale che si verifica su vaste aree di affioramenti di travertino. In quest'ultimo caso le aree nel Lazio maggiormente interessate dai tali fenomeni sono la Piana delle Acque Albule in provincia di Roma e la Piana di Viterbo.

Le più peculiari conche intramontane laziali suscettibili al fenomeno sono state studiate con maggiore dettaglio. La Piana di S. Vittorino presso Cittaducale, in provincia di Rieti, ad esempio, è tra le aree suscettibili, più didattiche e studiate in tutto il territorio italiano. Nella provincia di Frosinone sono casi di studio la Piana di Sora, l'area di Posta Fibreno, la Piana di Cassino. Molti fenomeni di sinkholes si sviluppano nella pianura costiera Pontina in provincia di Latina.

I meccanismi di formazione possono essere ricondotti a processi profondi di erosione dal basso e di dissoluzione facilitata da fluidi in pressione all'interno di un reticolo di faglie e fratture attive che attraversano la copertura.

Per maggiori informazioni relative al metodo utilizzato, si rinvia al sito istituzionale ISPRA.

² CIOTOLI G. (*), DI LORETO E. (**), LIPERI L. (**), MELONI F. (**), NISIO S. (*), SERICOLA A. (**) - Carta dei sinkholes del Lazio 2012 e sviluppo futuro del progetto sinkhole - Mem. Descr. Carta Geol. D'It. XCIX (2015), pp. 189 – 202.

Fase 3 - Indagini da svolgere nelle aree ad alta pericolosità per la presenza/evoluzione di cavità sotterranee o nelle aree ove non sono state svolte zonazioni di pericolosità

Entro le aree che, a seguito della zonazione di dettaglio della pericolosità svolta nella Fase 2, risultino a maggior pericolosità oppure entro le aree individuate nella Fase 1, qualora non venga svolta una zonazione di dettaglio della pericolosità nell'ambito della componente geologica del PGT, le norme geologiche di piano devono obbligatoriamente prevedere, nella fase attuativa degli interventi, anche di tipo infrastrutturale, approfondimenti che dovrebbero includere i seguenti elementi:

1. **inquadramento di dettaglio dell'area di studio** dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico, stratigrafico e strutturale;
2. **indagine locale** su eventuali fenomeni di sprofondamento verificatisi sull'area e in un intorno significativo, su evidenze di movimenti della superficie e su lesioni sugli edifici esistenti nell'area e nelle zone limitrofe, con interviste ai tecnici comunali, agli abitanti, ai gestori del servizio idrico integrato, ecc.;
3. **indagine geofisica** (rilievo gravimetrico o microgravimetrico, geoelettrico, elettromagnetico, radar, sismico di superficie o in foro o altro) condotta utilizzando uno o più metodi di prospezione, opportunamente scelti in base alla situazione locale (area da investigare, profondità da raggiungere, stratigrafia ipotizzata, presenza o meno di materiali fini in superficie che possono limitare la penetrazione in profondità, possibili interferenze quali presenza di sottoservizi, ecc.). La scelta del metodo di indagine ritenuto più adeguato andrà argomentata e motivata dai professionisti incaricati. Indicazioni operative sui diversi metodi sono illustrate nella Tabella 1;
4. **indagine geognostica diretta** comprendente prove penetrometriche e uno o più sondaggi a carotaggio continuo, in numero e distribuzione dipendenti dall'estensione dell'area da investigare, utili per la verifica delle stratigrafie preesistenti, per la taratura dei rilievi geofisici di superficie e/o per la realizzazione di rilievi geofisici in foro (es. tomografie sismiche tra fori adiacenti) e la loro calibrazione. La profondità d'indagine deve essere definita in modo tale che sia utile alla taratura dei dati relativi ai rilievi geofisici, nonché alla verifica delle stratigrafie esistenti. Le indagini devono in ogni caso raggiungere le profondità alle quali è più probabile che si attestino cavità o orizzonti a bassa o nulla resistenza, se questa informazione è indicata negli studi a carattere sovralocale (comunale o di area vasta). Indicazioni operative sui diversi metodi sono illustrate nella Tabella 1;
5. **delimitazione, caratterizzazione e classificazione dei sinkhole** (naturali o antropogenici) secondo la classificazione ISPRA e utilizzando la scheda di cui all'Allegato B1 **o delle aree a potenziale presenza di sinkhole**;
6. **analisi della pericolosità/suscettività dell'area e delle aree limitrofe**;

7. relazione descrittiva degli approfondimenti svolti con cartografia e sezioni di sintesi delle informazioni raccolte con zonazione delle aree a diverso grado di pericolosità potenziale.

Tabella 1 - Principali metodologie di indagine, vantaggi e svantaggi

INDAGINE	VANTAGGI	SVANTAGGI
Prove penetrometriche dinamiche (PPD)	<ul style="list-style-type: none"> - Economiche, di facile realizzazione - Buona definizione della profondità sulla verticale in caso di intercettazione di cavità vuote - Per la loro economicità e per il fatto di acquisire dati di resistenza in continuo, costituiscono la prova principe ai fini della delineazione del quadro geotecnico di riferimento. La loro distribuzione minimale deve essere condotta seguendo la distribuzione geometrica consigliata dalla AGI 1977 e s.m.i. (maglia regolare anche per strutture di modesta entità) - La loro corretta distribuzione consente la migliore mappatura di base realizzabile attraverso prove dirette di tipo meccanico 	<ul style="list-style-type: none"> - Puntuali, quindi ad esempio l'intercettazione di occhi pollini è fortuita - La profondità raggiungibile dipende dal tipo di terreno - Prove indirette, quindi non consentono la visione diretta della stratigrafia di sottosuolo - Non è sempre fattibile riconoscere gli occhi pollini, quando questi si presentano come cavità riempite da depositi detensionati o cavità di piccole dimensioni
Prove penetrometriche statiche (PPS)	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione delle litologie attraversate migliore che nelle PPD - Per la loro economicità e per il fatto di acquisire dati di resistenza in continuo, costituiscono la prova principe ai fini della delineazione del quadro geotecnico di riferimento. La loro distribuzione minimale deve essere condotta seguendo la distribuzione geometrica consigliata dalla AGI 1977 e s.m.i. (maglia regolare anche per strutture di modesta entità) - La loro corretta distribuzione consente la migliore mappatura di base realizzabile attraverso prove dirette di tipo meccanico 	Stessi delle PPD, in più: <ul style="list-style-type: none"> - Adatte per terreni fini
Prove SPT in foro di sondaggio	<ul style="list-style-type: none"> - Prove standardizzate - Raggiungono profondità maggiori rispetto alle PPD o PPS - Se eseguite con punta aperta, consentono di prelevare un campione di terreno - Eventuali livelli a rifiuto possono essere superati con l'esecuzione del foro 	<ul style="list-style-type: none"> - Sono puntuali come le PPD e PPS - Non sono continue lungo la verticale e quindi è possibile non intercettare un occhio pollino; - Costi e tempi di realizzazione maggiori che per le PPD
Sondaggi	<ul style="list-style-type: none"> - Consentono la visione diretta dei terreni attraversati - Possono essere eventualmente accoppiati a prove SPT - La loro esecuzione, sempre consigliabile, deve essere considerata un compendio 	<ul style="list-style-type: none"> - Sono puntuali - Costi elevati - L'esecuzione del sondaggio può obliterare un occhio pollino, in special modo se si usa acqua quale fluido di circolazione

INDAGINE	VANTAGGI	SVANTAGGI
	alle indagini geotecniche in continuo di cui sopra (PPD e PPS)	- Possibile difficoltà nel recupero di materiale molto sciolto
Indagini Ground Penetrating Radar (GPR)	<ul style="list-style-type: none"> - Si prestano ad indagini su superfici ampie, solo se lisce e regolari, o comunque laddove può essere garantito un efficace accoppiamento tra antenna e terreno - In caso di cavità vuote di media dimensione, a bassa profondità (1-3 m p.c.) e su superfici ottimali, le anomalie radar ad esse associate hanno un'elevata probabilità di riconoscimento utilizzando antenne a media-bassa frequenza (400-500 MHz) 	<ul style="list-style-type: none"> - Necessitano di una taratura - La propagazione degli impulsi EM è fortemente attenuata dai materiali ad alto-assorbimento, quali terreni ad elevata componente argillosa e terreni alterati - Poiché la riflessione degli impulsi è funzione del contrasto nelle proprietà EM dei materiali, nel caso di cavità riempite con materiale di caratteristiche simili a quello di contenimento (in particolare, per la presenza di frazione argillosa diffusa) la probabilità di riconoscimento è molto bassa - In contesti urbanizzati la presenza di sottoservizi e infrastrutture a bassa profondità diminuisce la riconoscibilità dei segnali a profondità elevata - Per la generale scarsa profondità di investigazione, soprattutto in terreni a matrice fine ad elevato assorbimento elettromagnetico, viene consigliata solo per la ricerca di strutture tipo "occhi pollini" vuote a piccola profondità (1-3 m circa di profondità da P.C.) - necessario compromesso tra costi e obiettivi di progettazione
Indagini geoelettriche multi-elettrodo 2D e 3D (Earth Resistivity Imaging; ERI)	<ul style="list-style-type: none"> - Indagine robusta, sia come acquisizione sia come elaborazione, laddove può essere garantito un efficace accoppiamento tra elettrodi ed terreno - Consente di indagare ampi volumi di terreno in profondità con una buona risoluzione (funzione del passo elettrodo), adottando strategie di acquisizione/elaborazione quasi-2D e 3D e in presenza di lunghezze adeguate per gli stendimenti - Consente di ottenere in ogni caso una visione/immagine di insieme del sottosuolo in forma continua e ripetibile 	- L'interpretazione dei valori di resistività, soprattutto quando non calibrata a livello locale, è affetta da incertezza in relazione alla complessità, all'eterogeneità e all'anisotropia dei terreni tipici del contesto di formazione degli occhi pollini e richiede necessariamente un approccio integrato geologico-geofisico e idro-geotecnico

INDAGINE	VANTAGGI	SVANTAGGI
	nel tempo, altrimenti non ottenibile con altri metodi indiretti - Costituiscono l'indagine geofisica più versatile e rappresentativa, in quanto sensibile a caratteristiche sia litologico-tessitureali che di saturazione; i risultati sono massimizzati quando realizzate a compendio e integrazione di adeguate indagini geotecniche	- È uno strumento diagnostico potente, ma le anomalie ERI hanno caratteristiche che dipendono sia dalle caratteristiche della struttura sia da quelle del terreno che le circonda, per cui le anomalie non sono prevedibili a priori - Necessario compromesso tra costi e obiettivi di progettazione

Presentazione dei risultati relativi ad indagini sito-specifiche

Le analisi svolte sull'area, in sede attuativa, devono essere puntualmente descritte in una Relazione specifica, corredata da idonea cartografia, che deve includere:

- inquadramento dell'area di studio dal punto di vista geologico, geomorfologico, idrogeologico e strutturale, costruito in base ai dati esistenti nonché alla ricerca storica e bibliografica, corredato da idonea cartografia;
- l'esito dell'indagine locale, con rappresentazione dei punti oggetto di verifica/intervista, inclusi quelli che hanno dato esito negativo;
- descrizione dei rilievi geofisici, se svolti, con: a) esplicitazione del motivo che ha condotto alla scelta del metodo; b) rappresentazione della superficie oggetto di rilievo con tracciati/punti di indagine; c) ricostruzioni in sezione e areali del sottosuolo con evidenziazione delle anomalie;
- descrizione delle indagini geognostiche, se realizzate, con ubicazione (posizione indicata nel sistema di coordinate piane UTM32N riferito al sistema geodetico di riferimento WGS84, codice EPSG 32632), stratigrafia, fotografie carote;
- delimitazione e classificazione del/i fenomeno/i e compilazione della scheda riportata in Allegato B1, in caso i fenomeni abbiano generato evidenze superficiali;
- giudizio sintetico sulle limitazioni alle potenziali trasformazioni del suolo, comprendente l'indicazione delle opere di prevenzione e salvaguardia (accorgimenti costruttivi, smaltimento acque meteoriche, monitoraggi da adottare/prevedere) e loro rappresentazione cartografica.

Occorre tener presente che le indagini svolte in sede attuativa degli interventi edilizi secondo le indicazioni fornite dalle Norme Geologiche di Piano potrebbero evidenziare la necessità di subordinare la realizzabilità degli interventi edilizi ad interventi fondazionali e strutturali specifici o l'impossibilità di realizzare gli interventi previsti, anche a causa di un rapporto costi/benefici inaccettabile. È pertanto auspicabile che il Comune svolga la zonazione di dettaglio di cui alla Fase 2 in occasione della revisione della componente geologica, con approfondimento e secondo criteri omogenei a scala comunale e non rinvii questa fase alla fase attuativa.

Si fa presente, inoltre, che le analisi di approfondimento locale suggerite nella presente linea guida possono variare, sia a seconda del grado di pericolosità già definito o atteso, sia della tipologia delle nuove trasformazioni d'uso del suolo previste o dell'urbanizzazione già presente, tenendo conto che la finalità delle analisi è la prevenzione dei rischi in fase di pianificazione o la gestione dei rischi già presenti, sempre cercando un equilibrio tra costi e benefici attesi.

Monitoraggio

In base ai risultati delle indagini, alla tipologia e al processo di formazione del fenomeno rilevato, nonché alla tipologia di intervento di trasformazione del suolo prevista, potrà essere valutata la predisposizione di un piano di monitoraggio delle variazioni plano-altimetriche dell'area mediante il posizionamento razionale di capisaldi di misura, in numero adeguato rispetto all'estensione dell'area stessa e alle sue caratteristiche. A tale scopo potranno essere utilizzati anche i dati di interferometria radar consultabili anche attraverso il Geoportale della Lombardia.

Gestione delle acque meteoriche

Nelle aree interessate dai fenomeni in oggetto, va posta particolare attenzione alle modalità di gestione delle acque meteoriche che, soprattutto in caso di cavità presenti in depositi incoerenti, possono determinare lo sviluppo in estensione, e/o l'insorgenza di nuove discontinuità nei terreni.

È quindi da valutare attentamente in tali zone, nei progetti di invarianza idraulica, l'infiltrazione nel sottosuolo, secondo quanto riportato nel Regolamento Regionale 7/2017.

Allegato B1 – Scheda per il censimento dei Sinkhole

PROGETTO SINKHOLE		ISPRA - Dipartimento Difesa del suolo Servizio Geologia applicata e idrogeologia		SCHEDA DI CENSIMENTO DEI FENOMENI DI SINKHOLE a cura di: Nisio S., Caramanna G., Ciotolli G.: modificata da Regione Lombardia novembre 2022																					
Sigla		ID Sinkhole ¹		Data di formazione: gg/mm/aa ²			h																		
				Data certa				Data presunta																	
GENERALITA'																									
Compilazione					Localizzazione																				
Data					Regione		Provincia																		
Compilatore					Comune																				
					Località																				
Istituzione					IGM 1:25.000 n°		Toponimo																		
CTR Scala		N°		Toponimo		Utm32Long ³		Lat																	
MORFOMETRIA E POSIZIONE																									
Quota del p.c. (m)		Profondità iniziale			Profondità 3			Tipologia dell'area																	
Diametro min. (m)		Data 2			Area totale A(m ²)			Valle fluviale/Piana alluvionale	Dorsale																
Diametro max. (m)		Diametro 2			Volume (m ³)			Conca intramontana	Versante																
Diametro medio (m)		Profondità 2			Profondità del substrato			Pianura costiera	Centro abitato																
Profondità (m)		Data 3			Certa	Presunta	Bacino pull a part																		
Diametro iniziale (m)		Diametro 3			Distanza della dorsale km			Valle tettonica (graben)																	
CAUSE																									
Predisponenti					Innescanti																				
Copertura con scadenti caratteristiche fisico - meccaniche					Precipitazioni eccezionali																				
Substrato carsificabile					Alternanza di eventi alluvionali e di siccità																				
Litologia carsificabile in superficie					Variazione rapida della superficie piezometrica																				
Faglie/fratture preesistenti					Evento sismico																				
Materiale fratturato					Attività estrattive in superficie																				
Presenza di fluidi aggressivi					Attività estrattive sotterranee																				
Dissoluzione chimica					Attività agricole e pratiche colturali																				
Rilevante circolazione idrica					Vibrazioni/Carichi																				
Acquifero in pressione																									
Contrasto di permeabilità																									
Filtrazione di particelle verso il basso																									
Crioclastismo/termoclastismo																									
Cavità da attività estrattiva in sottterraneo																									
GEOLOGIA																									
Unità 1 (top) Nome Formazione Profondità da m a m			Unità 2 Nome formazione Profondità da m a m			Unità 3 Nome formazione Profondità da m a m			Foglio geologico: nome Numero:																
									Sezioni geologiche <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No																
Giacitura 1: immers./inclinaz.			Giacitura 2: immers./inclinaz.			Giacitura 3: immers./inclinaz.																			
1	2	3	Struttura			1	2	3	Litotecnica			1	2	3	Litologia			1	2	3					
			Massiva						Roccia						Rocce carbonatiche						Conglomerati e breccie				
			Stratificata						Roccia lapidea						Travertini						Detriti				
			Fissile						Roccia debole						Marne						Terreni prev. ghiaiosi				
			Fessurata						Detrito						Flysch calcareo - marnosi						Terreni prev. sabbiosi				
			Fratturata						Terra granulare						Arenarie, flysch arenacei						Terreni prev. limosi				
			Scistosa						Terra granulare addensata						Argilliti, siltiti, flysch pelitici						Terreni prev. argillosi				
			Vacuolare						Terra granulare sciolta						Rocce effusive laviche acide						Terreno eterogeneo/ Alluvioni miste				
			Caotica						Terra coesiva						Rocce effusive laviche basiche						Terreno di riporto				
			Granulare						Terra coesiva consistente						Rocce effusive piroclastiche										
Se necessario aggiungere i dati di altre unità su un foglio a parte									Terra coesiva poco consist.						Rocce intrusive acide										
												Terra organica						Rocce intrusive basiche							
												Unità complessa						Rocce metamorfiche							
												Unità complessa: alternanza						Rocce gessose, anidritiche, saline							
									Unità complessa: mélange						Rocce sedimentarie silicee										
GEOLOGIA STRUTTURALE																									
Presenza di faglie		Attiva		Orientazione di faglie:		Evento sismico		Evento alluvionale																	
Diretta		Non attiva		NS		Si	No	Si	No																
Inversa		Distanza dalla faglia principale (Km)		EW		Data		Data																	

¹ ID Sinkhole: codiSTATComune+progressivo a livello comunale

² Da valorizzare con la data di formazione del sinkhole oppure, indicando ad esempio "anteriore al...." o "non determinata"

³ Coordinate geografiche (gradi, primi, secondi)

D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7569**Determinazioni in ordine alla colonna mobile regionale di Protezione Civile: proroga al 31 dicembre 2023 delle convenzioni con gli enti ed i soggetti del volontariato organizzato di protezione civile partecipanti alla colonna mobile regionale**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 «Codice della protezione civile», il quale prevede che le componenti del Servizio nazionale della protezione civile possano stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti, elencati all'art. 13, del decreto medesimo, tra cui, al comma 1, punto e), è indicato il volontariato organizzato di protezione civile iscritto all'elenco nazionale del volontariato di protezione civile;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile» e, in particolare:

- l'art. 5 (Funzioni, compiti operativi e attività gestionali della Regione), comma 2 che affida alla Regione, nell'esercizio delle proprie potestà legislative e amministrative, l'organizzazione e coordinamento nonché la cura dell'attuazione delle attività di protezione civile;
- l'art. 8 (Rapporti interistituzionali in materia di protezione civile), comma 1, che stabilisce che la Regione promuova un costante rapporto collaborativo con gli organi dello Stato, con le Province, la Città metropolitana di Milano e gli altri enti locali, con le Prefetture, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le articolazioni del Sistema nazionale della protezione civile, con gli altri enti e organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito del Sistema regionale della protezione civile, anche attraverso convenzioni, per garantire la disponibilità di uomini, mezzi ed attrezzature in caso di necessità; e comma 3 che dispone che la Regione possa partecipare alle iniziative di protezione civile nel territorio di altre Regioni o di altri Stati secondo le procedure di cui all'articolo 29 del Codice, coordinando il proprio intervento con quello dei predetti organi, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascun soggetto dalla vigente normativa in materia di protezione civile;
- l'art. 12, che prevede che la Giunta regionale definisca i requisiti tecnico-operativi che caratterizzano la Colonna Mobile Regionale, i criteri di composizione e le modalità di adesione alla stessa
- l'art. 13, che prevede che la Regione possa usufruire dei centri polifunzionali presenti sul territorio, stipulando convenzioni con enti, istituzioni o organizzazioni di volontariato, per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi;

Visto il regolamento regionale 22 ottobre 2010, n. 9 «Regolamento di attuazione dell'albo regionale del volontariato di protezione civile», come modificato dal regolamento regionale 15 febbraio 2018, n. 6;

Preso atto che:

- con la pubblicazione della l.r. 27/2021 si è avviato il percorso di aggiornamento del Regolamento regionale 9/2010, per adeguarlo al mutato contesto normativo, derivante anche dall'approvazione del sopra citato Codice della Protezione Civile e dal d.lgs. 117/2017 «Codice del Terzo settore»;
- con d.g.r. n. XI/7236 del 28 ottobre 2022 è stata approvata la proposta di Regolamento Regionale del volontariato di protezione civile ed inviato il testo alla VI commissione consiliare per il parere di competenza;
- con nota agli atti con prot. n. A1.2022.0950552 del 24 novembre 2022, la VI Commissione del Consiglio Regionale ha espresso parere favorevole al testo esaminato, parere proclamatorio alla approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. VI/47579 del 29 dicembre 1999 «Approvazione delle linee guida sui criteri per l'individuazione e la costituzione dei Centri Polifunzionali di Emergenza, in attuazione dell'art. 21, commi 1, 2 e 3, l.r. 54/1990 e ss.mm. (Attuazione attività di progetto P.R.S. 5.3.3. «Sinergie» - WPC)», in attuazione della quale, con decreto dirigenziale n. 23497 del 30 dicembre 2004, è stata costituita la Colonna Mobile Regionale di Protezione Civile, quale articolazione di pronto impiego, in grado di mobilitare rapidamente mezzi ed uomini e fornire adeguata risposta in caso di emergenze, anche di livello internazionale;
- n. X/1123 del 20 dicembre 2013, che ha disposto la ristrutturazione della composizione della Colonna Mobile Regionale, prevedendone, in particolare, la suddivisione in moduli autonomi, attivabili a seconda delle specifiche esigenze di

intervento;

- n. XI/4113 del 21 dicembre 2020, contenente l'aggiornamento dello schema di convenzione da utilizzare per le organizzazioni facenti parte della Colonna Mobile Regionale, con validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022;

Visto il d.d.s. 5907 del 4 maggio 2021 con cui sono state individuate le organizzazioni con cui sottoscrivere le convenzioni per lo svolgimento di attività nell'ambito della colonna mobile regionale di protezione civile, come di seguito elencate:

- Associazione volontari di protezione civile del Gruppo a2a
- Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus;
- Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia;
- Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band FIR-CB - Struttura Regionale Lombardia;
- Parco Lombardo della Valle del Ticino - Gruppo Volontari di protezione civile;
- Orobie Soccorso;
- GVPC AIB Sondrio;
- ODV PC Cesano Maderno;
- GVPC Milano;

Preso atto che nelle more dell'approvazione dei criteri di composizione e le modalità di adesione alla colonna mobile regionale, da redigersi successivamente all'approvazione del nuovo Regolamento regionale del volontariato organizzato di protezione civile, è necessario assicurare la continuità operativa della colonna mobile regionale, nella sua attuale configurazione, derivante dall'applicazione delle sopra citate deliberazioni;

Rilevata la necessità di proroga al 31 dicembre 2023 delle citate convenzioni in essere per la colonna mobile regionale, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2022, con l'applicazione delle stesse condizioni, anche economiche, previste in fase di sottoscrizione, avvenuta nel 2021, ad eccezione del Parco Lombardo della Valle del Ticino per il quale il contributo è rimodulato da 145.000 a 142.000€;

Dato atto che per la copertura economica delle convenzioni da prorogare è disponibile nel bilancio di previsione 2022-2024, per l'annualità 2023, la somma complessiva di euro 509.000,00, suddivisa come segue:

- Capitolo 11.01.104.7893/2023 - euro 367.000,00, di cui:
 - Associazione volontari di protezione civile del Gruppo a2a, codice fiscale n. 97259430151 - euro 105.000,00;
 - Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus, codice fiscale n. 97329810150 - euro 197.000,00;
 - Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97127890156 - euro 12.000,00;
- Federazione Italiana Ricetrasmisisoni Citizen's Band FIR-CB - Struttura Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97258510151 - euro 21.000,00;
- Orobie Soccorso, codice fiscale n. 03475620161 - euro 8.000,00;
- GVPC AIB Sondrio, codice fiscale n. 93004080144 - euro 8.000,00;
- ODV PC Cesano Maderno, codice fiscale n. 91040350158 - euro 8.000,00;
- CVPC Milano, codice fiscale n. 80143010157 - euro 8.000,00;
- Capitolo 11.01.104.10629/2023 - Parco Lombardo della Valle del Ticino - Gruppo Volontari di protezione civile, codice fiscale n. 86004850151 - euro 142.000,00;

Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente della competente struttura della U.O. Protezione Civile l'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;

Dato atto che le risorse non sono destinate allo svolgimento di attività economiche, essendo finalizzate allo svolgimento esclusivo di attività di protezione civile, per il concorso alla salvaguardia della popolazione;

Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Vista la legge regionale del 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

Visti la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i. e il regolamento regionale 2 aprile 2011 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale»;

VISTO, il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione dello stesso nella Missione 11 «Soccorso Civile», Programma 1, Risultato Atteso 176 «Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di Protezione Civile e sostegno ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari»;

Visto il d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate e assunte come proprie le suddette considerazioni e proposte;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di prorogare al 31 dicembre 2023 le seguenti convenzioni sottoscritte ai sensi della delibera del 21 dicembre 2020 n. XI/4113, con gli Enti e le organizzazioni di volontariato nell'ambito della Colonna Mobile Regionale, con l'applicazione delle stesse condizioni, anche economiche, previste in fase di sottoscrizione, ad eccezione del Parco Lombardo della Valle del Ticino per il quale il contributo è rimodulato da 145.000,00 a 142.000,00 €:

- Associazione volontari di protezione civile del Gruppo a2a, codice fiscale n. 97259430151;
- Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus, codice fiscale n. 97329810150;
- Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97127890156;
- Federazione Italiana Ricetrasmittenti Citizen's Band FIR-CB - Struttura Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97258510151;
- Orobie Soccorso, codice fiscale n. 03475620161;
- GVPC AIB Sondrio, codice fiscale n. 93004080144;
- ODV PC Cesano Maderno, codice fiscale n. 91040350158;
- CVPC Milano, codice fiscale n. 80143010157;
- Parco Lombardo della Valle del Ticino - Gruppo Volontari di protezione civile, codice fiscale n. 86004850151;

2. di dare atto che per la copertura economica delle convenzioni da prorogare è disponibile nel bilancio di previsione 2022-2024, per l'annualità 2023, la somma complessiva di euro 509.000,00, suddivisa come segue:

- Capitolo 11.01.104.7893/2023 - euro 367.000,00, di cui:
 - Associazione volontari di protezione civile del Gruppo a2a - euro 105.000,00;
 - Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus - euro 197.000,00;
 - Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia - euro 12.000,00;
 - Federazione Italiana Ricetrasmittenti Citizen's Band FIR-CB - Struttura Regionale Lombardia - euro 21.000,00;
 - Orobie Soccorso - euro 8.000,00;
 - GVPC AIB Sondrio - euro 8.000,00;
 - ODV PC Cesano Maderno - euro 8.000,00;
 - GVPC Milano - euro 8.000,00;
- Capitolo 11.01.104.10629/2023 - Parco Lombardo della Valle del Ticino - Gruppo Volontari di protezione civile - euro 142.000,00;

3. di demandare al dirigente della competente Struttura della U.O. Protezione Civile l'adozione dei conseguenti atti di impegno e liquidazione;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

5. di disporre, altresì, la pubblicazione del presente atto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7571
Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12 art. 1, co. 4) - 56° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009»;

Richiamato in particolare l'articolo 51 del d.lgs. 118/11:

- comma 2 relativo alle variazioni da effettuarsi con delibera di Giunta;
- comma 6 relativo alle variazioni dopo il 30 di novembre;

Visti l'articolo 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico" e in particolare l'art. 1, comma 4 che nell'ambito delle norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione con delibera di Giunta;

Vista la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";

Vista la legge regionale dell'8 agosto 2022, n. 17 «Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. 6865 del 2 agosto 2022 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati con d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla dgr XI/6215 /2022, a seguito della l.c.r.n. 118 del 27 luglio 2022 Assestamento al bilancio di previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 11606 del 3 agosto 2022 "Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 a seguito dell'approvazione della l.c.r.n. 118 del 27 luglio 2022 Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali";

Vista la d.g.r. n. 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della proposta del progetto di legge "Bilancio di previsione 2023-2025" e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Preso atto che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

Rete nazionale DEL REGISTRO TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI (L. 160/2019)

Vista la legge 22 marzo 2019, n. 29 recante "Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che individua le finalità della suddetta Rete nazionale;

Visto l'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022" che prevede che, per le finalità di cui alla sopracitata legge n. 29/2019, sia autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e che le risorse siano ripartite tra le Regioni e le Province autonome secondo modalità individuate con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni;

Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni in data 4 agosto 2021 (Re. Atti n. 123/CSR) ai sensi dell'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, recante modalità di riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 463 della legge n. 160/2019. - Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza dei sistemi sanitari regionali, nella versione diramata il 30 luglio 2021;

Visto il decreto del Ministero della salute del 12 agosto 2021 avente a oggetto: «Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per il perseguimen-

to delle finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione»;

Visto che sulla base del riparto risultano assegnate a Regione Lombardia risorse complessive pari a Euro 107.876,00;

Viste la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022 e la successiva comunicazione di rettifica del 12 dicembre 2022, della UO Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario con la quale, al punto 4, si chiede di allocare le risorse sul bilancio di esercizio 2022 per l'importo di euro 107.876,00 sui seguenti capitoli vincolati di entrata e di spesa:

Capitolo di Entrata 2.0101.01.15188 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA RETE NAZIONALE DEL REGISTRO TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI € 107.876,00 per l'anno 2022

Capitolo di Spesa 13.07.104.15189 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA RETE NAZIONALE DEL REGISTRO TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI € 107.876,00 per l'anno 2022

Pnrr - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURE 1.4.3: ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA E APP IO

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 n. 10160/21 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Dato atto che in relazione agli Avvisi PNRR, Missione 1 - Componente 1, relativi alle misure 1.4.3 per "Servizi e Cittadinanza Digitale" denominati "Adozione piattaforma pagoPA" e "APP IO":

- Regione Lombardia ha presentato le domande per partecipare a due avvisi pubblici in data 07 luglio 2022 e 18 luglio 2022;
- le candidature di Regione Lombardia, successivamente a controlli di ricevibilità e ammissibilità, sono state convalidate ed il Dipartimento ha comunicato l'ammissibilità dei finanziamenti richiesti;
- ai fini della conferma dell'accettazione del procedimento, Regione Lombardia ha staccato i codici CUP (Codice Unico di Progetto) relativi ai progetti per i quali è stato richiesto il finanziamento:
 - Cup e81F22002460006 - M1C1 "Adozione piattaforma pagoPA", per € 260.162,00;
 - Cup e81F22002450006 - M1C1 "APP IO" per € 297.320,00;
- il Dipartimento per la trasformazione digitale ha firmato i seguenti decreti in cui sono indicate le domande ammesse a finanziamento e relativi importi economici:
 - M1C1 "Adozione piattaforma pagoPA" per la quale Regione Lombardia è risultata assegnataria di € 260.162,00 - decreto n. 48 - 2 /2022 - PNRR;
 - M1C1 "APP IO" - PNRR M1C1, per la quale Regione Lombardia è risultata assegnataria di € 297.320,00 - decreto n. 47 - 2 / 2022 - PNRR;

Considerato che:

- il decreto n. 47 - 2/2022 - PNRR «Elenco istanze ammesse a valere sull' avviso pubblico «avviso misura 1.4.3 "adozione app io" altri Enti Maggio 2022»;
- il decreto n. 48 - 2/2022 - «Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Altri Enti Maggio 2022»;

precisano che le attività previste per i progetti finanziati dovranno concludersi entro le tempistiche indicate nell'Allegato 2 dei citati Avvisi, che decorrono dalla data di notifica dei suindicati decreti di finanziamento:

- massimo 6 mesi (180 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento
- massimo 8 mesi (240 giorni) per la migrazione e attivazione dei servizi, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore;

Preso pertanto che le attività relative ai progetti presentati si concluderanno nel 2023;

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

Richiamato inoltre l'articolo 13 «Modalità di erogazione e rendicontazione» dei decreti sopra citati nel quale si stabilisce tra l'altro che:

- il soggetto attuatore inoltra al Dipartimento la domanda di erogazione del finanziamento delle risorse assegnate ad avvenuto inserimento della documentazione richiesta sull'apposito sito PA digitale 2026 (certificato di regolare esecuzione, eventuale checklist applicabile, certificazione di completamento delle attività);
- le domande di rimborso potranno essere inoltrate al Dipartimento a far data dal 15 ottobre 2022;
- il Dipartimento, verificata la corretta alimentazione della Piattaforma ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati, provvede al trasferimento delle risorse;

Dato atto che con i suddetti decreti del Dipartimento Trasformazione Digitale è stato assegnato un finanziamento a favore della Regione Lombardia per un importo totale pari a euro 557.482,00;

Viste la nota prot. n. R1.2022.0151959 del 29 novembre 2022 e la successiva e-mail del 30 novembre 2022 con cui la DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, UO Semplificazione, Trasformazione digitale e Sistemi informativi chiede di istituire i capitoli di entrata e di spesa per stanziare le risorse assegnate per euro 557.482,00 sull'esercizio finanziario 2023, come da cronoprogramma di spesa:

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 4.0200 Contributi agli investimenti

Categoria 4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 15830 PNRR - M1.C1. - 1.4.3. - ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO, PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE con la dotazione finanziaria di € 557.482,00 per l'anno 2023

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1.08 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale

Macroaggregato 202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo 15831 PNRR - M1.C1. - 1.4.3. - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SOFTWARE con la dotazione finanziaria di € 557.482,00 per l'anno 2023

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZIONALE, L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CONSEGUENZA DEGLI ACCADIMENTI IN ATTO NEL TERRITORIO DELL'UCRAINA - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 881/2022

Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022, numero 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina";

Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, numero 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina";

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, numero 21, "Coordina-mento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina" e in particolare l'articolo 31, comma 1, lettera c);

Visto l'articolo 5, comma 4, dell'ordinanza n. 881 del 29 marzo 2022 del Capo del Dipartimento della Protezione civile avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare sul territorio nazionale l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'ucraina" che prevede, fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento alle Regioni, per ciascun soggetto individuato al comma 2 della stessa ordinanza, un rimborso quantificato forfettariamente nella misura di euro 1.520,00 per un massimo di 100.000 unità;

Richiamato l'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011 secondo il quale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari devono essere accertati e impegnati nel perimetro sanitario del bilancio regionale;

Considerato che con comunicazione e-mail del 6 settembre 2022 della Responsabile della Struttura Ragioneria regionale è stato reso noto l'avvenuto trasferimento, in favore di Regione

Lombardia, del contributo di euro 13.594.880,00 da girocontare sul conto di tesoreria della sanità;

Rilevato che l'articolo 5, comma 6, della citata Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile dispone, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedano, sulla contabilità dell'anno 2022, all'apertura di un centro di costo dedicato, garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili;

Vista la nota Protocollo A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022 con la quale - al punto 7. - la UO Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Bilancio e Finanza - chiede di iscrivere le risorse sul bilancio di esercizio 2022 per l'importo di € 13.594.880,00 su capitoli di entrata e di spesa di nuova istituzione, afferenti al perimetro GSA:

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo 15834 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA con la dotazione finanziaria di €13.594.880,00 per l'anno 2022

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Capitolo 15835 TRASFERIMENTI STATALI PER L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA con la dotazione finanziaria di € 13.594.880,00 per l'anno 2022

Pnrr - BORSE DI STUDIO IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE 2022 - 2024

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 n. 10160/21 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 6, Componente 2 del PNRR, Investimento 2.2: "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" - Sub-investimento 2.2 a): "Borse aggiuntive in formazione di medicina generale";

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Visto altresì l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021, nel quale viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso articolo possono accertare, tra l'altro, le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Visto il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari

lari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella «Tabella A» dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», con il quale sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla Missione 6, Componente 2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-misura lettera (a) «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale» per un importo pari ad euro 101.973.006,00;

Richiamato l'articolo 20 del decreto legislativo 118/2011 secondo il quale i rimborsi ricevuti in favore dei rispettivi servizi sanitari devono essere accertati e impegnati nel perimetro sanitario del bilancio regionale;

Visto il decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2021 avente ad oggetto il «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale» per il ciclo formativo triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00, di cui euro 5.136.418,08 assegnati Regione Lombardia;

Richiamata la dgr di variazione di bilancio 5654 del 30 novembre 2021 che ha istituito i relativi capitoli di entrata e di spesa, stanziando il valore arrotondato di euro 1.712.140,00 su ciascun anno del triennio 2021-2023;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 22 settembre 2022 con il quale sono stati assegnati alle Regioni e alle Province autonome per il triennio 2022-2024 euro 33.991.002,00, di cui destinati a Regione Lombardia euro 1.712.139,36 all'anno per complessivi euro 5.136.418,08, destinati alla realizzazione dell'intervento previsto dal Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione M6, Componente C2, Intervento 2.2: "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario" - Sub Misura "Borse aggiuntive in formazione di medicina generale", rinviando a un successivo decreto l'assegnazione delle residue risorse finanziarie;

Vista la nota Protocollo A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022 con la quale - al punto 9. - la UO Risorse Economico- Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Direzione Centrale Bilancio e Finanza - chiede di iscrivere le somme assegnate per ciascuno degli anni 2022 - 2023 e 2024 in base al riparto ministeriale da stanziare sui seguenti capitoli vincolati di entrata e di spesa:

Capitolo di Entrata 2.0105.01.15194 PNRR - ASSEGNAZIONI UE TRAMITE LO STATO PER BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE € 1.712.139,36 per l'anno 2022, € 1.712.139,36 per l'anno 2023, € 1.712.139,36 per l'anno 2024

Capitolo di Spesa 13.07.104.15195 PNRR - TRASFERIMENTI DELLA UE PER BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE € 1.712.139,36 per l'anno 2022, € 1.712.139,36 per l'anno 2023, € 1.712.139,36 per l'anno 2024

Corsi di FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS. N. 26/2014

Richiamato il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici" ed, in particolare, l'articolo 37 "Approcci alternativi" che, al comma 1, prevede "Il Ministro promuove lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto di informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, che non prevedono l'uso di animali o utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2";

Richiamato, inoltre, il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che, all'articolo 41, comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, ha aggiunto la lettera c-bis che prevede, per far fronte all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, uno stanziamento di euro 2.000.000,00 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui il 20 per cento da destinare alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Confe-

renza Stato - Regioni per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

Visto il decreto Ministero della Salute del 10 settembre 2021 (G.U. n.261 del 2-11- 2021) di riparto tra le Regioni e le Province autonome delle somme destinate al finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2014, di cui euro 83.116,88 risultano assegnate a Regione Lombardia;

Vista la d.g.r. n. 5654 del 30 novembre 2021 che ha istituito nel bilancio regionale i capitoli vincolati, afferenti al perimetro GSA, di entrata e di spesa relativi alle assegnazioni in oggetto;

Vista la quietanza n. 1162 del 19 ottobre 2022 di euro 83.116,88;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 2, della UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio Sanitario della Direzione Centrale Bilancio e Finanza con la quale, si chiede la variazione di bilancio per allocare le risorse sul bilancio di esercizio 2022 per l'importo di € 83.116,88, arrotondato a euro 83.117,00, come di seguito indicato:

Capitolo di Entrata 2.0101.02.15190 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS 26/2014 € 83.117,00 per l'anno 2022

Capitolo di Spesa 13.07.104.15191 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS 26/2014 € 83.117,00 per l'anno 2022

RIPARTO INCREMENTO FONDO TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA - (ART 1 CC 450-451, L.178/2020)

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", che all'articolo 18 prevede l'istituzione presso il Ministero della salute del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di favorire l'accesso a tali tecniche ai soggetti di cui all'articolo 5 della medesima legge, disponendo, altresì, che il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato - Regioni;

Visto l'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", che prevede un incremento della dotazione del suddetto Fondo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di riconoscere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, e per consentire l'accesso a tali tecniche alle coppie con infertilità e sterilità ed in particolare a quelle residenti in regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno;

Visto l'articolo 1, comma 451, della legge n.178/2020, che prevede che con decreto del Ministero della salute sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 450 della medesima norma, nel rispetto del limite di spesa previsto;

Visto il decreto del Ministero (DM) della Salute del 05 agosto 2021 (GU n.244 del 12-10- 2021) di attuazione dell'articolo 1, commi 450-451, della legge n. 178/2020, per la definizione del contributo per l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità e la ripartizione dell'importo di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Visto in particolare l'articolo 1 del citato d.m., il quale prevede:

- al comma 3 che "le risorse per l'incremento del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), relative agli anni 2022 e 2023 saranno ripartite applicando i medesimi criteri indicati nel comma 2, aggiornando la popolazione sulla base degli ultimi dati disponibili ISTAT e il numero dei cicli erogati di PMA per milione di donne appartenenti alla sopra citata classe di età e residenti nelle singole regioni sulla base degli ultimi dati disponibili rilevati dal Registro della procreazione medicalmente assistita istituito presso l'Istituto superiore di sanità";
- al comma 4 che "all'erogazione delle somme si procederà con separati provvedimenti a valere sulle somme stanziare sul pertinente capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero della salute per gli anni 2021, 2022 e 2023, con esclusione delle Province autonome di Trento e di Bolzano in ragione di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del de-

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

creto legislativo 19 novembre 2010, n. 252 e dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.;

Vista la quietanza n. 1618 del 2 dicembre 2022 di euro 664.570,28, con la quale è stata versata dal Ministero della Salute a Regione Lombardia la quota per l'anno 2022 del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 3, integrata con mail del 5 dicembre 2022, della UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario con la quale, al fine di stanziare sull'esercizio finanziario 2022 l'importo di euro 664.570,28, si richiede una variazione di bilancio incrementativa in entrata ed in spesa, a valere su capitoli afferenti al perimetro GSA:

Capitolo di Entrata 2.0101.01.6749 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA € 664.570,28 per l'anno 2022

Capitolo di Spesa 13.07.104.8926 CONTRIBUTI DELLO STATO PER FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE € 664.570,28 per l'anno 2022

Payback dispositivi MEDICI

Richiamato il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che, all'art. 11, detta disposizioni in materia di controllo della spesa sanitaria;

Visto l'articolo 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che introduce misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario e, in particolare, il comma 1, lettera c), ed il comma 2, in materia di tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici;

Visto l'articolo 1, comma 131, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha fissato il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici al 4,8% per l'anno 2013 e, a decorrere dall'anno 2014, al 4,4%;

Visto l'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede, in particolare al comma 9, che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale, certificato da apposito decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Pertanto, ciascuna azienda fornitrice dovrà concorrere alle quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;

Visto il decreto del Ministro (DM) della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, (G.U. n. 216 del 15 settembre 2022), che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni;

Visti gli allegati A, B, C e D del citato DM, dai quali risulta che Regione Lombardia è interessata dal rimborso di euro 10.542,00, per il solo anno 2018;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 11, della UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario con la quale, al fine di stanziare sull'esercizio finanziario 2022 l'importo di euro 10.542,00, si richiede una variazione di bilancio incrementativa in entrata ed in spesa, anche attraverso l'istituzione di nuovi capitoli afferenti al perimetro GSA, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.0103 Trasferimenti correnti da Imprese

Categoria 2.0103.02 Altri trasferimenti correnti da imprese

Capitolo 15832 SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI IN ATTUAZIONE DEL PAYBACK con la dotazione finanziaria di € 10.542,00 per l'anno 2022

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

Capitolo 15833 IMPIEGO DELLE SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI Dispositivi medici IN ATTUAZIONE DEL PAYBACK con la dotazione finanziaria di € 10.542,00 per l'anno 2022

Pnc - SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITA' - CLIMA - PROGETTI DI PREVENZIONE VISTI:

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione europea il 30 aprile 2021
- la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 n. 10160/21 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto inoltre il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge del 1° luglio, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti" è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni 2021-2026;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 2 del decreto-legge summenzionato che: individua, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento «Salute, ambiente, biodiversità e clima» collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6-Salute Health del PNRR «Istituzione del Sistema nazionale salute, ambiente e clima» con l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio One Health nella sua evoluzione «Planetary Health» prevede per l'investimento uno stanziamento di euro 51,49 milioni per l'anno 2021, di euro 128,09 milioni per l'anno 2022, di euro 150,88 milioni per l'anno 2023, di euro 120,56 milioni per l'anno 2024, di euro 46,54 per l'anno 2025 e di euro 2,45 milioni di euro per l'anno 2026 per un valore complessivo di euro 500.010.000,00 ;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e finanze del 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 recante disposizioni in materia di «Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)», con il quale sono stati individuati per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali ed intermedi, prevedendo uno specifico programma di investimenti relativo al sistema «Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima», strettamente collegato alla riforma oggetto della Missione 6 ed in linea con un approccio integrato (One Health);

Visto l'avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata "salute-ambiente-biodiversità-clima", pubblicato dal Ministero della Salute DGPREV, in attuazione del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), con riguardo all'investimento 1.4 sopra citato, in data 1° luglio 2022 sul proprio sito;

Vista la scheda progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", di cui all'allegato 1 del menzionato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, nella quale si indicano quali soggetti attuatori dell'intervento, la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute (DGPREV) e l'Istituto Superiore di Sanità, per il complessivo importo di 500.010.000,00 euro in ordine ai seguenti obiettivi di investimento:

- Investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata, per 415.379.000 euro;
- Investimento 1.2: Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale, per 49.511.000 euro;
- Investimento 1.3: Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello universitario, per 6.120.000 euro;
- Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, per 21.000.000 euro;
- Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SN-PA-SNPS, per 8.000.000 euro;

Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2022 con il quale il Ministero della salute, a conclusione della fase della valutazione tecnico-scientifica, nonché in considerazione dell'esito dei controlli amministrativi, ha ammesso al finanziamento 13 progetti, di cui 8 rientranti in AREA A ((da intendersi centrali e prioritari per il sistema sanitario) e 5 in AREA B ((che prevedono azioni ad elevata sinergia con altre istituzioni), per un importo totale pari ad € 20.067.209,10;

Dato atto che tra i progetti ammessi al finanziamento vi sono i progetti proposti dalla Regione Lombardia:

- Area a Linea 1 avente titolo "Monitoraggio abbattimento rischi sanitari Inquinamento indoor (MISSION)", finanziato per euro 2.099.726,00, di seguito "Progetto A1";
- Area b Linea 2 avente titolo "ITWH: sistema gestionale per il benessere e la promozione del Total Worker Health nei luoghi di lavoro", finanziato per euro 700.000,00, di seguito "Progetto B10";

Visti gli Accordi di Collaborazione tra il Ministero della Salute e Regione Lombardia per la realizzazione dei menzionati progetti, con i quali, tra l'altro, vengono formalizzate all'articolo 8 modalità e termini di erogazione del finanziamento, ovvero:

- una prima quota, pari al 20% del finanziamento, di 419.945,19 euro (Progetto A1) e di 140.000,00 euro (Progetto B10), dietro formale richiesta di pagamento unitamente alla formale comunicazione di avvio delle attività e del codice unico progetto;
- una seconda quota, pari al 25% del finanziamento, di 524.931,49 euro (Progetto A1) e di 175.000,00 euro (Progetto B10) entro il 31 dicembre 2023, dietro presentazione di formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione, all'esito positivo delle relazioni periodiche che il soggetto attuatore dovrà inviare al Ministero della salute il quale, in base al conseguimento degli indicatori di avanzamento collegati ai milestone e target associati all'intervento del PNC di riferimento, ed in coerenza con il piano dei pagamenti previsti dall'Accordo di collaborazione, dispone le erogazioni del contributo pubblico in favore della Regione;
- una terza quota, pari al 25% del finanziamento, di 524.931,49 euro (Progetto A1) e di 175.000,00 euro (Progetto B10) entro il 31 dicembre 2024, a seguito del rispetto degli oneri e dei criteri specificamente riportati alla lettera b che precede;
- una quarta quota, pari al 10% del finanziamento, di 209.972,59 euro (Progetto A1) e di 70.000,00 euro (Progetto B10) entro il 31 dicembre 2015, a seguito del rispetto degli oneri e dei criteri specificamente riportati alla lettera b che precede;
- una quinta ed ultima quota, pari al 20% del finanziamento, di 419.945,19 euro (Progetto A1) e di 140.000,00 euro (Progetto B10) dietro presentazione, a conclusione dell'intervento, della relazione e del rendiconto finali, debitamente approvati dal Ministero, unitamente ad una formale richiesta di pagamento e/o relativa ricevuta da parte della Regione;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 8, della UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario con la quale, al fine di stanziare sugli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 l'importo complessivo di euro 2.799.725,98, arrotondato a euro 2.799.726,00, in base alle annualità indicate negli accordi sopra citati, si richiede una variazione di bilancio attraverso l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa afferenti al perimetro GSA:

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 4.0200 Contributi agli investimenti

Categoria 4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 15838 PNC - ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITÀ - CLIMA con la dotazione finanziaria di € 559.945,20 per l'anno 2022, € 699.931,50 per l'anno 2023, € 699.931,50 per l'anno 2024, € 279.972,60 per l'anno 2025, € 559.945,20 per l'anno 2026

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

Capitolo 15839 PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITÀ - CLIMA - PROGETTO MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR con la dotazione finanziaria di € 419.945,20 per l'anno 2022, € 524.931,50 per l'anno 2023, € 524.931,50 per l'anno 2024, € 209.972,60 per l'anno 2025, € 419.945,20 per l'anno 2026

Capitolo 15840 PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 -

Componente 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITÀ - CLIMA - PROGETTO ITWH: SISTEMA GESTIONALE PER IL BENESSERE E LA PROMOZIONE DEL TOTAL WORKER HEALTH NEI LUOGHI DI LAVORO con la dotazione finanziaria di € 140.000,00 per l'anno 2022, € 175.000,00 per l'anno 2023, € 175.000,00 per l'anno 2024, € 70.000,00 per l'anno 2025, € 140.000,00 per l'anno 2026

PNC-SNPS PROGETTI PREVENZIONE

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione europea il 30 aprile 2021;
- la Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 n. 10160/21 relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge del 1° luglio, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti" è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni 2021-2026;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2 del decreto-legge summenzionato che individua, tra gli interventi finanziati con le risorse del piano, l'investimento «Salute, ambiente, biodiversità e clima» collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 Salute Health del PNRR «Istituzione del Sistema nazionale salute, ambiente e clima» con l'obiettivo di definire un nuovo assetto della prevenzione collettiva e sanità pubblica, in linea con un approccio One Health nella sua evoluzione «Planetary Health»;

Vista la scheda progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", di cui all'allegato 1 del menzionato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021, nella quale si indicano quali soggetti attuatori dell'intervento, la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute (DGPREV) e l'Istituto Superiore di Sanità, per il complessivo importo di 500.010.000,00 euro in ordine ai seguenti obiettivi di investimento:

- Investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata, per 415.379.000 euro;
- Investimento 1.2: Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale, per 49.511.000 euro;
- Investimento 1.3: Programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima anche di livello universitario, per 6.120.000 euro;
- Investimento 1.4: Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima, per 21.000.000 euro;
- Investimento 1.5: Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS, per 8.000.000 euro;

Visto il decreto legge del 30 aprile 2022, n. 36 convertito in legge, con modificazioni, dell'art. 1, comma 1, Legge del 20 giugno, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", con il quale, all'articolo 27, è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS) che in cooperazione con il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute croniche, trasmissibili e non trasmissibili, correlate in modo diretto ed indiretto a fattori ambientali e climatici;

Visto il decreto del ministro della Salute del 9 giugno 2022 (GU n.155 del 5-7-2022), con cui sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale di Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS), quali in particolare le Regioni e Province autonome, Istituti zooprofilattici sperimentali, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute;

Viste le "Linee guida e procedure per il censimento degli Enti e delle Strutture di SNPS-SNPA e per la richiesta dei fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di strutture e servizi da finanziare nell'ambito del PNC-PRACSI" trasmesse dall'Istituto Superiore di Sanità in data 5 agosto 2022, con le quali viene:

- esplicitato quale obiettivo dell'investimento il "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata";
- quantificato lo stanziamento complessivo in euro 378.192.659,00, di cui euro 56.147.283,00 destinati a Regione Lombardia;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 6, della UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario con la quale, al fine di stanziare sull'esercizio finanziario 2022 l'importo di euro 56.147.283,00, si richiede una variazione di bilancio tramite istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa afferenti al perimetro GSA:

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 4 Entrate in conto capitale

Tipologia 4.0200 Contributi agli investimenti

Categoria 4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo 15836 PNC - ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA con la dotazione finanziaria di € 56.147.283,00 per l'anno 2022

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

Capitolo 15837 PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA con la dotazione finanziaria di € 56.147.283,00 per l'anno 2022

Pnrr - MISSIONE 6, COMPONENTE 2 - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - STANZIAMENTO RISORSE E MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con Nota LT 161/21 del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 «Salute e resilienza» del richiamato PNRR che, nell'ambito della componente 2 «Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale» prevede l'investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE);

Vista la «Tabella A-PNRR - Italia quadro finanziario per amministrazioni titolari» allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, che prevede per il sub- investimento 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE) l'importo complessivo di euro 1.379.989.999,93, di cui, per i «progetti in essere», un importo pari a euro 569.600.000,00 e per i «nuovi progetti» euro 810.389.999,93;

Preso atto che l'investimento previsto dal PNRR (M6C2 1.3.1) si compone di linee di attività relative a:

a) repository centrale, digitalizzazione documentale, servizi e interfaccia user-friendly, per un importo pari a euro 200.000.000;

b) adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni, per un importo pari a euro 610.389.999,93;

c) utilizzo delle risorse relative ai progetti già in essere del sistema tessera sanitaria e dell'Infrastruttura di interoperabilità nazionale INI, nonché del Fondo investimenti per il FSE per gli anni 2018-2021, per un importo complessivo pari a euro 569.600.000,00, la cui attuazione rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto dell'8 agosto 2022 (GU n.232 del 4-10-2022) del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale, tra l'altro, vengono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome le risorse riferite alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni», nell'ambito dell'investimento PNRR M6C2-1.3., per un importo complessivo di euro 610.389.999,93, così come riportato nell'Allegato 1:

- euro 299.300.000,00, di cui euro 40.189.006,38 a favore di Regione Lombardia, da destinare al potenziamento dell'infrastruttura digitale dei sistemi sanitari, così ripartiti negli esercizi:
 - euro 4.018.900,64 sul 2022;
 - euro 18.085.052,87 sul 2023,
 - euro 14.066.152,23 sul 2024
 - euro 4.018.900,64 sul 2025
- euro 311.089.999,93, di cui euro 47.036.807,98 a favore di Regione Lombardia, da destinare all'incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario, così ripartiti negli esercizi:
 - euro 4.703.680,80 sul 2022,
 - euro 14.615.008,19 sul 2023,
 - euro 14.615.008,19 sul 2024,
 - euro 13.103.110,79 sul 2025;

Vista la d.g.r. di variazione di bilancio 5938 del 07 febbraio 2022, con la quale, tra l'altro, sono stati istituiti il capitolo d'entrata 4.0200.05.15217 "PNRR assegnazioni in capitale della UE, tramite lo Stato - missione 6 - componente 2 - interventi 1.1. digitalizzazione DEA I e II livello e grandi apparecchiature - 1.2 nuovi progetti - 1.3.2. nuovi flussi informativi nazionali" e i capitoli di spesa:

- 13.05.203.15218 relativo all'intervento 1.1 digitalizzazione DEA I e II livello,
- 13.05.203.15219 relativo all'intervento 1.1. grandi apparecchiature,
- 13.05.203.15220 relativo all'intervento 1.2 nuovi progetti,
- 13.05.203.15221 relativo all'intervento 1.3.2 nuovi flussi informativi nazionali;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 10, con cui la UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario ha richiesto:

- la modifica dell'oggetto del capitolo di entrata 4.0200.05.15217, per una precisa rispondenza alle diverse linee di intervento del PNRR, come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- una variazione di bilancio al fine di stanziare sugli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025 l'importo complessivo di euro 87.225.814,36, anche attraverso:
 - l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa in capitale, afferente al perimetro GSA, connessi al capitolo di entrata 4.0200.05.15217;
 - l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata e di un nuovo capitolo di spesa corrente, afferenti al perimetro GSA:

Risorse in capitale

Capitolo di Entrata 4.0200.05.15217 PNRR ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI Progetti - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI € 4.018.900,64 per l'anno 2022, € 18.085.052,87 per l'anno 2023, € 14.066.152,23 per l'anno 2024, € 4.018.900,64 per l'anno 2025

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari Titolo 2 Spese in conto capitale Macroaggregato 203 Contributi agli investimenti

Capitolo 15844 PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI con la dotazione finanziaria di € 4.018.900,64 per l'anno 2022, € 18.085.052,87 per l'anno 2023, € 14.066.152,23 per l'anno 2024, € 4.018.900,64 per l'anno 2025

Risorse correnti**Nuovi Capitoli di Entrata**

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali

Capitolo 15846 PNRR ASSEGNAZIONI CORRENTI DELLA UE TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - COMPETENZE DIGITALI PROFESSIONISTI SISTEMA SANITARIO con la dotazione finanziaria di € 4.703.680,80 per l'anno 2022, € 14.615.008,19 per l'anno 2023, € 13.103.110,79 per l'anno 2025

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

Titolo 1 Spese correnti

Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

Capitolo 15845 PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - COMPETENZE DIGITALI PROFESSIONISTI SISTEMA SANITARIO con la dotazione finanziaria di € 4.703.680,80 per l'anno 2022, € 14.615.008,19 per l'anno 2023, € 14.615.008,19 per l'anno 2024, € 13.103.110,79 per l'anno 2025

EXTRAFONDO - DM SALUTE 30 OTTOBRE 2021 - COVID IN ACQUE REFLUE

Richiamata la raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021 «relativa a un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue nell'UE»;

Richiamato, inoltre, il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto l'art. 34 del citato decreto n. 73/2021, ed in particolare:

Il comma 4, con il quale è autorizzata la spesa di euro 5.800.000 per l'attuazione della raccomandazione (UE) summenzionata, di cui euro 2.500.000 per l'anno 2021 ed euro 3.300.000 per l'anno 2022;

Il comma 5, che stabilisce che le attività di sorveglianza di cui al comma 4 sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente;

Visto il decreto del Ministero della Salute del 30 ottobre 2021 (GU n.294 del 11-12- 2021), con il quale vengono ripartite fra le regioni e le province autonome le risorse necessarie alle attività in parola, per un importo complessivo di euro 4.845.000,00, di cui euro 336.279,07 quale quota a favore di Regione Lombardia come riportato nell'Allegato 1;

Visto in particolare l'art. 3 del citato d.m., recante "Modalità di riparto delle risorse", il quale prevede:

- al comma 2 che entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto in G.U., le regioni e province autonome inviano al Ministero, formale adesione al sistema di sorveglianza in questione, e il Ministero eroga entro i successivi sessanta giorni, le risorse riferite all'anno 2021;
- al comma 3 che l'ISS trasmette al Ministero una relazione illustrativa del primo semestre di attività entro il 30 aprile 2022; il Ministero, valutata positivamente la relazione, entro il 30 giugno 2022, eroga il 70% delle risorse dell'anno 2022;
- al comma 4 che l'ISS trasmette al Ministero la relazione conclusiva dei primi dodici mesi di attività entro il 31 ottobre 2022. Il Ministero, valutata positivamente tale relazione, entro il 31 dicembre 2022 eroga il restante 30% (saldo) delle risorse del 2022;

Vista la nota prot. A1.2022.0929798 del 21 novembre 2022, punto 5, della UO Risorse Economico Finanziarie del Sistema

Socio-Sanitario con la quale, al fine di stanziare sull'esercizio finanziario 2022 l'importo di euro 336.279,07, arrotondato a euro 336.280,00, si richiede una variazione di bilancio incrementativa in entrata ed in spesa, anche attraverso l'istituzione di nuovi capitoli afferenti al perimetro GSA, come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Nuovi Capitoli di Entrata

Titolo 2 Trasferimenti correnti

Tipologia 2.0101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria 2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo 15841 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE ACQUE REFLUE con la dotazione finanziaria di € 336.280,00 per l'anno 2022

Nuovi Capitoli di Spesa

Missione 13 Tutela della salute

Programma 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria Titolo 1 Spese correnti Macroaggregato 104 Trasferimenti correnti

Capitolo 15842 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE ACQUE REFLUE - SERVIZI SANITARI con la dotazione finanziaria di € 276.449,00 per l'anno 2022

Macroaggregato 103 Acquisto di beni e servizi

Capitolo 15843 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE ACQUE REFLUE - SERVIZI SANITARI con la dotazione finanziaria di € 59.831,00 per l'anno 2022

PRELIEVO FONDO RIPRESA ECONOMICA - DG SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e sue successive modifiche e integrazioni, che all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica" (capitolo 20.03.205.14324) per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto che ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge regionale 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 («I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste possono essere disposti con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 dicembre di ciascun anno») e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Preso atto inoltre che con legge di bilancio n. 27/2020 sono stati istituiti i capitoli 20.03.205.15078 "Fondo per interventi per la ripresa economica - Integrazione interventi a pubblico" e 20.03.205.15079 "Fondo per interventi per la ripresa economica - integrazione interventi a privati" per il finanziamento di ulteriori investimenti di natura pubblica e privata;

Richiamate:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", ed in particolare l'art. 5, che introduce e definisce i Distretti del Commercio, quali ambiti territoriali nei quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali, e che prevede, da parte di Regione Lombardia, interventi finalizzati al sostegno, anche economico, di tali Distretti;
- la d.g.r. n. 6182 del 28 marzo 2022, con cui sono stati approvati i criteri applicativi per la misura "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024", prevedendo la concessione agli enti locali membri di un Distretto del Commercio lombardo riconosciuto di un contributo composto da:

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

- una quota di contributo diretto agli enti locali in conto capitale per investimenti da questi sostenuti;
- una quota di contributo diretto agli enti locali di parte corrente per spese da questi sostenute;
- una quota di risorse in conto capitale per l'erogazione da parte degli enti locali di aiuti alle imprese del Distretto;

Preso atto che:

- le risorse richieste, di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, sono destinate a soddisfare integralmente le istanze di contributo in conto capitale diretto per gli enti locali presentate a valere sul bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" per interventi di arricchimento del patrimonio pubblico, che non è stato possibile finanziare con la graduatoria approvata col decreto 17508 del 30 novembre 2022;
- la graduatoria del bando ha ammesso a finanziamento 151 progetti e 85 di questi progetti hanno ottenuto un punteggio pari o superiore alla soglia minima di eccellenza che consente entità maggiori di contributo;
- di questi, solo 53 hanno potuto ottenere, rispetto alla quota di contributo diretto agli enti locali in conto capitale per investimenti finalizzati ad arricchire il patrimonio pubblico, l'importo di contributo richiesto, in ragione dell'esaurimento della dotazione riservata ai "Progetti di eccellenza";
- i rimanenti 32 hanno ottenuto un importo inferiore al richiesto, pur avendo raggiunto la soglia minima di eccellenza;
- le corrispondenti richieste non soddisfatte ammontano a euro 10.079.752,00 e, con risorse disponibili presso la Direzione Generale Sviluppo Economico sul bilancio 2023 è possibile coprire fino a euro 7.625.453,61;

Vista la nota protocollo O1.2022.0028411 del 6 dicembre 2022 con cui la DG Sviluppo economico chiede di prelevare euro 2.454.298,39 dal "Fondo per interventi per la ripresa economica" da allocare nell'esercizio finanziario 2023 sul capitolo 14.01.203.14677 «Contributi alle amministrazioni locali per l'attrattività e la competitività dei territori e delle imprese - accordi Arest» per dare totale copertura alle richieste di contributo pervenute, aumentando la dotazione finanziaria del bando la cui delibera verrà proposta all'approvazione della Giunta del 15 dicembre 2022:

Capitolo di Spesa 14.01.203.14677 CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ATTRATTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEI TERRITORI E DELLE IMPRESE € 2.454.298,39 per l'anno 2023

Capitolo di Spesa 20.03.205.15078 FONDO PER INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - INTEGRAZIONE INTERVENTI A PUBBLICO - € 2.454.298,39 per l'anno 2023

MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO - DG SVILUPPO ECONOMICO

Vista la d.g.r. di variazione di bilancio 6287 del 26 aprile 2022 con cui sono stati istituiti i capitoli di entrata e spesa relativi ai rientri dei fondi MIUR FESR 2007-2013, gestiti da Finlombarda, da destinare a progetti di ricerca e innovazione a favore delle PMI;

Vista la descrizione del capitolo di entrata 4.0500.03.15326 «recupero risorse MIUR- FESR 2007-2013 da società controllate»;

Valutato di dover modificare la descrizione del capitolo come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in quanto trattati di rimborsi prestiti e garanzie non escusse;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale";

Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 e agli esercizi successivi le variazioni indicate agli allegati A e B della presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di modificare per le motivazioni sopra citate la descrizione dei capitoli, di entrata 4.0500.03.15326 e 4.0200.05.15217 come da allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

4. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

ALLEGATO A

RETE NAZIONALE DEL REGISTRO TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI (L.160/2019)
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

15188 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA RETE NAZIONALE DEL REGISTRO TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 107.876,00	€ 107.876,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
104 Trasferimenti correnti

15189 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER LA RETE NAZIONALE DEL REGISTRO TUMORI E DEI SISTEMI DI SORVEGLIANZA DEI SISTEMI SANITARI REGIONALI

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 107.876,00	€ 107.876,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURE 1.4.3.: ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA E APP IO
Stato di previsione delle entrate:
4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

15830 PNRR - M1.C1. - 1.4.3. - ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO, PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00	€ 0,00	€ 557.482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
1.08 Statistica e sistemi informativi
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

15831 PNRR - M1.C1. - 1.4.3. - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE PER SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE - SOFTWARE

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 0,00	€ 0,00	€ 557.482,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PNNR - BORSE DI STUDIO IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE 2022 - 2024
Stato di previsione delle entrate:
2.0105.01 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea

15194 PNNR - ASSEGNAZIONI UE TRAMITE LO STATO PER BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36

Stato di previsione delle spese:
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
104 Trasferimenti correnti

15195 PNNR - TRASFERIMENTI DELLA UE PER BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN FORMAZIONE DI MEDICINA GENERALE

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36	€ 1.712.139,36

CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS. N. 26/2014
Stato di previsione delle entrate:
2.0101.02 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

15190 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS 26/2014

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 83.117,00	€ 83.117,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:
13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria
104 Trasferimenti correnti

15191 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER GLI OPERATORI DEGLI STABILIMENTI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 2 D.LGS 26/2014

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 83.117,00	€ 83.117,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RIPARTO INCREMENTO FONDO TECNICHE DI PROCREAZIONE ASSISTITA - (ART 1 CC 450-451, L.178/2020)

15832 SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI IN ATTUAZIONE DEL PAYBACK

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 10.542,00	€ 10.542,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

13.01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

104 Trasferimenti correnti

15833 IMPIEGO DELLE SOMME VERSATE DALLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI IN ATTUAZIONE DEL PAYBACK

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 10.542,00	€ 10.542,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PNC - SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITA' - CLIMA - PROGETTI PREVENZIONE

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.01 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

15838 PNC - ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITÀ - CLIMA

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 559.945,20	€ 559.945,20	€ 699.931,50	€ 699.931,50	€ 699.931,50	€ 699.931,50

Stato di previsione delle spese:

13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

203 Contributi agli investimenti

15839 PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE- BIODIVERSITÀ - CLIMA - PROGETTO MONITORAGGIO ABBATTIMENTO RISCHI SANITARI INQUINAMENTO INDOOR

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 419.945,20	€ 419.945,20	€ 524.931,50	€ 524.931,50	€ 524.931,50	€ 524.931,50

15840 PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITÀ - CLIMA - PROGETTO ITWH: SISTEMA GESTIONALE PER IL BENESSERE E LA PROMOZIONE DEL TOTAL WORKER HEALTH NEI LUOGHI DI LAVORO

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00

PNRR - MISSIONE 6, COMPONENTE 2 - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - STANZIAMENTO RISORSE E MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO

Risorse in capitale

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

15217 PNRR ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 4.018.900,64	€ 4.018.900,64	€ 18.085.052,87	€ 18.085.052,87	€ 14.066.152,23	€ 14.066.152,23

Stato di previsione delle spese:

13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

203 Contributi agli investimenti

15844 PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 4.018.900,64	€ 4.018.900,64	€ 18.085.052,87	€ 18.085.052,87	€ 14.066.152,23	€ 14.066.152,23

Risorse correnti

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

15846 PNRR ASSEGNAZIONI CORRENTI DELLA UE TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - COMPETENZE DIGITALI PROFESSIONISTI SISTEMA SANITARIO

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 4.703.680,80	€ 4.703.680,80	€ 14.615.008,19	€ 14.615.008,19	€ 14.615.008,19	€ 14.615.008,19

Stato di previsione delle spese:

13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

104 Trasferimenti correnti

15845 PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - COMPETENZE DIGITALI PROFESSIONISTI SISTEMA SANITARIO

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 4.703.680,80	€ 4.703.680,80	€ 14.615.008,19	€ 14.615.008,19	€ 14.615.008,19	€ 14.615.008,19

EXTRAFONDO - DM SALUTE 30.10.2021 - COVID IN ACQUE REFLUE

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

15841 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE ACQUE REFLUE

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 336.280,00	€ 336.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

13.07 **Ulteriori spese in materia sanitaria**

103 **Acquisto di beni e servizi**

15843 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE ACQUE REFLUE - SERVIZI SANITARI

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 59.831,00	€ 59.831,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

104 **Trasferimenti correnti**

15842 CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA SORVEGLIANZA SISTEMATICA DEL SARS-COV-2 E DELLE SUE VARIANTI NELLE ACQUE REFLUE

2022		2023		2024	
Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa
€ 276.449,00	€ 276.449,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

DISPOSIZIONI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZIONALE, L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE IN CONSEGUENZA DEGLI ACCADIMENTI IN ATTO NEL TERRITORIO DELL'UCRAINA - ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 881/2022

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 **Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**

15834 ASSEGNAZIONI DELLO STATO PER L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 13.594.880,00	€ 13.594.880,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

13.07 **Ulteriori spese in materia sanitaria**

103 **Acquisto di beni e servizi**

15835 TRASFERIMENTI STATALI PER L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE DELL'UCRAINA

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 13.594.880,00	€ 13.594.880,00	€ 0,00	€ 0,00

PRELIEVO FONDO RIPRESA ECONOMICA - DG SVILUPPO ECONOMICO

Stato di previsione delle spese:

14.01 **Industria, PMI e Artigianato**

203 **Contributi agli investimenti**

14677 CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER L'ATTRATTIVITA' E LA COMPETITIVITA' DEI TERRITORI E DELLE IMPRESE

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	€ 0,00	€ 2.454.298,39	€ 0,00

20.03 **Altri fondi**

205 **Altre spese in conto capitale**

15078 FONDO PER INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - INTEGRAZIONE INTERVENTI A PUBBLICO

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	€ 0,00	- € 2.454.298,39	€ 0,00

15840 -PNC - CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 PROMOZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICERCA APPLICATA CON APPROCCI MULTIDISCIPLINARI IN SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO SALUTE - AMBIENTE - BIODIVERSITÀ - CLIMA - PROGETTO ITWH: SISTEMA GESTIONALE PER IL BENESSERE E LA PROMOZIONE DEL TOTAL WORKER HEALTH NEI LUOGHI DI LAVORO

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
€ 70.000,00	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

PNRR - MISSIONE 6, COMPONENTE 2 - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO - STANZIAMENTO RISORSE E MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO

Risorse in capitale

Stato di previsione delle entrate:

4.0200.05 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

15217 -PNRR ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
€ 4.018.900,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

203 Contributi agli investimenti

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

 15844 -PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI -
POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
€ 4.018.900,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Risorse correnti

Stato di previsione delle entrate:

2.0101.01 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

 15846 -PNRR ASSEGNAZIONI CORRENTI DELLA UE TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTO 1.3.1.B ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE
REGIONI - COMPETENZE DIGITALI PROFESSIONISTI SISTEMA SANITARIO

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
€ 13.103.110,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044
€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Stato di previsione delle spese:

13.05 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

104 Trasferimenti correnti

ALLEGATO C

CAPITOLO DI ENTRATA	NUOVA DENOMINAZIONE CAPITOLO	PRECEDENTE DENOMINAZIONE CAPITOLO	DIREZIONE
4.0200.05.15217	PNRR ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI - 1.3.1(b) ADOZIONE E UTILIZZO FSE DA PARTE DELLE REGIONI - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI	PNRR ASSEGNAZIONI IN CAPITALE DELLA UE, TRAMITE LO STATO - MISSIONE 6 - COMPONENTE 2 - INTERVENTI 1.1. DIGITALIZZAZIONE DEA I E II LIVELLO E GRANDI APPARECCHIATURE - 1.2 NUOVI PROGETTI - 1.3.2. NUOVI FLUSSI INFORMATIVI NAZIONALI	BILANCIO E FINANZA
4.0500.03.15326	RIENTRI FONDI MIUR - FESR 2007-2013 DA SOCIETÀ CONTROLLATE	RECUPERO RISORSE MIUR - FESR 2007-2013 DA SOCIETÀ CONTROLLATE	SVILUPPO ECONOMICO

D.g.r. 15 dicembrem 2022 - n. XI/7572
Variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 - Fondo per la
copertura dei residui perenti - 2° provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il Decreto Legislativo del d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs.118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009», e in particolare l'art. 60 relativo all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione per la copertura della reiscrizione dei residui perenti;

Visti l'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale;

Rilevato che, secondo quanto previsto dall'art.6, comma 7 della legge regionale n. 12/12 «Assessment al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali in applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziante sui capitoli a bilancio destinati alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili ma sono oggetto di prelievo e sono riallocabili sui capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del piano dei conti;

Rilevato, inoltre, che il d.lgs. 118/11 prevede all'articolo 51:

- comma 2, lett. g) che le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti debbano essere effettuate con provvedimento della Giunta;
- comma 6, lett. e) che possono essere approvati dopo il 30 novembre i prelievi per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

Visto l'Accordo di Programma tra Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comunità montana Valsassina, Valvarrone, Val D'Esino e Riviera, Comune di Casargo per l'attuazione di opere, interventi e programmi per il recupero ed il pieno utilizzo del complesso immobiliare «Ex colonia montana G.I. località Piazza» di Casargo sede del Centro di Formazione Professionale Alberghiero Regionale;

Visto il d.p.g.r. 27 luglio 1999, n.36525, integrato con d.p.g.R. 13 dicembre 2004, n. 22582 (1° atto integrativo) di approvazione dell'accordo su indicato;

Visto l'impegno perente n. 6072/2007, pari a euro 26.577,28, avente ad oggetto «Attuazione di opere interventi e programmi per il recupero e pieno utilizzo del complesso immobiliare 'ex colonia montana' in località 'Piazza' di Casargo, sede del CFP alberghiero regionale» assunto sul capitolo di spesa 1.05.202.1045 «Manutenzione straordinaria immobili adibiti a centri di formazione professionale, residenza universitaria» con decreto n. 10518 del 24 settembre 2007;

Preso atto, da parte della Direzione Generale Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione:

- della determina n. 14 del 13 febbraio 2019 del Comune di Casargo che approva e liquida la fattura n. 4-2019-FE del 21 gennaio 2019 della ditta ETS Life s.r.l. di Prata Camporotondo (SO) per l'importo di euro 26.162,90 relativa all'esecuzione delle opere integrative e di miglioria presso la sala conferenze e la sala pranzo del 4° livello della palazzina polifunzionale e all'ampliamento dell'impianto elettrico per un sistema di videoprotezione e la sistemazione di serramenti presso il C.F.P.A. di Casargo;
- dei mandati di pagamento del comune di Casargo per un totale complessivo di € 26.162,90;
- della rendicontazione finale degli interventi e della consegna del CPI e del Certificato di agibilità da cui emerge la necessità di erogare l'importo di € 26.162,90 a saldo di quanto dovuto al Comune di Casargo per le opere sopra indicate;

Preso atto della nota prot n. 7054/2022 del 10 ottobre 2022 con la quale il Comune di Casargo chiede alla Direzione Generale Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione la liquidazione a suo favore della somma anticipata per gli interventi sopra indicati;

Visto il decreto n. 16409 del 16 novembre 2022 con cui sono stati reiscritti sul capitolo 20.01.205.735 «Residui perenti di spese in conto capitale» euro 26.162,90 per poter procedere al successivo prelievo dal fondo stesso a favore del capitolo 1.05.202.1045 come richiesto con nota prot. Q1.2022.0003154 del 25 ottobre 2022 dalla Direzione generale Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione;

Considerato quindi che occorre procedere, per consentire la liquidazione in favore del comune di Casargo di quanto ancora spettante, al prelievo dal capitolo 20.01.205.735 come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Vista la d.g.r. n. 5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio finanziario gestionale 2022-2024»;

Vista la d.g.r. n. 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della proposta del progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022 e successivi;

Verificato da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022-2024, nonché al documento tecnico di accompagnamento, le variazioni di cui all'allegato A che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);

3. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

4. di pubblicare copia del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

ALLEGATO A

Stato di previsione delle spese:

1.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

1045 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ADIBITI A CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, RESIDENZA UNIVERSITARIA

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 26.162,90	€ 26.162,90	€ 0,00	€ 0,00

20.01 Fondo di riserva

205 Altre spese in conto capitale

735 RESIDUI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
- € 26.162,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

VARIAZIONI DEL FONDO CASSA

20.01 Fondo di riserva

110 Altre spese correnti

736 FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA

2022		2023	2024
Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
€ 0,00	- € 26.162,90	€ 0,00	€ 0,00

D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7577**Deferenze in merito alla manifestazione internazionale «European Master Games 2027» ora «Master Open Series 2027»**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:

- l'art. 1 che individua, tra le altre, le finalità di diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e la promozione dell'attrattività dei territori montani;
- l'art. 2 secondo cui la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche con il coinvolgimento degli enti locali;
- l'art. 3 ove è previsto che la Giunta regionale sostiene e promuove manifestazioni sportive di rilevanza regionale, nazionale e internazionale, in special modo di quelle che promuovono e valorizzano l'attrattività del territorio lombardo;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare:

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018 - n. XI/64, che alla Missione 6 «Politiche giovanili sport e tempo libero» valorizza l'azione di sostegno regionale per promuovere lo sport e gli eventi ad esso associati con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, ma anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia, consolidando le opportunità turistiche locali anche verso nuovi target di clientela in ottica di incoming;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) nonché la Nota al Documento di Economia e Finanza regionale 2021 - NADEF (d.g.r. n. 5486 del 8 novembre 2021 «Integrazione alla nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale - NADEF 2021») che nell'ambito del «Rilancio dell'Attrattività Turistica della Regione Lombardia», definisce:
 - «lo sport nonché le manifestazioni e gli eventi sportivi di rilievo nazionale, europeo e internazionale saranno fattori di promozione e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo» richiamando, pertanto, l'importanza della promozione di eventi e manifestazioni culturali e sportive come volano per il sostegno all'attrattività territoriale della Lombardia, in un quadro più complessivo di rilancio del territorio;
 - lo sport e i suoi aspetti valoriali, le manifestazioni e gli eventi sportivi di rilievo nazionale, europeo e internazionale quali fattori di promozione di corretti stili di vita, attrattività e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2022 - valido per il triennio 2023/2025 (d.g.r. 6560 del 30 giugno 2022) di conferma che l'azione regionale proseguirà nello sviluppo di interventi per la valorizzazione e attrattività dello sport e del territorio anche in un'ottica di preparazione e promozione dei Giochi Olimpici invernali del 2026;

Vista la d.c.r. n. 2527 del 27 luglio 2022 «Approvazione delle linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014 n. 26» con cui, tra l'altro, Regione Lombardia riconosce il ruolo dei grandi eventi sportivi quale strumento di promozione della pratica sportiva, grazie al richiamo che esercitano sia in termini di partecipazione di pubblico sia di risonanza mediatica e sostiene finanziariamente la realizzazione di iniziative, manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale;

Considerato pertanto:

- sulla base delle motivazioni e indicazioni espresse dai citati documenti di programmazione, di promuovere iniziative sportive che vadano anche nell'ottica dello sviluppo dell'attrattività del territorio lombardo;
- che le politiche di Regione Lombardia sono da sempre orientate ad ospitare grandi eventi che possano favorire la forte vocazione internazionale dei territori;

Preso atto che:

- gli European Masters Games 2027 sono una manifestazione multisportiva per atleti master (Over-30), organizzata ogni quattro anni dalla International Masters Games Association (IMGA), associazione internazionale senza scopo di lucro riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale

(CIO) con sede a Losanna, in Svizzera;

- la manifestazione sportiva si svolgerà nel 2027 nelle province di Varese, Como e Lecco selezionate in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale utilizzando l'impiantistica già esistente e individuando località raggiungibili anche con il trasporto pubblico (treni regionali e bus) oltre che per l'ospitalità;
- l'adesione all'iniziativa richiede la sottoscrizione, da parte delle località ospitanti, dell'Host City Contract proposto dall'International Masters Games Association (Imga);

Considerato che la realizzazione degli «European Master games 2027» rappresenta un'importante occasione per valorizzare il territorio lombardo, Regione Lombardia ha:

- espresso interesse ad ospitare tale manifestazione con nota prot. A1.2022.0415468 del 25 maggio 2022 inviata ad IMGA;
- presentato all'IMGA una proposta progettuale denominata «Como Lake 2027» che è stata selezionata, in data 17 ottobre 2022, per ospitare i prossimi European Masters Games 2027;
- garantito ad IMGA, con nota protocollo A1.2022.0699207 del 3 ottobre 2022, il pagamento del fee di 800.000 euro, rateizzati come previsto dal Host City Contract (€ 200.000 nel 2022, € 200.000 nel 2025, € 200.000 nel 2026 e € 200.000 nel 2027) che verrà sottoscritto dalle località ospitanti;

Preso atto altresì che:

- il Comune di Lecco, come risulta dalla nota prot.n. N1.2022.0034044 del 17 novembre 2022 e debitamente sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni capoluogo, assume il ruolo di capofila nei confronti degli altri attori istituzionali coinvolti in ordine alla corresponsione da parte di Regione Lombardia della quota di fee così come da nota agli atti della Direzione;
- l'IMGA, come risulta dalla nota prot.n. N1.2022.0034104 del 22 novembre 2022, ha formalizzato l'assegnazione a Regione Lombardia degli European Master Games 2027 e informa della nuova denominazione della manifestazione: «Open Masters Series 2027»;

Valutato che tale manifestazione risulta coerente con il quadro programmatico di Regione Lombardia che sostiene la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte le discipline olimpiche e paraolimpiche, nonché le discipline sportive associate con l'obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta, ma anche come strumento di promozione della visibilità e dell'attrattività dei territori e dello sviluppo della loro economia;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) ed in particolare il punto 2. NOZIONE DI IMPRESA E DI ATTIVITÀ ECONOMICA;

Ritenuto pertanto di sostenere il Comune di Lecco, ente capofila degli «European Master games ora «Open Masters Series 2027» nella realizzazione della manifestazione tramite il pagamento degli oneri di partecipazione pari a complessivi 800.000,00 euro con cui non viene riconosciuta altra spesa o remunerata ulteriori esigenze connesse alla realizzazione della manifestazione, che trovano copertura a valere sul capitolo 6.1.104.7852 delle seguenti annualità:

- € 200.000 sull'esercizio 2022;
- € 200.000 sull'esercizio 2025;
- € 200.000 sull'esercizio 2026;
- € 200.000 sull'esercizio 2027;

Rilevato che nella d.g.r. n. 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della proposta del progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento tecnico di accompagnamento» sono previste le risorse necessarie a dare copertura alle quote di Fee per gli anni 2025, 2026 e 2027 a valere sul capitolo 6.1.104.7852 «Trasferimenti alle Amministrazioni Locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»;

Considerato che il pagamento degli oneri di partecipazione non rilevano ai fini dell'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato poiché rientra nell'ambito dell'esercizio della potestà pubblica dell'Ente;

Dato atto:

- che l'organizzazione dell'evento assume connotati particolarmente impegnativi in relazione alla complessità della

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

manifestazione, al suo rilievo internazionale, alla connessa presenza dei media;

- che le esigenze legate all'ospitalità da garantire, alle manifestazioni collaterali in programma, all'accessibilità, agli apparati che garantiscono la sicurezza coinvolgono non i comuni di Como, Lecco e Varese e ma anche le località vicine, le comunità locali e gli enti territoriali e le istituzioni competenti;

Ritenuto pertanto opportuno approvare lo schema di convenzione (allegato A) tra Regione Lombardia e il Comune di Lecco, ente capofila degli «European Master games 2027» ora «Open Masters Series 2027», allegato parte integrante della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostenere il comune di Lecco, ente capofila degli «European Master games 2027» ora «Open Masters Series 2027» nella realizzazione della manifestazione tramite il pagamento degli oneri di partecipazione pari a complessivi 800.000,00 euro, spesa che trova copertura, previa approvazione della Legge di bilancio 2023/2025, sul capitolo 6.01.104.007852 «Trasferimenti alle Amministrazioni locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» a valere sui seguenti esercizi finanziari:

- € 200.000 sull'esercizio 2022;
- € 200.000 sull'esercizio 2025;
- € 200.000 sull'esercizio 2026;
- € 200.000 sull'esercizio 2027;

2. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e il Comune di Lecco, ente capofila degli «European Master games 2027» ora «Open Masters Series 2027», allegato A parte integrante della presente deliberazione;

3. di demandare al Direttore di Funzione Specialistica Sport e Grandi Eventi Sportivi nell'Area Programmazione e Relazioni Esterne della Presidenza la sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2 e l'assunzione di ogni successivo atto conseguente alla presente deliberazione;

4. di demandare al Dirigente competente l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Comune di Lecco;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dr. Simone Rasetti, nella sua qualità di Direttore della Funzione specialistica "Sport e Grandi Eventi Sportivi", - Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne - Direzione Generale Presidenza

e

COMUNE LECCO, con sede a Lecco in via codice fiscale rappresentato dal suo Sindaco, Sig. Ente Capofila per tutti i fini del presente documento;

PREMESSO CHE

- gli European Masters Games 2027 sono una manifestazione multisportiva per atleti master (Over-30), organizzata ogni quattro anni dalla International Masters Games Association (IMGA), associazione internazionale senza scopo di lucro riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (CIO) con sede a Losanna, in Svizzera;
- Regione Lombardia ha:
 - espresso interesse ad ospitare tale manifestazione con nota prot. A1.2022.0415468 del 25/05/2022 inviata ad IMGA;
 - presentato all'IMGA una proposta progettuale denominata "Como Lake 2027" che è stata selezionata, in data 17 ottobre 2027, per ospitare i prossimi European Masters Games 2027;
 - garantito ad IMGA, con nota protocollo A1.2022.0699207 del 03/10/2022, il pagamento del fee di 800.000 euro, rateizzati come previsto dal Host City Contract (€ 200.000 nel 2022, € 200.000 nel 2025, € 200.000 nel 2026 e € 200.000 nel 2027) che verrà sottoscritto dalle località ospitanti;
- che la manifestazione sportiva si svolgerà nel 2027 nelle province di Varese, Como e Lecco selezionate in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale utilizzando l'impiantistica già esistente e individuando località raggiungibili anche con il trasporto pubblico (treni regionali e bus) oltre che per l'ospitalità;
- che l'adesione all'iniziativa richiede la sottoscrizione, da parte delle località ospitanti, dell'Host City Contract, sopra richiamato, proposto dall'International

Masters Games Association (Imga);

- che il Comune di Lecco, come risulta dalla nota trasmessa in data 17 novembre 2022 prot.n. N1.2022.0034044, sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni capoluogo, assume il ruolo di capofila nei confronti degli altri attori istituzionali coinvolti in ordine alla corresponsione da parte di Regione Lombardia della quota di fee così come da nota agli atti della Direzione;
- che l'IMGA, come risulta dalla nota prot.n. N1.2022.0034104 del 22/11/2022, ha formalizzato l'assegnazione a Regione Lombardia degli European Master Games 2027 e informa della nuova denominazione della manifestazione: "Open Masters Series 2027";

PREMESSO, infine,

- che la realizzazione degli European Masters Games 2027, ora "Open Masters Series 2027", rappresenta un'importante occasione per valorizzare il territorio lombardo;
- che Regione Lombardia sosterrà con risorse proprie la spesa relativa al fee di 800.000,00 euro che sarà trasferita al Comune capofila secondo il principio dell'esigibilità della spesa e previa definizione di apposita convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione Lombardia e il Comune di Lecco in ordine alla corresponsione della quota di fee per ospitare gli European Masters Games 2027 ora "Open Masters Series 2027";

ART. 2 DESCRIZIONE E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

Gli "European Masters Games 2027" ora "Open Masters Series 2027" sono una manifestazione multisportiva per atleti master (Over-30), organizzata ogni quattro anni dalla International Masters Games Association (IMGA), associazione internazionale senza scopo di lucro riconosciuta dal Comitato olimpico internazionale (CIO) con sede a Losanna, in Svizzera. Tale manifestazione sportiva si svolgerà nel 2027 nelle province di Varese, Como e Lecco selezionate in un'ottica di sostenibilità economica e ambientale utilizzando l'impiantistica già esistente e individuando località

raggiungibili anche con il trasporto pubblico (treni regionali e bus) oltre che per l'ospitalità.

ART. 3 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

1. Regione Lombardia si impegna a sostenere i comuni di Como, Lecco e Varese, che congiuntamente hanno individuato Lecco quale comune capofila unicamente ai fini della corresponsione della quota di fee, tramite il pagamento degli oneri di partecipazione pari a 800.000,00 euro a valere sui seguenti esercizi finanziari:
 - 200.000,00 euro sull'esercizio 2022 entro il 30 dicembre 2022;
 - 200.000,00 euro sull'esercizio 2025 entro il 31 gennaio 2025;
 - 200.000,00 euro sull'esercizio 2026 entro il 31 gennaio 2026;
 - 200.000,00 euro sull'esercizio 2027 entro il 31 gennaio 2027
2. Il Comune di Lecco in qualità di ente capofila provvederà al pagamento degli oneri nei confronti dell'Imga;
3. I comuni di Como, Lecco e Varese, si impegnano alla sottoscrizione dell'Host city contract.

ART. 4 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla conclusione delle attività oggetto della presente convenzione.

ART. 5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI LECCO

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7579
Adesione alla proposta ed approvazione dell'ipotesi di accordo locale semplificato fra Regione Lombardia, Comune di Monte Isola e Segretariato Regionale per la Lombardia-Ministero della Cultura per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del dutur» nel Comune di Monte Isola (BS)

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 29 novembre 2019, n.19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» ed in particolare l'art. 8 che disciplina l'Accordo Locale Semplificato;
- il r.r. 22 dicembre 2020, n.6 «Attuazione dell'art. 13, comma 1, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale);
- la d.g.r.n. XI/4066 del 21 dicembre 2021 «Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli Accordi Locali Semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 »Disciplina della Programmazione Negoziata di interesse regionale»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale, con d.c.r.n. XI/64 del 9 luglio 2018;
- gli Indirizzi fondamentali della programmazione negoziata, allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022, approvata con d.g.r. n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/2578 del 29 novembre 2022;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Richiamata la nota pec n. A1.2022.0976259 del 29 novembre 2022, integrata con mail in data 6 dicembre 2022, con la quale il Comune di Monte Isola (BS) ha proposto a Regione Lombardia un Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur». In particolare il progetto prevede:

- Opere architettoniche per la rifunzionalizzazione dell'edificio;
- Opere di restauro e conservazione dei materiali, con restauro integrale degli ambienti interni, restauro delle facciate esterne dell'immobile e messa in sicurezza/restauro conservativo della muratura di cinta dell'area;
- Opere strutturali e di consolidamento, e in particolare: demolizione e rifacimento integrale della copertura esistente; rifacimento in solai lignei/ cls alleggerito dei solai in laterocemento; rinforzo delle scale; consolidamento di portico e loggiati; consolidamento delle murature;
- Opere impiantistiche e realizzazione del vano ascensore ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

Premesso che il progetto è oggetto del finanziamento di € 2.000.000 da parte del MIBACT con d.m. 10 agosto 2020 «Approvazione del Piano Strategico Grandi Progetti Beni Culturali» annualità 2020,2021,2022» che individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici;

Dato atto che la proposta rispetta le condizioni in presenza delle quali l'Ente Locale può proporre la sottoscrizione di ALS ai sensi dell'art. 8, comma 8, lettera a) della l.r. n. 19/19 nonché della d.g.r. 4066/2020, ovvero:

- non comporta variante agli strumenti urbanistici;
- riveste un carattere locale e non contiene elementi di complessità tecnica e procedurale;
- prevede quali soggetti sottoscrittori Regione Lombardia, Segretariato Regionale per la Lombardia - Ministero della Cultura ed il Comune di Monte Isola;
- presenta un quadro di costi di pari a € 2.290.000,00;

Dato atto, altresì, l'intervento:

- viene realizzato su un'immobile di proprietà comunale sot-

toposto a vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 1 del decreto legislativo 42/2004, con decreto ministeriale apposto nel 2012;

- l'area risulta vincolata sia ope legis ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs. 42/2004 in quanto territori confermati ai laghi, sia con vincolo apposto con specifico provvedimento ministeriale il d.m. del 26 settembre 1959 contiene la «Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle tre isole del Lago di Iseo, Monte Isola, San Paolo e Loreto, site nell'ambito del Comune di Monte Isola»;
- verrà nel vigente Programma Triennale delle Opere Pubbliche comunale prima della sottoscrizione dell'Accordo;

Preso atto che la Struttura Programmazione Negoziata ha svolto l'istruttoria tecnica a supporto della valutazione sulla sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3 del r.r. 6/20;

Valutato che la proposta di intervento è coerente con gli indirizzi annuali della Programmazione Negoziata allegati alla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022, approvata con d.g.r.n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/2578 del 29 novembre 2022;

Dato atto della valutazione positiva ai sensi dell'art. 3 del r.r. n. 6/20 sulla sussistenza dell'interesse regionale ad aderire all'Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur» in quanto è coerente:

- con la «Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali» che prevede la valorizzazione con il restauro e risanamento conservativo dell'immobile tutelato da destinare a spazio espositivo, spazi polifunzionali, una biblioteca/ centro documentale, con il possibile inserimento della realizzando sala espositiva nella rete regionale museale;
- con la «Missione 7 - Turismo» che prevede la promozione del «prodotto territorio», valorizzandone le potenzialità di sviluppo per attrarre nuovi turisti attraverso la creazione di spazi culturali ed espositivi di promozione delle peculiarità culturali e paesaggistiche;
- con la «Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa» che prevede la riqualificazione e il riutilizzo di edifici inutilizzati, contenendo il consumo di suolo l.r.31/2014 e favorendo la rigenerazione urbana;

Preso atto che, sulla base dell'istruttoria condotta sul progetto:

- la spesa impegnata con il presente provvedimento è riconducibile alle fattispecie di cui all'art. 3, comma 18 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 Legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare alla lettera b) «la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti»;
- la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
- il beneficiario finale per il quale si rileva l'incremento patrimoniale è una pubblica amministrazione;

Considerato che ai sensi della Comunicazione UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato, gli interventi previsti con il finanziamento in oggetto non rivestono carattere economico secondo quanto previsto dal paragrafo 2.2, né sono in grado di incidere sullo scambio tra Stati dell'Unione Europea secondo quanto previsto dal paragrafo 6.3, in quanto aventi carattere prettamente locale, e, pertanto, non rilevano ai fini della disciplina in tema di aiuti di Stato. Il caffè letterario e gli spazi culturali-espositivi aperti anche al pubblico e affidati a gestore tramite procedure di evidenza pubblica, avranno un fatturato inferiore al 20% dei costi di gestione previsti;

Preso atto che:

- i soggetti interessati al perfezionamento dell'Accordo Locale Semplificato sono:
 - Regione Lombardia;
 - Comune di Monte Isola (proponente);
 - Segretariato Regionale per la Lombardia - Ministero della Cultura;
- l'insieme degli interventi proposti comporta una spesa stimata di € 2.290.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:
 - da Regione Lombardia per un contributo massimo di € 290.000,00 a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2022-2024, di cui € 145.000,00 nell'annualità 2022, € 116.000,00 nell'annualità 2023 e € 29.000,00 nell'annualità 2024;

- dal Segretariato Regionale per la Lombardia - Ministero della Cultura per quota di € 2.000.000,00;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopraindicato di:

- aderire alla proposta di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur» a Monte Isola (BS);
- approvare l'ipotesi di Accordo Locale Semplificato la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur» a Monte Isola (BS) e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - allegato 1 schema ALS Monte Isola;
 - allegato A - Relazione Tecnica e illustrativa;
 - allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento;
 - allegato C - Cronoprogramma di attuazione;
 - allegato D - Elaborati grafici:
 - ◊ D0 - Inquadramento con perimetrazione ALS PA.01
 - ◊ D1 - Planimetria generale PA.01
 - ◊ D2 - Pianta stato di fatto SDF.02
 - ◊ D3 - Pianta di progetto PA.02
 - ◊ D4 - Sezioni stato di fatto SDF.03
 - ◊ D5 - Sezioni di progetto PA.04
 - ◊ D6 - Prospetti stato di fatto SDF.04
 - ◊ D7 - Prospetti di progetto PA.05
 - allegato E - Accordo Comune di Monte Isola e il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia;

Atteso che la presente deliberazione:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n. 6 è trasmessa al Consiglio regionale;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n.6 è pubblicata sul BURL;
- ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013, è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia;

Richiamata la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento, che qui s'intendono integralmente riportate:

1. che sussiste l'interesse regionale ad aderire alla proposta del Comune di Monte Isola (BS) di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur» nel loro territorio;

2. di aderire pertanto alla proposta del Comune di Monte Isola di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur»;

3. di approvare l'ipotesi di Accordo Locale Semplificato per la realizzazione di opere integrative all'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato «Ca' del Dutur» ed i relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- allegato 1 schema ALS Monte Isola;
- allegato A - Relazione Tecnica e illustrativa;
- allegato B - Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento;
- allegato C - Cronoprogramma di attuazione;
- allegato D - Elaborati grafici:
 - D0 - Inquadramento con perimetrazione ALS PA.01
 - D1 - Planimetria generale PA.01
 - D2 - Pianta stato di fatto SDF.02
 - D3 - Pianta di progetto PA.02
 - D4 - Sezioni stato di fatto SDF.03
 - D5 - Sezioni di progetto PA.04

- D6 - Prospetti stato di fatto SDF.04

- D7 - Prospetti di progetto PA.05

- allegato E - Accordo Comune di Monte Isola e il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia;

4. di cofinanziare le opere e gli interventi previsti con un importo massimo di € 290.000,00 a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443 del bilancio regionale 2022-2024, di cui € 145.000,00 nell'annualità 2022, € 116.000,00 nell'annualità 2023 e € 29.000,00 nell'annualità 2024;

5. di rinviare a successivi provvedimenti della Struttura Programmazione Negoziata l'assegnazione, impegno e liquidazione delle risorse di cui al precedente punto 4;

6. di delegare l'assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni - Massimo Sertori, alla firma dell'Accordo Locale in oggetto;

7. di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6;

8. di pubblicare il presente atto, unitamente all'Allegato 1, sul BURL ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, della l.r. 29 novembre 2019, n. 19 e dell'art. 31, comma 2, del r.r. 22 dicembre 2020, n° 6;

9. di pubblicare il presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ . _____

**ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO
PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INTEGRATIVE
ALL'INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEL COMPLESSO DENOMINATO "CA' DEL
DUTUR" - CUP J96J19000060001**

TRA

- Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede legale a Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1, nella persona dell'Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, MASSIMO SERTORI, quale rappresentante dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto;

E

- Amministrazione Locale di Monte Isola, con sede legale in Località Siviano n. 76, 25050 Monte Isola (BS), C.F. 00830780177 nella persona del Sindaco pro-tempore FIORELLO TURLA quale Legale Rappresentante dell'ente;

E

- Segretariato Regionale per la Lombardia pro-tempore – Ministero della Cultura, con sede legale in Corso Magenta 24, 20123 Milano, C.F. 97314410156, nella persona del Segretario Regionale per la Lombardia FRANCESCA FURST, quale Legale Rappresentante dell'ente;

di seguito denominate congiuntamente "le Parti".

RICHIAMATI

- l'art. 8 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n. 19 *"Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale"*;
- Il Regolamento Regionale n° 6 del 22 dicembre 2020 - *Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)* ;
- la D.G.R. n. n. XI/4066 del 21 dicembre 2020 - *Criteri e indicatori a supporto della valutazione della sussistenza dell'interesse regionale di cui all'art. 3, condizioni in presenza delle quali l'ente locale interessato può proporre alla Regione la sottoscrizione di un ALS e definizione dello «Schema di ALS» per l'avvio degli accordi locali semplificati di cui all'art. 8 della l.r. 19 del 29 novembre 2019 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»* ;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con D.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018;
- la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale 2022, approvata con D.G.R. n°XI/7182 del 24.10.2022 e con Risoluzione del Consiglio Regionale n°XI/2578 del 29 novembre 2022;
- l'art. 28 sexies della Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34, *"Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione"*;
- la Comunicazione (2016/C 262/01) della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Monte Isola e il Segretariato Regionale MIC per la Lombardia hanno stipulato in data 31/12/2020 (*allegato E*) un accordo per il recupero dell'immobile, a seguito del finanziamento ottenuto con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 10 agosto 2020

nell'ambito del "Piano Strategico Grandi Progetti - Beni Culturali annualità 2020 (risorse residue), 2021 e 2022". Tale Accordo prevede il ruolo di soggetto finanziatore per 2.000.000,00 del MIBACT – Segretariato Regionale per la Lombardia e il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante del Comune di Monte Isola;

- il Comune di Monte Isola ha presentato con nota pec protocollo n. A1.2022.0976259 del 30/11/2022, integrata con mail del 6/12/2022, la proposta di Accordo Locale Semplificato (di seguito ALS o Accordo) per la realizzazione in Comune di Monte Isola dell'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato "Ca' del Dutur";

- la proposta di valenza locale concorre all'attuazione delle politiche regionali previste negli strumenti di programmazione regionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali, recuperando un edificio comunale tutelato ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Dlgs 42/2004 e ormai inagibile da diversi decenni da destinare a spazio espositivo, spazi polifunzionali, una biblioteca/centro documentale, con abbattimento delle barriere architettoniche;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto oggetto del presente Accordo si qualifica come intervento d'interesse pubblico in quanto il beneficio prodotto assume rilievo per l'intera comunità servita, valorizzando gli attrattori turistico-culturali con ricadute positive sia sul territorio locale che su quello dell'intero Sebino;

- il coinvolgimento di Regione Lombardia nel progetto di recupero e valorizzazione è opportuno per rafforzarne l'interesse sovracomunale, valorizzando gli spazi espositivi che potranno essere inseriti nell'ambito della Rete Museale Lombarda e/o degli Infopoint e garantendo l'accessibilità degli spazi;

- il progetto prevede:

- Opere architettoniche per la rifunzionalizzazione dell'edificio;
- Opere di restauro e conservazione dei materiali, con restauro integrale degli ambienti interni, restauro delle facciate esterne dell'immobile e messa in sicurezza/restauro conservativo della muratura di cinta dell'area;
- Opere strutturali e di consolidamento, e in particolare: demolizione e rifacimento integrale della copertura esistente; rifacimento in solai lignei/ cls alleggerito dei solai in laterocemento; rinforzo delle scale; consolidamento di portico e loggiati; consolidamento delle murature;
- Opere impiantistiche e realizzazione del vano ascensore ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche;

PRESO ATTO CHE:

l'ipotesi del presente Accordo ed i relativi allegati sono stati approvati da ciascuna delle parti con i seguenti atti:

- Regione Lombardia: Deliberazione di Giunta Regionale n°...del....
- Comune di Monte Isola con deliberazione di Giunta Comunale n°...del....;
- Segretariato regionale per la Lombardia – Ministero della Cultura: ha trasmesso nota a firma del Dirigente - Segretario Regionale, protocollo al n. 07876-P del 02/12/2022, con la quale si esprimeva il nulla osta alla sottoscrizione dell'accordo nel medesimo testo approvato dalle parti.

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA ESPOSTO SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO LOCALE SEMPLIFICATO

Art. 1

Premesse e allegati all'Accordo

1. Oltre alle premesse, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:
 - Allegato A – Relazione Tecnica e relativi allegati:

- *Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ai sensi dell'art. 21 comma 4, Dlgs 42/2004, rilasciata in data 29/06/2022;*
- *Autorizzazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, ai sensi dell'art. 21 comma 4, Dlgs 42/2004, rilasciata in data 05/12/2022;*
- *Parere definitivo favorevole condizionato per attività classificata 72.1.C – Edifici pregevoli (Dlgs 42/2004) ad uso Biblioteche, musei, gallerie, mostre e simili, rilasciato in data 04/07/2022 dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia – Ufficio Prevenzione Incendi;*
- Allegato B – Piano economico-finanziario e relative fonti di finanziamento
- Allegato C – Cronoprogramma di attuazione
- Allegati D – Elaborati progetto definitivo:
 - D0: Inquadramento urbanistico PA.01
 - D1: Planimetria generale PA.01
 - D2: Pianta stato di fatto SDF.02
 - D3: Pianta di progetto PA.02
 - D4: Sezioni stato di fatto SDF.03
 - D5: Sezioni di progetto PA.04
 - D6: Prospetti stato di fatto SDF.04
 - D7: Prospetti di progetto PA.05
- Allegato E – Accordo Comune di Monte Isola e il Segretariato Regionale MiBACT per la Lombardia

Art. 2

Obiettivi e finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, le Parti concordano di attuare gli obiettivi e le finalità dell'Accordo individuati nelle premesse mediante gli impegni specificati al successivo art. 5.

Art. 3

Oggetto dell'intervento, ambito territoriale interessato e modalità di attuazione

1. Monte Isola è l'isola mono-comune abitata più grande dei laghi europei, una montagna verde che sorge al centro del Lago d'Iseo, in Provincia di Brescia. L'immobile comunale di interesse storico-artistico noto come "Cà del Dutùr", originariamente adibita a residenza di campagna, è un'importante dimora signorile a pianta quadrangolare edificata nel XVIII secolo, che si trova al centro di un nucleo agricolo collinare coltivato a ulivi, nel cuore dell'anfiteatro naturale boscoso di Menzino. Dal 1980, l'immobile è inutilizzato, inagibile e in progressivo degrado. Nel corso degli anni è maturata l'idea di una destinazione culturale, che potesse coniugare l'elevato valore storico artistico dell'immobile (sul quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - con decreto del 2012 - ha apposto il vincolo di interesse storico artistico) con la pubblica fruizione collettiva, facendone testimonianza viva e narrante ai visitatori dell'affascinante storia dell'isola lacustre abitata più grande d'Europa, dei suoi legami con l'acqua e la terra, della ricchezza della sua tradizione e dei suoi prodotti divenuti vere e proprie eccellenze (sardine essiccate, lavorazione delle barche e delle reti, olio, salame). L'intervento finanziato è finalizzato ad assicurare la funzionalità dell'edificio preservandone gli elementi tipologici, formali e strutturali che lo caratterizzano e prevede la realizzazione di un centro culturale polifunzionale (area espositiva, spazi polifunzionali, biblioteca/centro documentale), garantendo l'abbattimento delle barriere architettoniche per una fruizione improntata alla massima accessibilità e in un'ottica di democratica e universale fruizione dei luoghi della cultura. I lavori riguardano opere architettoniche per la rifunzionalizzazione dell'edificio, opere di restauro e di conservazione dei materiali come descritti nell'allegato A - Relazione.

2. L'area di intervento, è di proprietà comunale, è identificata catastalmente nel Comune di Monte Isola al foglio 13, mappale n. 3.

L'area risulta vincolata sia *ope legis* ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (*Territori contermini ai laghi*), sia con vincolo apposto con specifico provvedimento ministeriale (il D.M. del 26/09/1959 contiene la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle tre isole del Lago di Iseo, Monte Isola, San Paolo e Loreto, site nell'ambito del Comune di Monte Isola").

Inoltre l'immobile è sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 10 comma 1 del Decreto legislativo 42/2004, con decreto ministeriale apposto nel 2012.

3. La proposta progettuale è conforme allo strumento urbanistico comunale, a seguito dell'approvazione in deroga, in Consiglio comunale, del progetto definitivo .

Art. 4

Piano economico – finanziario e relativa copertura

1. Il costo complessivo dell'intervento, individuato nell'Allegato B del presente accordo, è pari a € 2.290.000,00 la cui copertura finanziaria è garantita come segue:

- Regione Lombardia con risorse previste nel bilancio regionale € 290.000,00
- Segretariato regionale per la Lombardia – Ministero della Cultura € 2.000.000,00

Art.5 Impegni delle parti

1. Le Parti si impegnano a realizzare l'intervento così come descritto nell'art. 3 del presente Accordo e nei relativi allegati.

In particolare:

Il Comune di Monte Isola

si impegna a destinare il finanziamento regionale pari a € 290.000,00 per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;

- a) destinare il finanziamento regionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'Accordo;
- b) trasmettere semestralmente alle Parti una Relazione sullo stato di avanzamento dell'Accordo che contenga la rendicontazione rispetto all'impiego dei fondi ai fini del monitoraggio dello stato di attuazione dell'Accordo e dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 4;
- c) inviare tempestivamente alle Parti una relazione tecnica che illustri eventuali impedimenti o sopravvenuti motivi che ostacolano la realizzazione dell'Accordo ai fini delle determinazioni da assumere ai sensi dell'art. 7, commi 17 e 18 della l.r. 19/19;
- d) informare le Parti in caso si rendessero necessarie modifiche all'Accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7, commi da 13 a 15 della l.r. 19/19;
- e) attivare il Collegio di Vigilanza nei casi previsti dall'art. 8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 e parteciparvi attivamente per la risoluzione di ogni problematica insorgente nell'attuazione dell'ALS;
- f) informare le Parti in caso di accertamento di economie generate nel corso dell'attuazione degli interventi ai fini del loro eventuale riutilizzo nell'ambito dell'Accordo; redigere la relazione finale prevista all'art. 8, comma 5 della l.r. 19/19, da approvarsi all'unanimità delle Parti, che dà atto della conclusione dei lavori previsti nell'Accordo;
- g) farsi carico, anche tramite il soggetto gestore da selezionare con procedura di evidenza pubblica, dei costi di gestione e manutenzione ordinaria a partire dal completamento delle opere, monitorando che l'incidenza del fatturato dell'attività economica non superi il 20% dei costi di gestione previsti;

- h) garantire la copertura finanziaria per le spese eccedenti il piano economico – finanziario di cui all'Allegato B del presente Accordo;
- i) impegnarsi alla realizzazione del lotto di potenziamento, che consiste nelle opere di arredamento, allestimento multimediale e di sistemazione spazi esterni per il quale è già disponibile il progetto ad un livello di definizione definitivo ed è stato richiesto un ulteriore finanziamento al Ministero.
- j) a valle della realizzazione delle opere di cui al punto i), subordinata all'esito positivo dell'istanza di finanziamento, il comune si impegna a verificare il possibile inserimento della realizzanda sala espositiva nella rete regionale museale. Con la conclusione dei lavori oggetto del presente ALS viene comunque garantita la pubblica fruizione dell'opera e la restituzione alla collettività del bene monumentale;
- k) apporre una targa permanente che evidenzia che l'opera è stata realizzata con il contributo Regione Lombardia.

Regione Lombardia si impegna a:

- a) Concorrere alle spese di realizzazione dell'intervento descritto all'art. 3 dell'Accordo con l'erogazione di un contributo a fondo perduto, a destinazione vincolata, a favore del Comune di Monte Isola pari a € 290.000,00, nella percentuale del 12,66% del Piano economico – finanziario di cui allegato B del presente Accordo. Il contributo regionale sarà destinato a cofinanziare:
 - il restauro delle facciate esterne;
 - la messa in sicurezza e il restauro conservativo della muratura di cinta dell'area;
 - la realizzazione del vano ascensore con la relativa fornitura;
- b) Trasferire il contributo di cui alla lett. a) secondo le seguenti modalità di erogazione, in coerenza con quanto stabilito nel cronoprogramma di attuazione di cui all'Allegato C del presente accordo:
 - € 145.000,00 (pari al 50% del contributo complessivo) alla pubblicazione dell'Accordo sottoscritto sul BURL nell'annualità 2022;
 - € 116.000,00 (pari al 40% del contributo complessivo) al ricevimento dell'attestato di consegna dei lavori nell'annualità 2023;
 - € 29.000,00 (pari al 10% del contributo complessivo) al ricevimento del documento di avvenuto collaudo tecnico-amministrativo nell'annualità 2024;

Il Segretariato Regionale MIC si impegna a:

- a) rispettare l'accordo già sottoscritto con il Comune di Monte Isola in data 31/12/2020 (il cui contenuto si intende interamente riportato) e citato in premessa, che prevede il ruolo di soggetto finanziatore del MIC – Segretariato Regionale per la Lombardia e il ruolo di soggetto attuatore e stazione appaltante del Comune di Monte Isola, e in particolare si impegna a:
 - finanziare, secondo le indicazioni dell'accordo soprammenzionato, per € 2.000.000,00, l'intervento di restauro e risanamento conservativo del complesso denominato "Ca' del Duttur.
 - provvedere direttamente ed esclusivamente nei limiti del predetto finanziamento, quale Ente liquidatore, alla liquidazione e al pagamento agli operatori economici delle spese sostenute e dei compensi per opere e servizi eseguiti, a seguito dell'avanzamento fisico e contabile dell'intervento.

2. Le Parti si impegnano a compiere gli atti di loro competenza per l'attuazione del presente Accordo ed a dare visibilità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo attraverso i mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci; la cartellonistica di cantiere evidenzierà che l'intervento è realizzato con il contributo di Regione Lombardia e del MIC.

3. Nel caso in cui le spese effettivamente ammissibili e sostenute dall'Ente siano inferiori a tale cifra preventivata, l'importo del finanziamento regionale concesso sarà adeguatamente ridotto.

Art. 6 Istituzione Collegio di vigilanza

1. Nei casi previsti dall'art.8, commi 6 e 7, della L.R. n.19/19 il Comune di Monte Isola costituisce e convoca il Collegio di Vigilanza dell'Accordo, costituito da:

- Sindaco di Monte Isola o suo Delegato;
- Presidente della Regione Lombardia o suo delegato;
- Il segretario Generale del MIC per la Lombardia o suo delegato;

2. Il Collegio di Vigilanza svolge i compiti previsti dall'art. 24 del Regolamento regionale 22 dicembre 2020 - n. 6 - Attuazione dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale)

Art. 7 Monitoraggio delle attività

1. Le Parti si impegnano congiuntamente a sviluppare le attività previste nel presente Accordo che dovranno essere svolte secondo le azioni, i tempi e gli impegni individuati nel presente articolo, mettendo a disposizione le rispettive specifiche competenze, conoscenze e risorse umane e strumentali. In particolare il Comune di Monte Isola è responsabile dell'attuazione, del monitoraggio e della rendicontazione degli interventi contenuti dell'ALS secondo la modalità di cui al presente articolo.

2. Il responsabile dell'Accordo, individuato tra i Funzionari dell'Amministrazione Comunale trasmetterà a Regione Lombardia:

- una nota semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori;
- la rendicontazione delle spese fatturate e quietanziate ai fini dell'erogazione del contributo regionale;
- la relazione finale di conclusione dell'ALS, che verrà approvata all'unanimità dagli enti sottoscrittori.

Art. 8 Sottoscrizione e durata

1. Il presente Accordo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione digitale.

2. Il presente Accordo ha durata fino al 30.09.2024 come da Allegato C – Cronoprogramma, coincidente con il termine delle opere oggetto del presente ALS.

Art. 9 Risoluzione controversie

1. Le controversie relative al presente Accordo saranno definite in via amministrativa. In caso di mancato accordo, il Foro competente è quello di Milano.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7591
Approvazione del documento tecnico: «Piano per la gestione dei pazienti in età neonatale e pediatrica in corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

Tenuto conto del documento «Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu 2021-2023)» sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 gennaio 2021;

Preso atto della circolare ministeriale «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2022-2023» emanata dal Ministero della Salute il 6 luglio 2022;

Tenuto conto dell'Accordo stipulato dal Ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità con oggetto: «Studio Pilota per la sorveglianza epidemiologica e virologica del Virus respiratorio sinciziale in Italia» art. 23 comma 1 d.d.lgs. 33/2013 (F.3.a.d./2021/1081);

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- d.g.r. n. XI/6005 del 17 maggio 2022 «Piano strategico-operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023)»;
- d.g.r. n. X/6576 del 12 maggio 2017 «Indirizzi funzionali ed organizzativi per la gestione del bambino in condizioni critiche» - Attivazione della rete di coordinamento regionale;
- d.g.r. n. XI/5154 del 02 agosto 2021 «Estensione del sistema di sorveglianza delle sindromi influenzali e dei virus influenzali anno 2021 e 2022 (rete Influnet) che ha mantenuto i cambiamenti introdotti nella precedente stagione (2020-2021) legati al contesto emergenziale da Covid-19: aumento della copertura della popolazione sorvegliata (4%) e monitoraggio sistematico e contemporaneo dei virus influenzali e di SARS-CoV-2, a cui si aggiunge il monitoraggio del virus respiratorio sinciziale (RSV);
- Decreto DG Welfare n. 7301 del 25 maggio 2022 - Nomina componenti organismo di coordinamento rete pediatrica adolescenziale;

Considerato che:

- in Italia l'adozione di misure preventive non farmacologiche, messe in atto con la pandemia da COVID-19, ha portato ad una riduzione significativa della circolazione dei virus respiratori (virus influenzale, rinovirus, RSV...) soprattutto nella stagione 2020/2021;
- la riduzione della trasmissione dei virus respiratori (virus influenzale, rinovirus, RSV...) nella stagione 2020-2021 potrebbe aver creato una coorte di bambini suscettibili all'infezione, in quanto nati da madri che non hanno incontrato il virus durante la gravidanza e quindi privi di anticorpi;

Preso atto che nell'autunno 2021, si è registrato un aumento anomalo di casi di bronchiolite da virus respiratorio sinciziale che ha messo in difficoltà Pediatri di Libera Scelta e reparti di Pediatria del territorio lombardo. I casi registrati sono stati numerosi rispetto all'atteso, soprattutto quelli necessitanti di supporto ventilatorio polmonare, con saturazione dei reparti pediatrici ordinari, delle Terapie Intensive Neonatali (TIN) e delle rianimazioni pediatriche;

Ritenuto ancora presente il rischio che l'andamento epidemiologico di bronchioliti, casi di Covid-19 e sindromi da virus influenzali possano mettere in difficoltà la capacità assistenziale della rete sanitaria pediatrica lombarda con difficoltà a ricoverare pazienti con altre patologie;

Ritenuto di formalizzare il piano organizzativo regionale per la gestione dei pazienti in età neonatale e pediatrica in corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie;

Visto il documento tecnico «Piano per la gestione dei pazienti in età neonatale e pediatrica in corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie», allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, predisposto dalla DG Welfare con la collaborazione della Rete regionale pediatrica e neonatale;

Dato atto che tale documento tecnico descrive:

- organizzazione pre-ospedaliera e ospedaliera ordinaria per intensità di cure;
- modello riorganizzativo dell'offerta ospedaliera in caso di incremento della richiesta di posti letto di assistenza semintensiva e intensiva;

Ritenuto, pertanto, di approvare il documento tecnico «Piano per la gestione dei pazienti in età neonatale e pediatrica in

corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie», allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

Precisato che l'eventuale ampliamento temporaneo della dotazione dei posti letto, disposto dalla Direzione Generale Welfare secondo quanto indicato nel documento allegato, non costituisce autorizzazione o accreditamento definitivi e non deve seguire il percorso previsto per la modifica degli assetti accreditati;

Ritenuto di dare mandato alla DG Welfare di adottare ogni atto necessario alla sua applicazione;

Dato atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Viste:

• la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e tutti i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

• la legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e s.m.i. «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico «Piano per la gestione dei pazienti in età neonatale e pediatrica in corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie», allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;

2. dare mandato alla DG Welfare di adottare ogni atto necessario alla sua applicazione;

3. di specificare che l'eventuale ampliamento temporaneo della dotazione dei posti letto disposto dalla Direzione Generale Welfare secondo quanto indicato nel documento allegato, non costituisce autorizzazione o accreditamento definitivi e non deve seguire il percorso previsto per la modifica degli assetti accreditati;

4. di dare atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____



**ALLEGATO 1:
PIANO PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN ETÀ' NEONATALE E PEDIATRICA IN CORSO DI
EPIDEMIA DA PATOGENI DELLE VIE RESPIRATORIE**

Sommario

1. INTRODUZIONE
1.1. <i>Premessa</i>	<i>.....</i>
1.2. <i>Sistema di sorveglianza</i>	<i>.....</i>
1.3. <i>Analisi di contesto: organizzazione della rete pediatrica lombarda</i>	<i>.....</i>
1.4. <i>Indicazioni cliniche.....</i>	<i>.....</i>
2. MODALITA' OPERATIVE DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN ETÀ' NEONATALE E PEDIATRICA IN CORSO DI EPIDEMIA DA PATOGENI DELLE VIE RESPIRATORIE.....
2.1. <i>Fase Pre-ospedaliera</i>	<i>.....</i>
2.2. <i>Fase Riorganizzativa Ospedaliera</i>	<i>.....</i>
2.3. <i>Fase gestionale dei ricoveri</i>	<i>.....</i>
2.4. <i>Fase emergenziale</i>	<i>.....</i>
2.5. <i>Misure aggiuntive da adottare in caso di incremento della richiesta di posti letto intensivi pediatrici legato alla persistenza della fase emergenziale</i>	<i>.....</i>
2.6. <i>Gestione condivisa dei posti letto di terapia intensiva pediatrica</i>	<i>.....</i>
3. BIBLIOGRAFIA.....
Suballegato 1: ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO- INFERMIERISTICO DELLA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA "TEMPORANEA".....

1. INTRODUZIONE

1.1. Premessa

Conoscere l'epidemiologia e l'impatto clinico dei patogeni delle vie respiratorie è fondamentale per capire cosa sta accadendo dopo la diffusione del SARS-CoV-2. Infatti, l'inizio della pandemia è coinciso con quello che sarebbe stato l'abituale periodo di picco di altri virus respiratori, come il RSV, il virus dell'influenza e altri patogeni delle vie respiratorie.

L'introduzione di misure restrittive, a partire da marzo 2020, ha portato ad una drastica riduzione dei casi di infezione da RSV e altri patogeni respiratori delle vie respiratorie e i dati forniti a livello mondiale mostrano un'interruzione improvvisa e anticipata della stagione epidemica del virus rispetto alle precedenti stagioni epidemiche e quasi nessun caso di RSV è stato rilevato nei mesi successivi.

Indagando le ragioni alla base di tale riduzione dei casi è ragionevole ipotizzare che le misure restrittive adottate per ridurre i casi di SARS-CoV-2 abbiano avuto un impatto anche sulla diffusione di altri virus respiratori con vie di trasmissione simili. Più che i lockdown totali, sono stati gli interventi di prevenzione primaria a ridurre la trasmissione del virus respiratorio sinciziale: il lavaggio frequente delle mani, l'uso delle mascherine e il distanziamento sociale hanno diminuito il rischio di entrare in contatto con individui infetti. Un altro fattore che potrebbe aver contribuito alla riduzione dei casi di RSV è legato alla possibile interferenza tra virus influenzali e altri virus delle vie respiratorie e un simile processo potrebbe essere ipotizzato tra SARS-CoV-2 e RSV come sembrerebbe supporre la bassa incidenza di co-infezione tra SARS-CoV-2 e altri virus respiratori.

Un lavoro di *Foley et al.* ha mostrato un significativo aumento dei casi di RSV nell'ovest dell'Australia a partire da settembre 2020, con un numero di casi maggiore del picco stagionale medio registrato dal 2012 al 2019. In questa zona, le restrizioni sono state allentate da giugno 2020, con il ritorno alle normali attività scolastiche e la possibilità di svolgere eventi di gruppo. Dati simili provengono dagli Stati Uniti e dalla Grecia, dove, si è registrato un inizio anticipato della circolazione di RSV a partire dalla primavera 2021, dopo la totale assenza del virus nella stagione epidemica 2020-2021. Anche in Italia l'adozione di misure preventive non farmacologiche, messe in atto con la pandemia da COVID-19, ha portato ad una riduzione significativa della circolazione dei virus respiratori (virus influenzale, rinovirus, RSV...); tuttavia, nel 2021, si è registrato un aumento anomalo di casi di bronchiolite da virus respiratorio sinciziale, in particolare in Lombardia, che ha messo in difficoltà Pediatri di Libera Scelta e i reparti di Pediatria del territorio lombardo. I casi registrati sono stati più numerosi rispetto all'atteso, soprattutto quelli necessitanti di supporto ventilatorio, con una protratta saturazione dei posti letto delle Terapie Intensive Pediatriche (TIP), oltre che con un consistente impatto sui reparti di Pediatria e sulle Terapie Intensive

Neonatali (TIN). I dati epidemiologici sulla diffusione dell'infezione influenzale hanno evidenziato una rapida crescita della curva epidemica, con coinvolgimento dei bambini di età inferiore ai 4 anni, e un incremento dei ricoveri pediatrici dovuti a bronchioliti.

La pandemia Covid-19 ha impattato e modificato l'epidemiologia del RSV con possibili implicazioni: infatti, la riduzione della trasmissione del RSV nella stagione 2020-2021 potrebbe aver creato una coorte di bambini suscettibili all'infezione, in quanto nati da madri che non hanno incontrato il virus durante la gravidanza e quindi privi di anticorpi.

Questo potrebbe spiegare l'inizio anticipato dell'epidemia da RSV nella stagione 2021-2022, che non sembra poter essere giustificato da cambiamenti climatici o dall'emergere di nuove varianti del virus. Considerando l'alto tasso di mortalità del RSV non solo nei lattanti ma anche negli anziani, è fondamentale capire se l'epidemiologia del virus sarà diversa anche nelle future stagioni epidemiche al fine di prevenire epidemie gravi.

Il rischio è pertanto che l'andamento epidemiologico delle sindromi influenzali, bronchioliti, Covid-19 e in generale infezioni delle vie respiratorie possano mettere in crisi la capacità assistenziale della rete sanitaria pediatrica lombarda, con difficoltà a ricoverare pazienti con altre patologie.

1.2. Sistema di sorveglianza

Il Virus Respiratorio Sinciziale non rientra tra le patologie per cui è prevista una sorveglianza Specifica dal Decreto del 7 marzo 2022 “Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL).” Ciò nonostante, l'andamento epidemiologico del virus è osservato da anni nel sistema di sorveglianza campionaria InluNet&CovidNet coordinata dal Ministero della salute, in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità (ISS), e in Lombardia dalla UO Prevenzione della DG Welfare per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell'Università degli Studi di Milano.

A partire da agosto 2021 (con la DGR n. XI/5154 del 02/08/2021) è stata estesa – solo in Lombardia - a tutti i mesi dell'anno la sorveglianza delle sindromi simil-influenzali (precedentemente era da ottobre ad aprile). La sorveglianza prevede l'identificazione di medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS), che fungono da “sentinelle” rispetto alla circolazione dei virus realizzando segnalazioni e tamponi che vengono analizzati dal laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza. Anche per la stagione 2022-2023, il protocollo InluNet&CovidNet ha mantenuto i cambiamenti introdotti nelle precedenti stagioni (2020-2021-2022) legati al contesto emergenziale da Covid-19: aumento della copertura della popolazione sorvegliata (4%) e monitoraggio sistematico e contemporaneo dei virus influenzali e di SARS-CoV-2, a cui si aggiunge il monitoraggio del virus respiratorio sinciziale (RSV). I risultati della sorveglianza InluNet&CovidNet per quanto riguarda Regione Lombardia sono stati elaborati settimanalmente dal laboratorio di riferimento regionale per la sorveglianza virologica dell'influenza e COVID-19. I risultati della sorveglianza sono pubblicati settimanalmente sul sito web di Regione Lombardia tramite il bollettino “Influnews: Informazioni settimanali sull'influenza”. Qualora si rendesse necessario, la UO Prevenzione della DG Welfare può rafforzare la sorveglianza supplementare (ricoveri, laboratoristici, da sintomi).

1.3. Analisi di contesto: organizzazione della rete pediatrica lombarda

Nel 2017 Regione Lombardia, con DGR n. X/6576/2017, ha definito i cardini della rete pediatrica per la gestione del minore in condizioni critiche identificando un numero limitato di centri di riferimento pediatrici di III livello (Hub) dotati di TIP e classificando i restanti presidi in Spoke di I e II livello, in base ai criteri definiti nella Tabella 1.

Tabella 1. Criteri minimi per la classificazione delle Strutture Ospedaliere per livello di assistenza offerto

Classificazione	Assistenza pediatrica	Assistenza anestesiologicalo-rianimatoria
I Livello: SPOKE I	<i>Pronto soccorso di base senza UOC Pediatría</i>	<i>Guardia anestesiologicala h24</i>
II Livello: SPOKE II	<i>Pronto soccorso pediatrico con UOC di Pediatría</i>	<i>Guardia anestesiologicala h24</i>
III livello: HUB	<i>Pronto soccorso pediatrico con UOC multi-specialistiche di Pediatría e di Chirurgia pediatrica</i>	<i>Terapia Intensiva Pediatrica</i>

Fonte: DGR N. X/6576/2017 di Regione Lombardia

Il presente documento permette di definire i criteri di centralizzazione del bambino critico con insufficienza respiratoria o multiorgano dai centri di livello inferiore ai centri di livello superiore.

Con la DGR n. XI/2395/2019 la Regione Lombardia ha anche identificato le 14 Terapie Intensive Neonatali della Rete, specificandone il numero di Posti Letto attivi (142), con specificati i criteri di ricovero.

In merito alle dotazioni strumentali minime previste per tutti i centri della rete e l'organizzazione del trasporto è previsto quanto segue.

- In tutti i livelli di cure le aree OBI e i reparti di Pediatría devono essere equipaggiati con sistemi HFNC per il 50% delle degenze disponibili, con monitor multiparametrico pediatrico, e materiale per la gestione dell'emergenza pediatrica.
- Il trasporto pediatrico dovrà essere effettuato dall'equipe della struttura inviante, con l'eccezione del trasporto del neonato o del lattante critici, secondo quanto stabilito dalla XI/2396/2019 che prevede che le competenze dello STEN siano estese anche al lattante in "condizioni critiche", cioè in presenza di insufficienza cardiorespiratoria e necessità di cure intensive, in ottemperanza ai seguenti criteri: età \leq 2 mesi (per i nati pretermine l'età va corretta con l'età gestazionale di 40 settimane), peso $<$ 5-6 kg (in rapporto alle specifiche indicazioni tecniche dell'incubatrice da trasporto) e lunghezza \leq 58

cm (corrispondente alla lunghezza del materassino dell'incubatrice da trasporto).

1.4. Indicazioni cliniche

Criteri di ospedalizzazione da applicarsi a tutti i centri della rete

Dovrà essere ricoverato in area pediatrica o neonatologica idonea il bambino con sintomatologia riferibile a bronchiolite che si presenta al Pronto Soccorso con uno più dei seguenti criteri (o che li sviluppa in OBI):

- Saturazione di ossigeno persistentemente inferiore al 90-92% in aria ambiente
- Distress respiratorio
- Fasi di apnea
- Riduzione dell'assunzione di cibo o disidratazione

Allo scopo di identificare il luogo più idoneo delle cure, in OBI/PS è indicato valutare la presenza di risposta al trattamento con ossigenoterapia ad *alto flusso* associata e idratazione adeguata.

Essa è indicata nell' insufficienza respiratoria lieve moderata nel bambino cosciente, reattivo, con pattern respiratorio corretto e stabilità emodinamica e metabolica:

- Obiettività clinica neurologica nella norma
- Pattern respiratorio regolare, non apnee/bradipnee
- Parametri emodinamici stabili
- Saturazione/FiO₂ ratio > 265
- pH > 7.35

Impostazione HFNC: flusso 2 l/min per kg di peso; FiO₂ minima per ottenere SPO₂ > 94%

Monitoraggio previsto: Traccia elettrocardiografica e saturimetria in continuo, pressione arteriosa non invasiva

La risposta clinica a HFNC deve essere rivalutata ogni ora e viene definita dal miglioramento stabile dei parametri clinici:

- SPO₂ stabilmente > 95% in HFNC con FiO₂ < 0.4
- Riduzione del distress respiratorio
- Stabilità emodinamica
- pH > 7.30-7.35
- Lattato < 2.5 mmol/l.

Criteria di trasferimento da OBI/PS ai centri Spoke 2 e Hub

Il centro spoke di livello 1 è tenuto sempre al trasferimento del bambino per cui esiste indicazione al ricovero verso centro spoke di livello 2 o centro hub (in accordo con i criteri più sotto riportati).

Il centro spoke di livello 2 (guardia anestesiologicala e pediatrica) può ricoverare nella propria pediatria solo il bambino che ha presentato risposta clinica al challenge con HFNC, mentre è tenuto al trasferimento presso centri hub (pediatria o terapia intensive) in accordo con i criteri più sotto riportati.

Criteria di centralizzazione da Centri Spoke a Centri Hub

In presenza dei seguenti fattori deve essere considerata la centralizzazione precoce verso UOC di Pediatria di un centro hub. Gli ospedali *hub* sono ordinariamente dotati di Terapia Intensiva Pediatriche (TIP= età >30 gg e/o peso >3 Kg) e Neonatale (età < 1 mese):

- Prematurità (età gestazionale < 37 settimane o età alla nascita < 3 mesi)
- Compromissione neurologica
- Diminuzione della capacità di assumere liquidi e alimenti (<50% della normale assunzione di liquidi nelle 24 h precedenti, oliguria)
- Esiti di displasia broncopolmonare
- Ventilazione domiciliare per Insufficienza respiratoria cronica in esiti di patologia neurologica/respiratoria
- Cardiopatie congenite cianogene e/o ipertensione polmonare
- Fibrosi cistica
- Immunodeficienza congenita/acquisita
- Fattori sociali: distanza dall'ospedale, accesso a mezzo di trasporto o di comunicazione

Il trasferimento di un paziente clinicamente instabile deve essere preventivamente concordato in modo diretto con la Terapia Intensiva Pediatrica dell'ospedale *hub*.

Ai fini del presente provvedimento, ossia per la gestione di casi di insufficienza respiratoria in corso di epidemia da patogeni delle vie respiratorie, si specifica che, ove vi siano le condizioni logistiche e di sicurezza verificate dalle competenti Direzioni sanitarie, le TIN potranno gestire anche i lattanti entro i 12 mesi di vita.

Criteria di trasferimento diretto in TIP o TIN

Questi criteri si applicano a tutti i centri della rete (PS e pediatria) e definiscono i criteri di accesso in TIP/TIN:

- Mancata risposta clinica a HFNC dopo 1 ora
Peggioramento dell'insufficienza respiratoria con necessità di CPAP/NIV o di ventilazione meccanica

- Apnea/irregolarità del pattern respiratorio tipo apnea ipopnea
- Insorgenza di disfunzione multiorgano
- Pneumotorace/pneumomediastino

Criteri di trasferimento dalla TIP e dalla TIN ai reparti di pediatria spoke e hub

Il trasferimento dalle aree intensive verso reparti pediatrici spoke o hub è, affidato al Reparto che dimette il paziente, e avviene se le condizioni del paziente sono stabili, sulla base di indicazione clinica e quando non sono più necessarie terapie e monitoraggi intensivi.

Criteri di dimissione dall'ospedale

Criteri per la dimissione comprendono i seguenti:

- Autonomia respiratoria senza necessità di alcun tipo di assistenza respiratoria
- SPO2 > 92-94% in aria ambiente
- Adeguata assunzione orale di liquidi e alimenti
- Adeguatezza del nucleo familiare in termini di monitoraggio ed eventuale prosecuzione della terapia domiciliare
- Possibilità, se necessario, di ottenere l'assistenza sanitaria pediatrica a livello locale.

Contenimento della diffusione dell'infezione all'interno dei reparti pediatrici

Al fine del contenimento della diffusione dell'infezione all'interno dei reparti pediatrici è indicato:

- l'utilizzo di stanze/box singoli nei casi sospetti o accertati di infezione delle vie respiratorie oppure l'isolamento di coorte;
- monitoraggio multiplex per ricerca di virus respiratori all'ingresso nei pazienti sintomatici.

2. MODALITA' OPERATIVE DEL PIANO PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI IN ETÀ NEONATALE E PEDIATRICA IN CORSO DI EPIDEMIA DA PATOGENI DELLE VIE RESPIRATORIE

Il piano prevede diverse fasi di seguito descritte.

- Fase Pre-ospedaliera.
- Fase Riorganizzativa Ospedaliera.
- Fase Gestionale dei ricoveri.
- Fase Emergenziale.
- Misure aggiuntive da adottare in caso di incremento della richiesta di posti letto intensivi pediatrici legato alla persistenza della fase emergenziale.

2.1. Fase Pre-ospedaliera

La Fase pre-ospedaliera prevede di ridurre l'ospedalizzazione dei pazienti con bronchiolite tramite la diramazione di un'allerta ed il coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) da parte della Direzione Generale Welfare per gestire sul territorio pazienti con quadri clinici di severità limitata e per seguire i pazienti con dimissione "precoce" dalle U.O. Pediatria.

2.2. Fase Riorganizzativa Ospedaliera

La Fase Riorganizzativa Ospedaliera prevede di:

- incrementare i letti di degenza nelle U.O. Pediatria e i letti nelle aree OBI (Osservazione Breve Intensiva) dei Pronto Soccorso pediatrici ridefinendo l'assegnazione dei posti letto nelle U.O. di area pediatrica medica e chirurgica. Tale incremento è volto a favorire la dimissione dei pazienti dalla Terapia Intensiva Pediatrica e il suo decongestionamento;
- incrementare il livello assistenziale nelle aree OBI dei Pronto Soccorso pediatrici e nelle U.O. Pediatria dotando almeno il 50% dei posti letto di sistemi per l'erogazione di alti flussi nasali (HFNC). È necessario provvedere per tempo alla formazione del personale circa le indicazioni e l'uso di HFNC e alla creazione di protocolli dedicati e condivisi con la struttura di terapia intensiva pediatrica per evitare il "delay of treatment" dei pazienti che non dovessero rispondere al trattamento;
- potenziare le attività di "outreach", di consulenza rianimatoria e di supporto per le OBI e per le U.O. Pediatria;
- rimodulare i ricoveri non urgenti in Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) e incrementare il personale mediante la riduzione di almeno il 50% dell'attività chirurgica elettiva e il recupero di risorse (medici anestesisti e infermieri);
- aumentare la capacità ricettiva dei posti letto (PL) nelle Terapie Intensive Pediatriche nelle seguenti Strutture così come di seguito declinato.
 - Milano (Fondazione IRCCS Policlinico Ca' Granda - c/o Clinica Pediatrica De Marchi) fino a 6 PL;
 - Milano (Ospedale dei Bambini "V. Buzzi") fino a 9 PL;
 - Bergamo (ASST Papa Giovanni XXIII) fino a 16, trasformando gli 8 PL semi-intensivi in 8 intensivi;
 - Brescia (Ospedale dei bambini, ASST Spedali Civili) fino a 6 PL;
 - Varese (Ospedale del Ponte, ASST Sette Laghi) fino a 6 PL.

- coordinare a livello regionale la gestione dei posti letto disponibili nelle varie Terapie Intensive Pediatriche (TIP) lombarde tramite la creazione di una centrale operativa unica in collaborazione con AREU e dotata di un apposito numero telefonico.
- coordinare a livello regionale la gestione dei posti letto delle UO di Pediatria provviste di sistemi per l'erogazione di alti flussi nasali (HFNC);

Per quanto riguarda le Terapie Intensive Neonatali, che ricoverano anche pazienti critici affetti da bronchiolite (nella precedente stagione epidemica, nei mesi di ottobre-novembre sono stati ricoverati 216 pazienti affetti da bronchiolite), si prevede la possibilità da parte della Direzione Generale Welfare, in base alla situazione ospedaliera regionale, di definire le necessità di posti letto, secondo anche quanto previsto dalla DGR n. XI/2395/2019, con adeguamento di personale medico e infermieristico e delle attrezzature.

Per quanto riguarda le UO di Pediatria si prevede la possibilità da parte della Direzione Generale Welfare, in base alla situazione ospedaliera regionale, di definire le necessità di posti letto, con adeguamento di personale medico e infermieristico e delle attrezzature.

Per il raggiungimento di questi obiettivi è necessario l'intervento di DG Welfare di Regione Lombardia in collaborazione con le Direzioni Generali e Sanitarie degli IRCCS e delle ASST coinvolti.

2.3. Fase gestionale dei ricoveri

In seguito alla fase riorganizzativa ospedaliera si attua la seconda fase (Fase Gestionale dei ricoveri) che prevede di:

- rimodulare i ricoveri elettivi in Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) con riduzione dell'attività chirurgica elettiva e dell'attività NORA (*Non Operating Room Anesthesia*) per le procedure ritenute non urgenti con la finalità di allocare il personale medico-infermieristico secondo le diverse esigenze;
- rimodulare i ricoveri pediatrici per patologie "non tempo dipendenti" e dei ricoveri programmati nei reparti pediatrici (ad eccezione dei ricoveri per patologie oncologiche);

- individuare i ricoveri gestibili in strutture diverse dalle Terapie Intensive Pediatriche con successiva riallocazione (per esempio ricoverando i pazienti di età ≥ 14 anni nelle Terapie Intensive per Adulti);
- dove vi sia già una consolidata esperienza e previa adeguata formazione e supervisione da parte dei medici delle TIP, creare apposite aree dotate di letti attrezzati per l'utilizzo di CPAP (ventilatori domiciliari a turbina, maschere con interfaccia nasale, ecc.) e sistemi di monitoraggio con telemetria nelle OBI e nelle U.O. Pediatria, laddove le Strutture lo consentano;

Anche per l'attuazione di questa fase di riprogrammazione e di gestione dei ricoveri è necessario l'intervento di DG Welfare di Regione Lombardia in stretta collaborazione con le Direzioni Generali e Sanitarie degli IRCCS e delle ASST coinvolti.

2.4. Fase emergenziale

Sulla base delle indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Generale Welfare, la Fase Emergenziale prevede la possibilità di apertura di una Terapia Intensiva Pediatrica (TIP) "temporanea" dotata fino ad un massimo di 12 posti letto.

L'attivazione di tale Terapia Intensiva Pediatrica "temporanea" si articola in due fasi distinte, in base all'andamento epidemico e al fabbisogno di posti letto. La prima fase prevede l'iniziale attivazione di 6 posti letto, incrementabili fino a 12 totali in caso di necessità (seconda fase).

La Struttura ritenuta idonea per l'ubicazione della Terapia Intensiva Pediatrica "temporanea" dovrà possedere determinati requisiti logistici e organizzativi:

- essere situata in posizione strategica, facilmente raggiungibile da tutta la Regione, evitando la collocazione in aree isolate e distanti;
- svolgere attività di 3° livello e disporre di Laboratorio e Microbiologia, di U.O. Cardiologia Pediatrica e U.O. Chirurgia Pediatrica;
- possedere dotazioni tecnologiche adeguate all'età pediatrica (esempio: ecografi con sonde pediatriche in aggiunta alle sonde per adulti, di ventilatori di alta fascia e di sistemi per NIV, CPAP e HFNC);
- disporre di un'area adeguatamente attrezzata per ospitare i genitori 24 ore su 24;

- deve poter contare su un “back transport” attuato dall’Ospedale “spoke” che riceve il paziente.

Per l’apertura della Terapia Intensiva Pediatrica “temporanea” è prevista la presenza di una équipe “mista” (per competenza e provenienza ospedaliera) costituita mediante reclutamento su base volontaria di 10-12 medici anestesisti e di 24-36 infermieri *prevalentemente* provenienti delle TIP lombarde. Nel periodo di attività della TIP “temporanea”, la rete regionale delle Terapie Intensive per Adulti fornirà alle TIP lombarde un adeguato numero di medici per collaborare anche nell’attività ordinaria dei Reparti (*vedi suballegato 1*). Saranno dunque reclutati su base volontaria 10-12 medici anestesisti e di 24-36 infermieri di area critica/sala operatoria fra le Terapie Intensive per Adulti presenti sul territorio lombardo dotati di particolare interesse, esperienza e attitudine per l’attività in area pediatrica (*vedi suballegato 1*).

L’attività della Terapia Intensiva Pediatrica “temporanea” sarà circoscritta alla sola gestione dei pazienti con insufficienza respiratoria da bronchiolite, effettuando un’attenta selezione dei casi; la gestione dei pazienti più complessi continuerà ad essere in capo alle TIP “ordinarie”.

L’attuazione del Piano di ampliamento consentirà di:

- aumentare i posti letto delle TIP;
- migliorare le competenze del personale delle Terapie Intensive per Adulti;

2.5. Misure aggiuntive da adottare in caso di incremento della richiesta di posti letto intensivi pediatrici legato alla persistenza della fase emergenziale

In caso di ulteriore necessità di posti letto per fronteggiare una situazione epidemica in cui l’apertura della Terapia intensiva Pediatrica “temporanea” non sia sufficiente a soddisfare la richiesta, si possono attuare le seguenti misure:

- allestimento di posti letti intensivi pediatrici nei blocchi operatori pediatrici: l’attività chirurgica pediatrica che non ha reale carattere d’urgenza viene rimodulata in modo da dedicare lo spazio dei blocchi operatori all’allestimento di posti letto intensivi pediatrici aggiuntivi;
- ricovero dei pazienti pediatrici in Terapia Intensiva per adulti. Al fine di agevolare il ricovero di pazienti pediatrici che necessitano di cure intensive, si potranno utilizzare i posti disponibili nelle Terapie Intensive per adulti. Tutte le

terapie intensive indicheranno i posti letto liberi e aggiornarli in base alle dimissioni e si prepareranno al ricovero di pazienti pediatrici. È data priorità al ricovero di pazienti pediatrici in caso di posti letto disponibili, soprattutto se in Strutture dotate di U.O. di pediatria. Il personale di terapia intensiva per adulti verrà supervisionato da personale con esperienza in ambito pediatrico al fine di garantire una migliore e più efficace gestione del paziente;

2.6. Gestione condivisa dei posti letto di terapia intensiva pediatrica

In analogia a quanto fatto durante la pandemia da SarS CoV2, è disponibile a livello regionale un software che permette di gestire contemporaneamente l'occupazione dei letti delle terapie intensive. Su indicazione della Direzione Generale Welfare sarà possibile attivare il monitoraggio dei posti letto sulla base dei dati inseriti dalle singole strutture al fine di facilitare la gestione dei trasferimenti dei pazienti tra ospedali.

3. BIBLIOGRAFIA

- American Thoracic Society. What is Respiratory Syncytial Virus (RSV)? Am J Respir Crit Care Med, 2015; Vol. 191, P3-P4. Online version updated October 2020.
- Jain H, Schweitzer JW, Justice NA. Respiratory Syncytial Virus Infection. [Updated 2022 Jun 21]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459215/>.
- Meissner HC. Viral Bronchiolitis in Children. N Engl J Med. 2016 Jan 7;374(1):62-72. doi: 10.1056/NEJMr1413456. PMID: 26735994.
- Azzari C, Baraldi E, Bonanni P, Bozzola E, Coscia A, Lanari M, Manzoni P, Mazzone T, Sandri F, Checcucci Lisi G, Parisi S, Piacentini G, Mosca F. Epidemiology and prevention of respiratory syncytial virus infections in children in Italy. Ital J Pediatr. 2021 Oct 2;47(1):198. doi: 10.1186/s13052-021-01148-8. PMID: 34600591; PMCID: PMC8487331.
- Coutts J, Fullarton J, Morris C, Grubb E, Buchan S, Rodgers-Gray B, Thwaites R. Association between respiratory syncytial virus hospitalization in infancy and childhood asthma. Pediatr Pulmonol. 2020 May;55(5):1104-1110. doi: 10.1002/ppul.24676. Epub 2020 Feb 10. PMID: 32040885; PMCID: PMC7187471.
- Nenna R, Matera L, Pierangeli A, Oliveto G, Viscido A, Petrarca L, et al. First COVID-19 lockdown resulted in most respiratory viruses disappearing among hospitalised children, with the exception of rhinoviruses. Acta Paediatr. (2022) 111:1399–403. 10.1111/apa.16326.
- Agha R, Avner JR. Delayed seasonal RSV surge observed during the COVID-19 pandemic. Pediatrics. (2021) 148: e2021052089. 10.1542/peds.2021-052089.
- Guitart C, Bobillo-Perez S, Alexandre C, Armero G, Launes C, Cambra FJ, et al. Bronchiolitis, epidemiological changes during the SARS-CoV-2 pandemic. BMC Infect Dis. (2022) 22:84. 10.1186/s12879-022-07041-x.
- Van Summeren J, Meijer A, Aspelund G, Casalegno JS, Erna G, Hoang U, et al. Low levels of respiratory syncytial virus activity in Europe during the 2020/21 season: what can we expect in the coming summer and autumn/winter? Euro Surveill. (2021) 26:2100639. 10.2807/1560-7917.ES.2021.26.29.2100639.
- Di Mattia G, Nenna R, Mancino E, Rizzo V, Pierangeli A, Villani A, et al. During the COVID-19 pandemic where has respiratory syncytial virus gone? Pediatr Pulmonol. (2021) 56:3106–9. 10.1002/ppul.25582.
- Saravanos GL, Hu N, Homaira N, Muscatello DJ, Jaffe A, Bartlett AW, et al. RSV epidemiology in Australia before and during COVID-19. Pediatrics. (2022) 149: e2021053537. 10.1542/peds.2021-053537.
- Methi F, Størdal K, Telle K, Larsen VB, Magnusson K. Hospital admissions for respiratory tract infections in children aged 0-5 years for 2017/2023. Front Pediatr. (2022) 9:822985. 10.3389/fped.2021.822985.
- Waterlow NR, Flasche S, Minter A, Eggo RM. Competition between RSV and influenza: limits of modelling inference from surveillance data. Epidemics. (2021) 35:100460. 10.1016/j.epidem.2021.100460.

- Nenna R, Matera L, Licari A, Manti S, Di Bella G, Pierangeli A, Palamara AT, Nosetti L, Leonardi S, Marseglia GL, Midulla F; ICHRIS Group. An Italian Multicenter Study on the Epidemiology of Respiratory Syncytial Virus During SARS-CoV-2 Pandemic in Hospitalized Children. *Front Pediatr.* 2022 Jul 14; 10:930281. doi: 10.3389/fped.2022.930281. PMID: 35911833; PMCID: PMC9329524.
- Nenna R, Matera L, Pierangeli A, Oliveto G, Viscido A, Petrarca L, La Regina DP, Mancino E, Di Mattia G, Villani A, Midulla F. First COVID-19 lockdown resulted in most respiratory viruses disappearing among hospitalised children, with the exception of rhinoviruses. *Acta Paediatr.* 2022 Jul;111(7):1399-1403. doi: 10.1111/apa.16326. Epub 2022 Mar 16. PMID: 35266576; PMCID: PMC9111239.
- Yeoh DK, Foley DA, Minney-Smith CA, Martin AC, Mace AO, Sikazwe CT, Le H, Levy A, Blyth CC, Moore HC. Impact of Coronavirus Disease 2019 Public Health Measures on Detections of Influenza and Respiratory Syncytial Virus in Children During the 2020 Australian Winter. *Clin Infect Dis.* 2021 Jun 15;72(12):2199-2202. doi: 10.1093/cid/ciaa1475. PMID: 32986804; PMCID: PMC7543326.
- Piedimonte G, Perez MK. Respiratory syncytial virus infection and bronchiolitis. *Pediatr Rev.* 2014 Dec;35(12):519-30. doi: 10.1542/pir.35-12-519. Erratum in: *Pediatr Rev.* 2015 Feb;36(2):85. PMID: 25452661; PMCID: PMC5029757.
- Mondal P, Sinharoy A, Gope S. The Influence of COVID-19 on Influenza and Respiratory Syncytial Virus Activities. *Infect Dis Rep.* 2022 Feb 14;14(1):134-141. doi: 10.3390/idr14010017. PMID: 35200444; PMCID: PMC8872472.
- Pappa S, Haidopoulou K, Zarras C, Theodorakou E, Papadimitriou E, Iosifidis E, Gkeka I, Stoikou K, Vagdatli E, Skoura L, Papa A. Early initiation of the respiratory syncytial virus season in 2021-2022, Greece. *J Med Virol.* 2022 Jul;94(7):3453-3456. doi: 10.1002/jmv.27671. Epub 2022 Mar 8. PMID: 35199347.
- Report settimanale Influnews- Sorveglianza dell'influenza in Lombardia Stagione 2021-2022 aggiornato al 27/02/2022 regione.lombardia.it.

Suballegato 1: ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO MEDICO-INFERMIERISTICO DELLA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA "TEMPORANEA"

Formazione dell'équipe medico-infermieristica

Per la gestione della Terapia Intensiva Pediatrica "temporanea" con 12 posti letti attivi è necessaria la presenza di un'équipe costituita da personale medico-infermieristico adeguatamente formato e motivato.

Tale équipe dovrà essere composta da:

- 10-12 medici, così suddivisi: 6-8 medici con esperienza specialistica (inviati dalle 5 Terapie Intensive Pediatriche lombarde) e 4 medici inviati dalle Terapie Intensive per Adulti, preferibilmente con esperienza professionale ≥ 5 anni e con interesse e/o precedente esperienza in campo pediatrico;
- 24-36 infermieri, così suddivisi: 18-24 infermieri con esperienza specialistica (inviati dalle 5 Terapie Intensive Pediatriche lombarde) e 6-12 infermieri inviati dalle Terapie Intensive lombarde per adulti (preferibilmente con esperienza professionale ≥ 5 anni e con interesse e/o precedente esperienza in campo pediatrico).

É prevista la figura di 1 coordinatore infermieristico e di 1 medico responsabile.

Turnazione dell'équipe

L'équipe dovrà lavorare su 3 turni: mattino, pomeriggio, notte.

La turnazione diurna del personale medico prevede la presenza di due medici "specialisti" e di un medico "non specialista" mentre la turnazione notturna prevede la presenza di un medico "specialisti" e di un medico "non specialista".

La turnazione del personale infermieristico prevede la presenza di quattro infermieri "specialisti" e di due infermieri "non specialisti" sia per i turni diurni sia per il turno notturno.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 19 dicembre 2022 - n. 18614

Integrazione del contributo dote scuola - Componente buono scuola, a.s. 2021/2022. Contestuale impegno della spesa di euro 845.529,00 a favore di Edenred Italia s.r.l.

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E COMUNICAZIONE

Viste:

- la legge n. 62 del 10 marzo 2000 «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul Diritto allo Studio e all'Istruzione»;
- la legge n. 107 del 13 luglio 2015 «Riforma del Sistema nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 «Norme sul Sistema educativo di Istruzione e Formazione della Regione Lombardia» ed, in particolare, l'articolo 8 «Interventi per l'accesso e la libertà di scelta educativa delle famiglie», così come riformulato dalla legge regionale n. 30/2015, che prevede per Regione Lombardia la facoltà - anche al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi nonché di facilitare la permanenza nel Sistema educativo - di attribuire buoni e contributi, anche per servizi, agli studenti frequentanti le Istituzioni scolastiche e formative del Sistema educativo di Istruzione e Formazione, a seguito di domanda delle famiglie;

Richiamata la d.g.r. n. 4644 del 3 maggio 2021, «Programmazione del Sistema regionale Dote Scuola per l'anno scolastico e formativo 2021/2022», con cui:

- è stata approvata la programmazione di Dote Scuola, articolata nelle diverse componenti, tra cui Dote Scuola - componente Buono Scuola, consistente in un contributo finalizzato a sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano una Scuola paritaria o statale che preveda una retta di iscrizione e frequenza per i percorsi di Istruzione;
- sono stati definiti gli elementi essenziali delle singole misure (destinatari, situazione economica della famiglia, valore corrispondente del contributo, modalità di assegnazione, risorse disponibili) ed è stata demandata a successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi;
- è stato disposto di demandare a successivi provvedimenti della Direzione generale competente l'attuazione della deliberazione e le modalità di ripartizione delle risorse, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti, nonché di eventuali ulteriori risorse che si fossero rese disponibili nel bilancio regionale sulla base del fabbisogno registrato;

Richiamati inoltre integralmente:

- il decreto n. 15124 del 9 novembre 2021, con cui:
 - è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di Dote scuola - componente Buono scuola per l'a.s. 2021/2022;
 - è stata prevista la possibilità di integrare con ulteriori risorse la relativa spesa eventualmente rideterminata in relazione alle risorse effettivamente disponibili;
- il decreto n. 5225 del 15 aprile 2022, come integrato dal decreto n. 9304 del 28 giugno 2022, con cui:
 - è stato approvato l'elenco dei beneficiari del contributo Dote Scuola - componente Buono Scuola, a.s. 2021/2022;
 - è stato indicato il valore unitario del contributo attribuito al singolo beneficiario;
 - è stato riparametrato proporzionalmente il valore unitario del contributo per le due fasce ISEE più alte previste dalla d.g.r. n. 4644/2021, a causa della numerosità delle domande ammesse al contributo rispetto alle risorse disponibili;

Data atto che, con legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2022 («Assessment al Bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»), si sono rese disponibili ulteriori risorse per la componente Buono scuola di Dote Scuola per l'anno scolastico 2021/2022, al fine di assolvere completamente al fabbisogno

delle famiglie ammesse al contributo con riparametrazione del valore del Buono;

Valutata l'istruttoria condotta dalla competente Struttura della Direzione Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

Richiamato il decreto n. 9428 del 27 giugno 2019 «GECA 1/2019 - Approvazione degli atti di svolgimento della procedura aperta per l'appalto del servizio di erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei titoli di assegnazione della Dote Scuola per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. Aggiudicazione in favore di EDENRED ITALIA SRL con sede in Milano - Via G.B. Pirelli, 18 - Codice CIG 7772140CD0» ed il relativo Contratto di appalto, sottoscritto in data 6 agosto 2019 - Repertorio N. 4459/UR;

Ritenuto di:

- integrare, per le due fasce ISEE più alte previste dalla DGR 4644/2021, il contributo riparametrato, a favore di n. 10.030 studenti, ai sensi del DDS 5225/2022 e del DDS 9304/2022;
- individuare, per ciascuno dei beneficiari, la quota spettante per raggiungere il massimo del contributo erogabile, in base al reddito ed al tipo di Scuola frequentata, come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale di euro 845.529,00;
- impegnare il corrispondente importo di euro 845.529,00 - a favore di 10.030 studenti e, per essi, ad EDENRED ITALIA SRL - che trova copertura sul capitolo 4.07.104.5315 «Contributi alle famiglie per l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi», che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
- definire le modalità di utilizzo del Buono elettronico, come specificato nell'Allegato B «Elenco materiale acquistabile», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di escludere dall'integrazione del contributo tutti gli studenti beneficiari che non avevano utilizzato il Buono nei termini previsti dal decreto 15124/2022;

Ritenuto altresì di affidare ad EDENRED ITALIA SRL la messa a disposizione del contributo a favore di ciascun beneficiario, come indicato nell'Allegato A del presente provvedimento, secondo le modalità previste dal contratto N. 4459/UR, mediante emissione di un Buono digitale, che contribuisce alle spese scolastiche, precisando che tale Buono acquisto è spendibile, entro la scadenza del 30 giugno 2023, con le modalità indicate nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e comunicate da EDENRED Italia SRL a ciascun beneficiario;

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento Generale sulla protezione dei dati» ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), il quale stabilisce che i dati personali sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali» e s.m.i. ed, in particolare, l'articolo 2-ter, commi 1 e 3, il quale stabilisce che i soggetti pubblici possono diffondere dati personali solo se tale operazione è prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, nel rispetto - in ogni caso - dei principi in materia di protezione dei dati, fra cui quello di minimizzazione di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni» ed, in particolare, l'articolo 26, comma 4, che prevede il divieto di pubblicazione per finalità di trasparenza dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare nonché gli elenchi dei relativi destinatari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- il provvedimento generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 243 del 15 agosto 2014 «Linee guida in materia trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati» che ha statuito la non coerenza della diffusione dai dati afferenti all'indicazione di analitiche situazione red-

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

dituali o condizioni di bisogno dei destinatari dei provvedimenti ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;

Considerato che, sulla base dei principi e delle disposizioni della citata normativa comunitaria e nazionale, i dati identificativi dei soggetti beneficiari della Dote di cui al presente provvedimento rientrano nelle specifiche tipologie di divieto di diffusione per finalità di trasparenza;

Ricordato che a tal fine è stata predisposta specifica *Data Protection Impact Assessment* (DPIA), agli atti d'ufficio;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato, secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte della dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla citata disposizione;

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 5800 del 29 dicembre 2021, «*Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2022 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli Enti e delle Società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli Enti dipendenti - Integrazioni degli allegati 1 e 2 alla DGR 5440/2021*»;
- la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021, «*Bilancio di previsione 2022-2024*»;
- il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre 2021, «*Bilancio finanziario e gestionale 2022-2024*»;
- la legge regionale n. 17 dell'8 agosto 2022 «*Assesamento al Bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali*»;

Richiamata inoltre la legge regionale n. 20/2008 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura ed, in particolare:

- la d.g.r. n. 5913 del 31 gennaio 2021 (III Provvedimento organizzativo 2022) di modifica degli assetti organizzativi, che ha previsto la *Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comunicazione* ed ha indicato, tra le sue competenze, «*Gestione del sistema dotale*»;
- la d.g.r. n. 6202 del 28 marzo 2021 (VI Provvedimento organizzativo 2022), con la quale è stata individuata, tra gli altri, la *responsabile della Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comunicazione*;

Dato atto che, conseguentemente, il presente provvedimento rientra tra le competenze della *Struttura Istruzione, Diritto allo Studio e Comunicazione*;

DECRETA

1. di integrare, per le motivazioni richiamate in premessa, il contributo riparametrato, ai sensi del d.d.s. 5225/2022 e del d.d.s. 9304/2022, ed erogato a favore di n. 10.030 studenti, co-

me da Allegato A «*Elenco beneficiari del contributo integrativo Dote scuola - componente Buono scuola a.s. 2021/2022*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un totale di euro 845.529,00;

2. di individuare, per ciascuno dei beneficiari, la quota spettante per raggiungere il massimo del contributo erogabile, in base al reddito ed al tipo di Scuola frequentata, come indicato nel medesimo Allegato A, per un totale di euro 845.529,00;

3. di impegnare l'importo complessivo di euro 845.529,00 a favore di EDENRED ITALIA SRL (cod. 69473), imputato al capitolo di spesa 4.07.104.5315 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

4. di escludere dall'integrazione del contributo tutti gli studenti beneficiari che non avevano utilizzato il Buono nei termini dal decreto 15124/2022;

5. di incaricare EDENRED ITALIA SRL della messa a disposizione a favore dei 10.030 studenti beneficiari - mediante emissione di Buoni digitali o cartacei secondo le modalità previste dal contratto - degli importi per ciascuno specificati, finalizzati all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica e spendibili entro la scadenza del 30 giugno 2023 presso la rete distributiva affiliata al gestore del servizio;

6. di approvare l'Allegato B «*Elenco materiali acquistabili*», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono specificate le modalità di utilizzo del buono digitale;

7. di stabilire che ai soggetti beneficiari sia inviata puntuale e tempestiva comunicazione della disponibilità dei Buoni, da parte di EDENRED ITALIA SRL, secondo le modalità contrattuali previste;

8. di dichiarare, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, che le somme impegnate e non liquidate con il presente atto saranno successivamente liquidate nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziato di cui al d.p.c.m. del 28 dicembre 2011, con le modalità previste per le singole tipologie di spesa;

9. di dichiarare altresì che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, ad esclusione dell'Allegato A, per le motivazioni sopra riportate;

11. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Marina Colombo

_____ • _____



ALLEGATO B – elenco materiale acquistabile

Il contributo integrativo *Buono Scuola* per l'a.s. 2021/2022 è destinato esclusivamente all'acquisto di libri di testo, dotazioni tecnologiche e strumenti per la didattica.

Nella categoria *libri di testo* rientrano, oltre a quelli di testo, tutti i libri consigliati dalle scuole: ad esempio, testi di narrativa, dizionari (sia cartacei sia digitali), in lingua italiana e/o in lingua straniera, ...

Nella categoria *dotazioni tecnologiche* rientrano, ad esempio:

- personal computer, tablet, lettori di libri digitali, ...;
- software (programmi e sistemi operativi ad uso scolastico, anche per disturbi dell'apprendimento e disabilità), ...;
- strumenti per l'archiviazione di dati (come chiavette USB, CD/ DVD/CD-ROM, memory card, hard disk esterni), ...;
- dispositivi di input (come tastiere, e-pencil, lettori smart-card, mouse), di output (come monitor pc, ...), ...;
- ogni hardware legato al pc, con la sola eccezione del materiale di consumo, ovvero cartucce, toner, carta, ...

Tra i *materiali per la didattica* rientrano, ad esempio, gli strumenti per il disegno tecnico (compassi, righe e squadre, goniometri, ...), per il disegno artistico (pennelli, spatole, acquarelli, pennarelli, colori, ...), mezzi di protezione individuali ad uso laboratoriale (divise, protezioni e calzature antinfortunistiche, ...), strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica.

Il contributo può essere utilizzato per l'accesso a beni e servizi di natura culturale (ad esempio mostre, musei, teatro).

Non rientrano, infine, nella categoria dei prodotti acquistabili i materiali di consumo quali, ad esempio, penne, matite, quaderni, fogli, diari e astucci, zaini e cartelle.

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.G. Welfare

D.d.u.o. 19 dicembre 2022 - n. 18595
Approvazione delle istanze presentate per l'ammissione alla fruizione dell'agevolazione irap prevista dalla l.r. 8/2013 «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico» - Anno d'imposta 2022

IL DIRIGENTE DELLA UO PREVENZIONE

Vista la legge regionale 21 ottobre 2013 n. 8, «Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico», ed in particolare l'articolo 4, comma 5, come modificato, dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, con il quale si stabilisce che, in relazione ai tributi regionali propri di cui alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, possono essere disposte maggiorazioni o riduzioni delle relative aliquote o tariffe a seconda che risultino o meno installati gli apparecchi da gioco d'azzardo lecito;

Vista la d.g.r.n. 585/2018 che ha approvato il «Programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo patologico (GAP)» e ha fornito indicazioni alle ATS in ordine alla predisposizione dei Piani Locali GAP;

Vista la d.g.r.n. 7012/2022 «Approvazione Della Relazione Sullo Stato Di Attuazione Della Legge Regionale 21 Ottobre 2013, N. 8 «Norme per la prevenzione e il trattamento del Gioco D'azzardo Patologico» – Annualità 2019-2020-2021-;

Vista la d.c.r. X/2395 del 15 febbraio 2022 di approvazione del «Piano Regionale per la Prevenzione 2021-2025»;

Evidenziato che il Piano Regionale della Prevenzione include tra i propri programmi, il Programma predefinito «Dipendenze» (PP4) che pone tra i suoi obiettivi prioritari «(...) il coordinamento degli interventi e delle azioni di tutti gli attori del territorio applicando strumenti organizzativi che favoriscano uniformità ed equità nell'erogazione degli interventi preventivi e creando partnership costanti e continuative a livello locale (...) mediante una governance multilivello in campo preventivo prevista a livello normativo»;

Vista la d.g.r.n. 3797/2020 «Modalità applicative delle disposizioni previste dall'art. 77 quater della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, in materia di interventi fiscali sulle aliquote IRAP per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico», nella quale si stabilisce che:

1. la misura agevolativa in materia di IRAP è attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea l. 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

2. i soggetti autorizzati alla fruizione della riduzione dell'aliquota IRAP di cui all'art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, dovranno compilare il modello di dichiarazione annuale IRAP dichiarando la base imponibile generata e riportando le aliquote e i relativi codici riduzione, secondo le istruzioni riportate nei modelli di dichiarazione approvati dal MEF; per i periodi d'imposta 2021-2023 riferiti alle annualità indicate al comma 1, del medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003, nelle quali si sia provveduto alla disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773;

3. i gestori degli esercizi nei quali risultino installati gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del RD 18 giugno 1931, n. 773, in assenza di autorizzazione a beneficiare dell'agevolazione fiscale de qua, in sede di dichiarazione annuale IRAP dovranno riportare la relativa aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, maggiorata dello 0,92%, secondo le istruzioni riportate sui modelli di dichiarazione approvati dal MEF; per i periodi d'imposta 2020 - 2022 come indicati al comma 3, del medesimo art. 77 quater, della l.r. n. 10/2003;

4. l'anno 2020 ha costituito il periodo di osservazione per la determinazione della riduzione o dell'incremento dell'aliquota IRAP a seconda che la disinstallazione sia stata effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno e che, pertanto, la riduzione di aliquota potrà essere fruita dall'anno d'imposta successivo mentre la maggiorazione sarà applicata per il triennio decorrente dall'anno d'imposta 2020;

5. nel caso in cui la disinstallazione dovesse avvenire entro il 31 dicembre rispettivamente degli anni 2021 e 2022, il beneficio potrà essere fruito per i relativi periodi d'imposta residui, previa presentazione di apposita istanza;

6. le istanze devono essere presentate nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2021, per le dimissioni avvenute nell'anno precedente, in modo da poter utilizzare i codici riduzione in sede di dichiarazione annuale IRAP riferita all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è avvenuta la disinstallazione, previa autorizzazione regionale, come stabilito al comma 1 dell'art. 77 quater, della richiamata l.r. n.10/2003;

Dato atto che, in attuazione della sopra richiamata d.g.r. 585/2018, con d.d.s. n. 14891 del 18 ottobre 2022 sono state approvate le modalità operative relative alla procedura di presentazione e valutazione delle domande di ammissione al beneficio di riduzione dell'aliquota IRAP per i gestori degli esercizi che hanno provveduto a dismettere gli apparecchi da gioco entro la data del 31 dicembre 2021;

Dato atto che la procedura prevede la possibilità di rinnovare l'agevolazione relativamente alle domande presentate lo scorso anno, fermo restando il possesso dei requisiti già posseduti che deve essere autocertificato mediante l'apposito Modello A;

Rilevato che al fine di procedere alla valutazione delle domande, con nota prot. n. G1.2022.0047296 del 16 novembre 2022, è stato convocato il Gruppo di lavoro composto da funzionari della DG Welfare - UO Prevenzione e funzionari della DG Bilancio e Finanza - UO Tutela delle entrate tributarie regionali;

Accertato che, entro il termine fissato al 31 ottobre 2022, sono pervenute tre nuove istanze presentate da:

- Matteo Carozzi (Ditta individuale: GRATA SIZ)
- Giuseppina Dragoni (Ditta individuale: Smoking)
- Cinzia Malvassori (Ditta individuale: Tabaccheria Malvassori Cinzia)

mentre non è pervenuta alcuna istanza di rinnovo;

Considerato che il Gruppo di lavoro regionale, convocato con nota prot. G1.2022.0047296 del 16 novembre 2022, riunitosi in data 18 novembre 2022 completata l'istruttoria formale, come da allegato verbale parte integrante del presente provvedimento e agli atti della Direzione Generale Welfare, in considerazione dell'esiguo numero di istanze pervenute, ha stabilito di richiedere un supplemento istruttorio per:

- Malvassori invio richiesta di perfezionamento in quanto la domanda è stata presentata incompleta;
- Busso Stefano; Matteo Cigognini: invio di sollecito con richiesta di trasmissione delle istanze di rinnovo entro il 25 novembre 2022.

Verificato che:

- nonostante i solleciti, non sono pervenute istanze di rinnovo entro i nuovi termini stabiliti
- Malvassari ha provveduto a perfezionare l'istanza;

Stabilito, sulla base delle risultanze istruttorie, di ammettere le tre nuove istanze ricevute;

Considerata la tipologia di aiuto fiscale della presente misura che prevede l'adozione di un provvedimento autorizzatorio e la successiva determinazione dell'entità della fruizione dell'aiuto, solo a seguito della dichiarazione resa ai fini fiscali nella quale sono dichiarati;

Dato atto che il provvedimento autorizzatorio regionale preventivo, rispetto alla possibilità per le imprese di richiedere lo sgravio fiscale, non assume la natura di concessione, mancando l'individuazione del valore del concesso che sarà accertato in via definitiva l'anno successivo;

Dato atto quindi che, trattandosi di autorizzazione per la sola fruizione del beneficio di riduzione dell'aliquota IRAP, la misura di cui al presente provvedimento si configura come aiuto di stato semi-automatico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del DM 115/17 sopra richiamato:

- le agevolazioni di cui alla presente misura si intendono concesse e sono registrate nel Registro nazionale aiuti nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati;
- per il calcolo del cumulo degli aiuti de minimis, il Registro Nazionale Aiuti utilizza quale data di concessione quella in cui è effettuata la registrazione dell'aiuto individuale;

Dato atto che il controllo del massimale de minimis avviene esclusivamente attraverso il Registro Nazionale Aiuti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 14, comma 6 del d.m. 115/17, senza ricorrere quindi, nei confronti di alcuna impresa, alla richiesta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

Stabilito altresì che, qualora la concessione dell'aiuto «de minimis» comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in «de minimis», secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del d.m.31 maggio 2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale «de minimis» ancora disponibile;

Dato atto che la misura di cui al presente provvedimento è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti con il codice identificativo CAR 17253 ed è stata individuata Agenzia delle Entrate come Ufficio Gestore per gli adempimenti di cui agli artt. 9 e ss. del citato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e relativa attività istruttoria e di controllo ai sensi del Regolamento UE 1407/2013;

Visti:

- il «Programma regionale di sviluppo 2018-2023», approvato con la d.c.r.n. 64/2018, che individua, tra le azioni prioritarie da intraprendere, le azioni di prevenzione e contrasto alle dipendenze, con particolare riguardo alla ludopatia;
- la l.r. 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di ammettere alla fruizione del beneficio, per l'anno 2022, le istanze presentate da:

- Matteo Carozzi (Ditta individuale: GRATA SIZ)
- Giuseppina Dragoni (Ditta individuale: Smoking)
- Cinzia Malvassori (Ditta individuale: Tabaccheria Malvassori Cinzia);

2. di prendere atto dei lavori del gruppo di lavoro di cui al verbale allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, agli atti della Direzione Generale Welfare;

3. di dare atto che non sono pervenute istanze di rinnovo per l'anno 2022 da parte di: Busso Stefano; Matteo Cigognini;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di provvedere a notificare il presente provvedimento agli interessati e alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Lombardia - Settore Servizi, per i seguiti di competenza;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sui portali regionali: www.noslot.regione.lombardia.it; Portale Tributi: www.tributi.regione.lombardia.it; Sito istituzionale regionale: www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Danilo Cereda

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**D.d.u.o. 19 dicembre 2022 - n. 18590****Approvazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n. 10 - Valle Camonica - R.r. n. 2 del 15 gennaio 2018**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARCHI, AREE PROTETTE, CONSORZI DI BONIFICA E POLITICHE ITTICHE

Vista la l.r. n. 31/08 – Titolo IX «Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;

Visto il r.r. n.2 del 15 gennaio 2018 di attuazione del Titolo IX citato, in particolare l'art. 12 che dispone la determinazione delle specifiche tecniche di dettaglio sulla modalità di pesca per ciascun bacino di pesca;

Richiamato il d.d.s. n.6100 del 3 maggio 2018 che approva le specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.10 Valle Camonica;

Considerato che

- il 30 marzo 2022 si è riunita la Consulta territoriale della pesca – Bacino 10- Valle Camonica, che ha discusso alcune modifiche al regolamento di pesca, come da verbale trasmesso con prot. M1.2022.0215173 il 16 novembre 2022 dal Dirigente AFCP Brescia;
- il concessionario A.T.S. BACINO 10 ha presentato alcune proposte per la modifica, la cancellazione e la nuova istituzione di campi gara permanenti, zone no-kill e di protezione, nonché la richiesta di istituzione di una zona di pesca invernale sul fiume Oglio;
- la Consulta ha espresso parere favorevole riguardo alle modifiche ai campi gara e alle zone no-kill, mentre non ha espresso parere univoco sia riguardo alla modifica di alcune zone di protezione, che quindi rimangono invariate, che sull'istituzione della zona di pesca invernale sul fiume Oglio. In questo ultimo caso, la proposta necessitava di approfondimenti in quanto, così come formulata, risultava di sicuro impatto sul fiume;
- il 12 ottobre 2022 la medesima Consulta si è riunita con all'ordine del giorno l'istituzione della zona di pesca invernale sul fiume Oglio, come da richiesta riformulata da A.T.S. BACINO 10 prot. M1.2022.0187569 del 20 settembre 2022;

Visto il verbale pervenuto il 16 novembre 2022 prot. M1.2022.0215173, nel quale è riportato l'esito favorevole sulla proposta per l'istituzione di una zona di pesca invernale sul fiume Oglio, ridimensionata rispetto a quanto precedentemente richiesto.

Ritenuto opportuno operare un riordino complessivo delle specifiche tecniche sulle modalità di pesca nel bacino n.10 Valle Camonica, al fine di disporre di un documento unico che integra le diverse modifiche sopravvenute e che adotta al contempo le risultanze delle richiamate consulte del 30 marzo 2022 e del 12 ottobre 2022;

Considerato che le nuove Specifiche Tecniche risultano modificate nei seguenti paragrafi:

- Disposizioni più restrittive in materia di misure minime, tempi di pesca, limiti di cattura e attrezzi consentiti.
- Acque di tipo B dove consentire forme di pesca specifiche anche in periodo invernale.
- Elenco dei campi gara.

Ritenuto pertanto di:

- approvare le Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca e di esercizio della pesca professionale nel bacino n.10 Valle Camonica, contenute nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dal 01 gennaio 2023;
- abrogare contestualmente il dds n.6100 del 3 maggio 2018, che si intende integralmente sostituito dal presente atto a partire dal 1 gennaio 2023;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'U.O. Parchi, Aree Protette, Consorzi di Bonifica e Politiche Ittiche della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi individuate dalla con d.g.r. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «Specifiche tecniche di dettaglio sulle modalità di pesca nel bacino n.10 Valle Camonica», contenute

nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, che entreranno in vigore dal 1 gennaio 2023;

2. di abrogare contestualmente il decreto d.d.s. n. 6100 del 3 maggio 2018 che si intende integralmente sostituito dal presente atto dalla data del 1 gennaio 2023;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) e sul suo istituzionale di Regione Lombardia;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

_____ • _____

SPECIFICHE TECNICHE DI DETTAGLIO SULLE MODALITA' DI PESCA NEL BACINO N. 10

VALLE CAMONICA - ex art 12 r.r 2/2018

1. CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE ai sensi dell'art. 137 della LR 31/2008

- Acque di tipo B: Fiume Oglio prelacuale, tutti i suoi affluenti e tutti i laghi alpini (ad eccezione del lago Moro);
- Acque di tipo C: lago Moro

2. PESCA DA NATANTE

Lago Moro: è consentita la pesca da natante ancorato o in movimento. Nel lago Moro il Ciambellone o Belly-Boat è consentito fatti salvi eventuali divieti legati alla sicurezza e alla navigazione. Nel rispetto dell'attività di coloro che pescano da riva non deve essere arrecato alcun disturbo, pena l'obbligo di interrompere l'attività di pesca e di spostarsi altrove.

3. DISPOSIZIONI PIÙ RESTRITTIVE IN MATERIA DI MISURE MINIME, TEMPI DI PESCA, LIMITI DI CATTURA E ATTREZZI CONSENTITI.**3.1 Periodi di divieto e misure minime**

Acque B e C	
<i>Specie</i>	<i>Misura minima</i>
Barbo comune	25
Carpa	30
Cavedano	25
Luccio	60
Persico reale	18
Persico trota	28
Trota iridea	18
Trota marmorata e ibridi fario/marmorata	40
Trota fario	25 (cm 22 durante lo svolgimento delle gare e manifestazioni di pesca nei campi fissi)
Trota lacustre	40

Periodo divieto:

Acque B	
<i>Specie</i>	<i>Periodo di divieto</i>
Cavedano	20 maggio - 20 giugno
Vairone	15 aprile - 31 maggio

Divieto di pesca dalla prima domenica di ottobre al primo maggio in tutti i laghi alpini sopra i 1.500 metri.

Acque C	
<i>Specie</i>	<i>Periodi di divieto</i>
Carpa	15 maggio - 30 giugno
Cavedano	1 maggio - 31 maggio
Luccio	20 febbraio - 30 aprile
Persico trota	15 aprile - 31 maggio
Scardola	1 maggio - 31 maggio
Vairone	15 aprile - 31 maggio

Specie protette:

Temolo: nel fiume Oglio pre-lacuale e affluenti sino alla foce nel Sebino.

Alborella, Barbo canino, Cobite comune, Cobite mascherato, Ghiozzo padano, Lasca, Lampreda padana, Panzarolo, Scazzone, Pigo, Savetta, Spinarello, Triotto: in tutte le acque del Bacino.

3.2 Limiti di cattura giornalieri per pescatore

- 4 capi complessivi di Salmonidi (Trote di tutte le specie, e Salmerini, ad eccezione dei Coregoni) col limite tassativo di:
 - 1 capo di trota marmorata e suoi ibridi
 - 1 capo di trota lacustre
- a) 10 capi di Coregone
- b) 2 capi di Luccio
- c) 3 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere a) e b) con eccezione della singola cattura superiore ai 3 Kg
- d) 1 Kg complessivo di Vairone, Gobione, Sanguinerola.

3.3 Attrezzi di pesca consentiti

Acque B

Nelle acque del Fiume Oglio e affluenti sino alla foce nel Sebino in Comune di Costa Volpino sono sempre vietati l'uso e la detenzione di lenze con piombo terminale (camolera).

Acque C

E' consentito l'uso della bilancia o bilancella di lato non superiore a m. 1,5 con maglie non inferiori ai 10 mm montata su palo di manovra con utilizzo consentito solo da riva a piede asciutto.

Prescrizioni riguardanti esche e pasture

Nelle acque di tipo B è vietato l'utilizzo del pesce vivo come esca. Nelle acque C è consentito l'utilizzo di pesce vivo come esca solo se di specie autoctone pescate nello stesso bacino in cui si intende praticare la pesca.

Nelle zone a regolamentazione speciale di seguito elencate sono in vigore ulteriori limitazioni in merito ai tempi di pesca e/o agli attrezzi consentiti:

ZONE NO KILL SOLO MOSCA O CON ESCHE ARTIFICIALI E NATURALI:

Nelle zone no kill solo mosca la pesca è consentita solo con canna singola con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo con tecnica valsesiana o altre assimilabili. Nelle zone no kill con esche artificiali e naturali è obbligatorio l'utilizzo di ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato anche per la pesca a spinning.

Corso d'acqua	Comune	Tipo di esca	Lunghezza ml
OGLIO	Veza d'Oglio	Mosca	1.620
OGLIO	Cedegolo	Artificiali	550
OGLIO	Sonico-Malonno	Artificiali	1.000
OGLIO	Ceto-Cerveno	Tutte le esche	1495
OGLIO	Darfo Boario Terme	Artificiali	2.112
DEZZO	Angolo Terme	Artificiali	1.100

ZONE DI PROTEZIONE E RIPOPOLAMENTO con divieto assoluto di pesca

Corso d'acqua	Comune	Lunghezza ml
OGLIO	TEMU'	434
OGLIO	TEMU'	361
OGLIO	VEZZA D'OGLIO	527
OGLIO	INCUDINE	744
OGLIO	ESINE	560
OGLIO	SONICO	251
OGLIO	CEDEGOLO	423
OGLIO	DARFO BOARIO TERME-ESINE	1.326
VALLE DI GROM	MONNO - INCUDINE	3.158
DAVENINO	INCUDINE	655
OGLILOLO	EDOLO	1.378
REMULO	SONICO	788
OGLILOLO	MALONNO	407
ALLIONE	PAISCO LOVENO	1.430
COBELLO	NIARDO	761
SORGENTE 3 GAVER	BRENO	152
SORGENTE 4 GAVER	BRENO	203
DEGNA	PRESTINE	655
RE	DARFO BOARIO TERME	424
SALARNO-POGLIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	4.240
POGLIA	CEDEGOLO	280
TORRENTE DEZZO (ZPR)	SCHILPARIO	900
RISORGIVA CANALINO	COSTA VOLPINO	1100

4. DEROGHE AL DIVIETO DI PESCA NELLE ORE NOTTURNE IN FUNZIONE DI PARTICOLARI TIPI DI PESCA O TRADIZIONI LOCALI

Unicamente nel Lago Moro (Acqua di tipo C) è consentita la pesca notturna, limitatamente all'anguilla, al siluro e alla carpa (tecnica carpfishing) con l'utilizzo di non più di due canne e solo da riva.

4BIS. ACQUE DI TIPO B DOVE CONSENTIRE FORME DI PESCA SPECIFICHE ANCHE IN PERIODO INVERNALE

Fiume Oglio: dal Comune di Darfo Boario Terme (Via Toroselle - confine nord della zona no kill) al Comune di Pisogne (foce del fiume) per 13.500 metri: Pesca no kill esclusivamente a mosca dalla prima domenica di ottobre alla prima domenica di dicembre con obbligo di pesca a piede asciutto dal primo novembre alla prima domenica di dicembre.

5. TESSERINO SEGNACATTURE

Il tesserino segnapesci è previsto con decorrenza 1 gennaio 2019.

6. GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA

Le gare e le manifestazioni di pesca soggette ad autorizzazione sono quelle che comportano l'uso esclusivo di tratti di corpo idrico e/o che comportano l'immissione di fauna ittica e/o che comportano deroghe alle norme generali di pesca.

Le gare di pesca soggette ad autorizzazione si possono svolgere di norma nei tratti all'uopo individuati e denominati "campo gara", riportati in calce a questo paragrafo.

Con provvedimento del dirigente dell'UTR territorialmente competente possono essere autorizzate gare e manifestazioni di pesca anche al di fuori dei tratti individuati come "campi gara" secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca nei campi gara sono rilasciate:

- nelle acque soggette a diritti esclusivi di pesca, dal titolare/gestore del diritto;
- nelle acque in concessione ai sensi dell'art. 134 della l.r. 31/2008, dal concessionario;
- nelle restanti acque, dal dirigente dell'UTR secondo le indicazioni previste dai Piani Ittici Provinciali ex art 138 della l.r. 31/2008 e art. 2 della l.r. 7/2016.

Le autorizzazioni per le gare e le manifestazioni di pesca dovranno comprendere:

- Il nome dell'organizzatore;
- Il nome e i recapiti e del responsabile;
- Il carattere della gara o manifestazione (sociale, provinciale, interprovinciale, regionale, nazionale, internazionale);
- Il giorno e l'orario;
- Il numero approssimativo di partecipanti;
- Il numero identificativo del campo gara e degli eventuali settori interessati;
- La specie ittica eventualmente immessa, la sua quantità, la data e l'orario di immissione. Il responsabile di gara dovrà esibire in caso di controlli idonea certificazione sanitaria del pesce oggetto d'immissione qualora questa sia prevista.

La pesca è sempre vietata a partire dall'avvenuta immissione di fauna ittica fino all'inizio

della manifestazione.

Gli organizzatori sono tenuti a posizionare opportune tabelle segnaletiche in corrispondenza dei tratti utilizzati. Le tabelle devono riportare la data della manifestazione, l'orario di inizio e di fine gare e la denominazione dell'organizzatore e del

responsabile di gara. Le tabelle devono essere posizionate con almeno 24 ore di anticipo e devono essere rimosse al termine della gara.

ELENCO DEI CAMPI GARA:

Corso d'acqua	Comune	Confini	Lunghezza ml
OGLIO	MALONNO (BS)	Dalla confluenza del Rio Alanno alla confluenza del torrente Remulo	2.300
OGLIO	CETO (BS)	Dall'incrocio tra via Badetto e Via Preda sino all'incrocio tra Via Nazionale e svincolo superstrada Valle Camonica in Comune di Ceto	1.920
OGLIO	BRENO MALEGNO (BS)	Dalla passerella per località Calumet a Breno fino allo sbocco del torrente Lanico a Malegno	2.323
OGLIO	DARFO BT (BS)	Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine con BG in località Bessimo	6.097
RE	NIARDO	Dal ponte di Via Motta al ponte di Via Molini	399
OGLIO	SELLERO (BS)	Dalla località Re alla località Ponte nuovo	633
OGLIO	BERZO DEMO (BS)	Dalla località Allione al ponte della tangenziale	1.300
FRIGIDOLFO	PONTEDILEGNO (BS)	Da Ponte buoi a Ponte giovinezza	1.764
ALLIONE	PAISCO LOVENO (BS)	Dalla baita del capriolo al ponte crollato	453
VALLE DELLE VALLI	PRESTINE (BS)	Dalla località Massicolo al ponte sul torrente Roncolino	561
DEZZO	ANGOLO TERME (BS)	Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme	1.013
GRIGNA	BERZO INFERIORE (BS)	Dal ponte sul Grigna alla località Salun	1.504
GRIGNA	ESINE	Dal ponte nuovo alla confluenza con il torrente Valle Cavena	400
TORRENTE DEZZO	AZZONE -COLERE (BG)	Dalla località Santuario a monte sino alla frazione Dezzo a valle - Sett.A - dal Santuario sino alla Centrale idroelettrica - Sett.B - dalla centrale idroelettrica sino alla località Dezzo	1000
FIUME OGLIO	COSTA VOLPINO (BG)	Dallo sfocio della valle Gratacasolo al Ponte Barcottò	1.500

CORPI IDRICI IN CUI E' CONSENTITA LA PESCA PROFESSIONALE, ELENCO DEGLI ATTREZZI E MODALITA' DI UTILIZZO ex art 13 r.r 2/2018

NEL BACINO N.10 - Valle Camonica

Nel bacino della Valle Camonica la pesca professionale non è consentita.

D.d.u.o. 21 dicembre 2022 - n. 18753
Decreto 14140 del 22 ottobre 2021 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020. operazione 10.2.01 «conservazione della biodiversità animale e vegetale». Ammissione a finanziamento definitiva delle domande ammesse a finanziamento con riserva con decreto 25 ottobre 2022 n. 15259

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI,
 AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO
 AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

Visti:

- la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 4931 del 15 luglio 2015 che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Lombardia, modificata da ultimo con decisione n. C (2022) 9378 dell'8 dicembre 2022;
- la d.g.r. n. X/4283 del 6 novembre 2015, avente ad oggetto la «Presenza d'atto dei criteri di selezione delle Operazioni in attuazione del Programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014 - 2020»;
- il decreto n. 14140 del 22 ottobre 2021 di approvazione del bando contenente la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici dell'Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale» del PSR 2014-2020;
- il decreto n. 15259 del 25 ottobre 2022 di approvazione degli esiti istruttori delle domande di sostegno, con il quale, tra l'altro, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Lombardia, sono state ammesse a finanziamento con riserva, n. 4 domande per un importo ammissibile di 729.540,66 € e un importo ammesso a contributo di 583.632,50 €;

Preso atto che, a seguito della rimodulazione finanziaria approvata dalla Commissione Europea con decisione n. C (2022) 9378 dell'8 dicembre 2022, la dotazione finanziaria per l'Operazione 10.2.01 è stata incrementata di 525.000,00 € permettendo il finanziamento delle domande ammesse e non finanziate per carenza di fondi con il sopra citato decreto 15259/2022;

Ritenuto quindi di ammettere a finanziamento in modo definitivo le domande ammesse a finanziamento con riserva con decreto 15259/2022, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, comprendente n. 4 domande con indicazione del punteggio assegnato, dell'importo ammissibile, del contributo ammesso e del CUP, per un totale di spesa ammissibile di 729.540,66 € a cui corrisponde un contributo di 583.632,50 €;

Dato atto che la liquidazione delle risorse per il sopra citato contributo di 583.632,50 € grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6196 del 22 luglio 2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui dell'Operazione 10.2.01 «Conservazione della biodiversità animale e vegetale»; aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 15040 del 20 ottobre 2022;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Unità Organizzativa Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, attribuite con d.g.r. 31 maggio 2022, n. XI/6462;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di ammettere a finanziamento in modo definitivo le domande ammesse a finanziamento con riserva con decreto 15259/2022, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che comprende n. 4 domande con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo ammissibile, del contributo ammesso e del CUP, per un totale dell'importo ammissibile di 729.540,66 € a cui corrisponde un contributo di 583.632,50 €;

2. di dare atto che per le domande ammesse a finanziamento il contributo pari a 583.632,50 € grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale per quanto di competenza e di informare i beneficiari interessati;

4. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale della programmazione europea di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
 Franco Claretti

_____ • _____

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

ALLEGATO A - OPERAZIONE 10.2.01 - DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO								
ID PROCEDIMENTO	CUP	ACRONIMO	RAGIONE SOCIALE PROPONENTE	SEDE LEGALE	PARTITA IVA	PUNTEGGIO	IMPORTO AMMISSIBILE	IMPORTO AMMESSO A CONTRIBUTO
202102117096	B83C22005400005	CASTANEVAL	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE	ROMA	02118311006	80	187.479,42	149.983,53
202102146691	G13C22000700002	R-INNOVA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	MILANO	03064870151	75	186.820,13	149.456,10
202102132150	G13C22000710002	MIPoL	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	MILANO	03064870151	75	187.309,91	149.847,92
202102150836	G43C22002820005	CAIGUA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	MILANO	03064870151	74	167.931,20	134.344,95
							729.540,66	583.632,50

D.d.s. 19 dicembre 2022 - n. 18525

Decreto n. 8035/2022 - D.g.r. n. 863/2018 - Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura» - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento delle domande (annualità 2022) - Impegno di spesa a favore di beneficiari diversi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE,
INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

Richiamati

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;
- la d.g.r. 7 giugno 2017, n. 6675 di «Approvazione dello schema di nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano» tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, sottoscritto il 9 giugno 2017;
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 366 del 15 dicembre 2017, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2018 (n. registrazione 1-66), che ha istituito il «Programma di cofinanziamento degli interventi e delle iniziative regionali relative alla promozione, mediante la concessione di contributi, di interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole»;
- il decreto direttoriale MATTM-CLEA-2020-0000412 del 18 dicembre 2020 che ha approvato il «Programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano»;

Vista la d.g.r. 26 novembre 2018, n. 863 «Determinazione in ordine all'Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole -seconda apertura», adottata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere c) e d) della l.r. 31/2008», sulla base giuridica del regime di aiuto SA.51657 (2018/XA);

Dato atto che:

- con d.d.s. n. 8035 del 8 giugno 2022 sono state approvate le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura», ai sensi della citata d.g.r. n. 863/2018, pubblicate sul BURL S.O. n. 24 del 13 giugno 2022;
- nel periodo successivo alla apertura dei termini per la presentazione delle domande e sino alla chiusura degli stessi risultano pervenute n. 57 domande e completate le relative istruttorie, come da verbali agli atti della Struttura proponente;
- a conclusione dell'istruttoria condotta ai sensi del par. C.3 delle disposizioni attuative, si sono determinati i seguenti esiti:
 - n. 13 domande con istruttoria tecnico - amministrativa negativa;
 - n. 42 domande con istruttoria tecnico-amministrativa positiva, per un contributo concedibile di Euro 835.309,32;
 - n. 2 domande rinunciate;

Dato atto che, come previsto dall'art. 10 bis della l. 241/1990, le motivazioni dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa, sinteticamente riportate nell'allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, sono state comunicate al richiedente e che nei termini di legge sono pervenute osservazioni;

Considerato che:

- per consentire la registrazione dei soggetti richiedenti e

dei contributi di cui al presente provvedimento, il regime SA.51657 (2018/XA) è stato inserito sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con il SIAN-CAR I-16349;

- in ottemperanza alla norma europea sugli aiuti di Stato è stato necessario verificare che i richiedenti non fossero imprese in difficoltà come da definizione di cui all'art. 2 par. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014;
- ai sensi della normativa nazionale per la registrazione degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del d.m. n. 115 del 31 maggio 2017 sono state effettuate:
 - 1) attraverso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) le verifiche propedeutiche alla concessione;
 - 2) le registrazioni in SIAN dei contributi da concedersi con il presente atto e l'acquisizione dei COR (codice concessione) riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021 n. 26 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Visto il documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022- 2024» approvato con dgr n. XI/5800 del 29 dicembre 2021;

Vista la l.r. n. 17 del 8 agosto 2022 «Assessment al bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r. n. XI/6865 del 2 agosto 2022 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca del piano alienazioni approvati con d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla d.g.r. n. XI/6215/2022, a seguito della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 2022«Assessment al bilancio di previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 11606 del 3 agosto 2022 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 2021 - Assessment al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la disponibilità finanziaria a bilancio 2022 sul capitolo 9.08.203.14013 con la seguente descrizione: «Cofinanziamento regionale per l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole «Missione 9 - Programma 08 - Titolo 2 - Macroaggregato 2.03 - Codice Pd.C. 2.03.03.03»;

Ritenuto pertanto di approvare gli esiti delle istruttorie, completate nel primo periodo successivo alla apertura dei termini per la presentazione delle domande, relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura», di cui al d.d.s. 18423/2021, come riportato nei seguenti elenchi:

- l'elenco come da Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportate le domande positivamente istruite e ammesse a finanziamento (n. 42 domande);
- l'elenco come da Allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportate le domande con esito di istruttoria tecnico-amministrativa negativo, con le relative motivazioni (n. 13 domande);
- l'elenco come da Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui sono riportate le domande per cui è stata presentata rinuncia (n. 2 domande);

Ritenuto pertanto di impegnare la somma complessiva di Euro 835.309,32, a favore delle aziende agricole, di cui all'allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che a ciascun beneficiario è stato assegnato specifico CUP, così come indicato nell'Allegato 1;

Dato atto che il provvedimento è approvato nei termini previsti dal Bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità Ambientale, individuate dalla D.G.n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

DECRETA

1. di approvare gli esiti delle istruttorie completate nel primo periodo successivo alla apertura dei termini per la presentazione delle domande relative all'«Azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole - Seconda apertura», di cui d.d.s. n. 18423/2021, secondo quanto indicato nei seguenti elenchi, allegati parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- domande con istruttoria tecnico-amministrativa positiva e ammesse a finanziamento (allegato 1) comprendente n. 42 domande per un importo pari ad Euro 835.309,32;
- domande con istruttoria tecnico - amministrativa negativa (allegato 2) comprendente n. 13 domande, con relativa motivazione;
- domande con rinuncia (allegato 3) comprendente n. 5 domande;

2. di ammettere a finanziamento n. 42 domande, come riportato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, cui corrisponde un contributo complessivo pari ad Euro 835.309,32;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
AZIENDA AGRICOLA BIZZONI FLLI SS	929982	9.08.203.14013	64.000,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.	912327	9.08.203.14013	9.340,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA PIZZOCCHERO FRATELLI S.S.	769611	9.08.203.14013	22.800,00	0,00	0,00
AGRICOLA ZANI SOCIETA' AGRICOLA SS	746914	9.08.203.14013	28.560,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA AMBROSINI S.S.	784599	9.08.203.14013	56.420,00	0,00	0,00
BIANCARDI MATTEO	160150	9.08.203.14013	4.500,00	0,00	0,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
SOCIETA' AGRICOLA ROGGERI MARCO & FIGLIO S.S.	1015583	9.08.203.14013	7.358,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA VERTUA MASSIMO E ENNIO S.S.	1015584	9.08.203.14013	8.528,00	0,00	0,00
LE MUR. ALL. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	1015585	9.08.203.14013	5.320,00	0,00	0,00
LUCIANA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	1015586	9.08.203.14013	17.264,00	0,00	0,00
SOC.AGR. CASCINA BELLA DI A.G. E C. SAS	961549	9.08.203.14013	51.600,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA MOLINETTO DI GABRIELE E STEFANO OLEOTTI	1001307	9.08.203.14013	19.197,00	0,00	0,00
LA ZERBAGLIA SRL SOCIETA' AGRICOLA	662911	9.08.203.14013	5.592,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA SORDIO DI TELESFORO CORBELLINI E C. S.A.S.	1015587	9.08.203.14013	3.600,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA GIUPPONI OTTORINO E DOMENICO SOCIETA' SEMPLICE	694022	9.08.203.14013	11.700,00	0,00	0,00
COCCHETTI GIANCARLO	1015588	9.08.203.14013	10.969,20	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA REGHENZI E PAPA S.S.	1011852	9.08.203.14013	41.000,00	0,00	0,00
GIPPONI GIOVANNI LUIGI	452487	9.08.203.14013	4.500,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA IL MONTIZZOLO DI MERIGO DONATELLO E C. S.S.	781571	9.08.203.14013	7.560,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA GARBELLI MARIO, TULLIO E ATTILIO MARIA S.S.	1015589	9.08.203.14013	4.500,00	0,00	0,00
AGRINERGIA SRL SOCIETA' AGRICOLA	1015590	9.08.203.14013	87.152,00	0,00	0,00
AZIENDA AGRICOLA MANENTI FRATELLI S S	818375	9.08.203.14013	4.500,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA LA CANOVA DI PAGANI GUALTIERO E FRATELLI S.S.	1015591	9.08.203.14013	4.200,00	0,00	0,00
CESOLE AGRICOLTURA S.R.L.	1015592	9.08.203.14013	6.000,00	0,00	0,00
VALTULINI SANTO CARLO E LUCA SOCIETA' AGRICOLA	1015593	9.08.203.14013	14.092,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI GIUSEPPE E C. S.S.	1015594	9.08.203.14013	4.500,00	0,00	0,00
CONSORZIO ENERGIA GRANDE E G.E.A.	1015595	9.08.203.14013	35.784,00	0,00	0,00
MANZONI GIUSEPPE LUIGI E AMBROGIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	1000779	9.08.203.14013	29.484,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA BERTA CARLO E DAVIDE S.S.	977427	9.08.203.14013	12.780,00	0,00	0,00
FRANZONI FLLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	984221	9.08.203.14013	10.790,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA SANTO STEFANO DI FACCHINETTI ENRICO E MARIO S.S.	967755	9.08.203.14013	15.428,00	0,00	0,00
BEDUSCHI CARLO, MARCO E ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	106321	9.08.203.14013	2.310,00	0,00	0,00
RINALDI ANTONIO E COTTARELLI LAURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	968913	9.08.203.14013	12.360,00	0,00	0,00
SPOLDI LORENZO, ENRICO, PAOLO-SEVERINO SOC. AGR. SS	972145	9.08.203.14013	13.500,00	0,00	0,00
RONGA TERZO	972940	9.08.203.14013	50.100,00	0,00	0,00
GUALENI ANTONIO E DAVIDE S.S.	973639	9.08.203.14013	35.392,00	0,00	0,00
FACCHINETTI ELISEO	973089	9.08.203.14013	20.314,80	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA EREDI MERIGO ANGELO DI MERIGO GIAN LUIGI E C. S.S.	102886	9.08.203.14013	4.500,00	0,00	0,00
MAGONI GIULIANO, GIUSEPPE E ALBERTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	966894	9.08.203.14013	13.500,00	0,00	0,00
SOCIETA' AGRICOLA SUINICOLA PADANA DI TIRELLI GIAMBATTISTA E C. S.N.C.	967488	9.08.203.14013	23.184,00	0,00	0,00

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
AMIGHETTI F. M. & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	984206	9.08.203.14013	13.500,00	0,00	0,00
STALLA SOCIALE DEL SEBINO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	969339	9.08.203.14013	37.630,32	0,00	0,00

4. di prendere atto della rinuncia comunicata per n. 2 domande (allegato 3);

5. di comunicare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai richiedenti individuati negli elenchi ai punti 1 e 4 il presente provvedimento;

6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r.n. 1199 del 24 novembre 1971 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

Il dirigente
Luca Zucchelli

— • —

ALLEGATO 1 - ELENCO AMMESSE

ID domanda	DataProtocollo	NumeroProtocollo	DenomRichiedente	P.IVA	ContrRLPres	CUP	VERCOR	COR
3774182	16/06/2022 17:19:45	M1.2022.0118700	SOCIETA' AGRICOLA PASQUALI CARLO, MARCO, NICOLA E SIMONE S.S.	00132650193	9.340,00	E31G22000260003	21275804	1510231
3813589	24/06/2022 17:04:31	M1.2022.0129379	STALLA SOCIALE DEL SEBINO SOCIETA' SEMPLICE SOCIETA' AGRICOLA	00786520171	37.630,32	E41G22000250004	21275843	1510233
3813199	24/06/2022 18:08:54	M1.2022.0129449	SOCIETA' AGRICOLA PIZZOCCHERO FRATELLI S.S.	00499460160	22.800,00	E31G22000270003	21275903	1510235
3764700	04/07/2022 19:24:05	M1.2022.0138028	AZIENDA AGRICOLA BIZZONI FRATELLI SOCIETA' SEMPLICE - SOCIETA' AGRICOLA	02208600169	64.000,00	E31G22000280003	21275920	1510237
3848284	05/07/2022 18:28:09	M1.2022.0139137	AGRICOLA ZANI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	00989160171	28.560,00	E61G22000220003	21278375	1510239
3857708	08/07/2022 18:00:28	M1.2022.0142256	MANZONI GIUSEPPE LUIGI E AMBROGIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	00633260989	29.484,00	E61G22000230003	21276000	1512080
3878384	27/07/2022 16:28:27	M1.2022.0164969	BERTA CARLO E DAVIDE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	01471770196	12.780,00	E31G22000290003	21276029	1512082
3878537	27/07/2022 17:24:16	M1.2022.0165019	BIANCARDI MATTEO	12228360157	4.500,00	E31G22000300003	21276062	1512083
3878118	27/07/2022 17:51:07	M1.2022.0165027	SOCIETA' AGRICOLA AMBROSINI S.S.	02032670982	56.420,00	E31G22000310003	21278378	1512084
3879585	29/07/2022 16:20:15	M1.2022.0166374	SOCIETA' AGRICOLA ROGGERI MARCO & FIGLIO S.S.	02123920981	7.358,00	E21G22000350003	21276113	1512086
3879718	29/07/2022 16:40:16	M1.2022.0166379	FRANZONI F.LLI SOCIETA' AGRICOLA S.S.	00861910172	10.790,00	E31G22000320003	21276147	1512088
3883430	03/08/2022 14:11:10	M1.2022.0168060	SOCIETA' AGRICOLA VERTUA MASSIMO E ENNIO S.S.	01866950981	8.528,00	E31G22000330003	21276171	1512089
3885022	05/08/2022 17:36:11	M1.2022.0169887	SOCIETA' AGRICOLA SANTO STEFANO DI FACCHINETTI ENRICO E MARIO - S.S.	01723410161	15.428,00	E81G22000190003	21276210	1512091
3886999	09/08/2022 15:29:25	M1.2022.0170956	LE MUR. ALL. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	03768210985	5.320,00	E61G22000240003	21276231	1512092
3896017	31/08/2022 10:57:04	M1.2022.0177526	LUCIANA S.S. SOCIETA' AGRICOLA	02753400981	17.264,00	E61G22000250003	21276254	1512093
3907096	15/09/2022 19:14:01	M1.2022.0185698	SOCIETA' AGRICOLA MOLINETTO DI GABRIELE E STEFANO OLEOTTI	09265720152	19.197,00	E11G22000400003	21278383	1512094
3909271	28/09/2022 14:15:06	M1.2022.0191518	LA ZERBAGLIA S.R.L. - SOCIETA' AGRICOLA	00256370198	5.592,00	E71G22000280003	21276308	1512095

3912056	05/10/2022 15:07:51	M1.2022.0194797	SOCIETA' AGRICOLA SORDIO DI TELESFORO CORBELLINI E C. S.A.S.	01168020152	3.600,00	E41G22000260003	21276335	1512096
3961110	19/10/2022 19:10:34	M1.2022.0201536	SOCIETA' AGRICOLA GIUPPONI OTTORINO E DOMENICO SOCIETA' SEMPLICE	06116160968	11.700,00	E41G22000270003	21276375	1512097
3987617	07/11/2022 12:12:46	M1.2022.0210292	SOCIETA' AGRICOLA REGHENZI E PAPA S.S.	01643900192	41.000,00	E11G22000420003	21276442	1512099
3991913	07/11/2022 15:42:33	M1.2022.0210559	GIPPONI GIOVANNI LUIGI	02638440988	4.500,00	E11G22000430003	21278422	1512121
3996380	08/11/2022 16:17:56	M1.2022.0211256	GUALENI ANTONIO E DAVIDE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	00554670984	35.392,00	E71G22000290003	21276478	1512122
3995217	09/11/2022 09:58:54	M1.2022.0211503	RONGA TERZO	01907020984	50.100,00	E51G22000280003	21278418	1512124
3896580	09/11/2022 18:03:04	M1.2022.0211958	SOCIETA' AGRICOLA CASCINA BELLA DI ANDREA GALLEANO & C. S.N.C.	04908490016	51.600,00	E31G22000340003	21276556	1512125
4062228	09/11/2022 21:39:15	M1.2022.0211986	SOCIETA' AGRICOLA LA CANOVA DI PAGANI GUALTIERO E FRATELLI S.S.	02162760983	4.200,00	E91G22000300003	21276568	1512126
4063296	10/11/2022 12:10:34	M1.2022.0212247	VALTULINI SANTO CARLO E LUCA SOCIETA' AGRICOLA	00598810984	14.092,00	E81G22000200003	21278421	1512129
3977748	10/11/2022 12:29:02	M1.2022.0212279	COCCHETTI GIANCARLO	03254670163	10.969,20	E51G22000290003	21278890	1512131
3873411	10/11/2022 12:43:23	M1.2022.0212302	SOCIETA' AGRICOLA SPOLDI LORENZO, ENRICO E PAOLO SEVERINO S.S.	00453000192	13.500,00	E31G22000350003	21276636	1512132
3992274	10/11/2022 12:54:09	M1.2022.0212315	BEDUSCHI CARLO, MARCO E ANTONIO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	00952840197	2.310,00	E41G22000280003	21276635	1512144
3996540	10/11/2022 14:48:01	M1.2022.0212363	SOCIETA' AGRICOLA IL MONTIZZOLO DI MERIGO DONATELLO E C. S.S.	03489230163	7.560,00	E41G22000290003	21276659	1512145
4063892	10/11/2022 15:37:13	M1.2022.0212443	SOCIETA' AGRICOLA EREDI MERIGO ANGELO DI MERIGO GIAN LUIGI E C. S.S.	00154840193	4.500,00	E71G22000300003	21276664	1512146
3994022	10/11/2022 15:52:30	M1.2022.0212456	RINALDI ANTONIO E COTTARELLI LAURA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	01084530193	12.360,00	E31G22000360003	21276661	1512147
4064480	10/11/2022 16:11:55	M1.2022.0212479	SOCIETA' AGRICOLA LOCATELLI GIUSEPPE E C. S.S.	05507920964	4.500,00	E71G22000310003	21276663	1512148
4065590	10/11/2022 16:54:26	M1.2022.0212526	MAGONI GIULIANO, GIUSEPPE E ALBERTO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	00318110178	13.500,00	E41G22000300003	21278423	1512149
4061252	10/11/2022 17:32:20	M1.2022.0212564	SOCIETA' AGRICOLA MANENTI FRATELLI S.S.	02878830161	4.500,00	E71G22000320003	21278440	1512150

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

4062260	11/11/2022 08:45:54	M1.2022.0212614	CESOLE AGRICOLTURA S.R.L.	02220730200	6.000,00	E71G22000330003	21276702	1512151
4063317	11/11/2022 09:00:24	M1.2022.0212628	FACCHINETTI ELISEO	02283110167	20.314,80	E31G22000370003	21276734	1512152
4060654	11/11/2022 10:00:01	M1.2022.0212735	AMIGHETTI F., M. & C. S.S. SOCIETA' AGRICOLA	00554110981	13.500,00	E71G22000340003	21276727	1512157
4059522	11/11/2022 10:14:54	M1.2022.0212756	SOCIETA' AGRICOLA GARBELLI MARIO, TULLIO E ATTILIO MARIA S.S.	01318230156	4.500,00	E41G22000310003	21276735	1512158
4062745	11/11/2022 10:35	M1.2022.0212778	SOCIETA' AGRICOLA SUINICOLA PADANA DI TIRELLI GIAMBATTISTA E C. S.N.C.	01774460206	23.184,00	E51G22000300003	21278439	1512159
4060136	11/11/2022 10:38:32	M1.2022.0212781	AGRINERGIA SRL SOCIETA' AGRICOLA	11738880969	87.152,00	E41G22000320003	21278442	1512260
4065419	11/11/2022 10:51:58	M1.2022.0212816	CONSORZIO ENERGIA GRANDE E G.E.A.	11364220969	35.784,00	E81G22000210003	21276772	1512261
TOTALE						835.309,32		

ALLEGATO 2 - NON AMMESSI

N.	ID domanda	Numero Protocollo	Denominazione Richiedente	Partiva Richiedente	Motivazione
1	3820116	M1.2022.0136451	AGRICOLA SAN GIOVANNI DI FESTA EUGENIO	01652930981	La dichiarazione di fine lavori in data 11 Ottobre 2021 è antecedente alla presentazione della richiesta di ammissione al Bando; l'intervento risulta realizzato;
2	3847069	M1.2022.0138729	BONNYFARM DI CHIAPPINI GIOVANNI E FIGLI S.S. SOCIETA' AGRICOLA	01097110173	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
3	3853577	M1.2022.0140957	OCCHIO ROBERTO	04516090166	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
4	3878475	M1.2022.0164996	BOLGARINI ADRIANO	02117050985	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
5	3878925	M1.2022.0165630	FORLANI BORTOLO ANGELO	00178520987	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
6	3879077	M1.2022.0165401	SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S.	00715080164	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
7	3879381	M1.2022.0166370	SOCIETA' AGRICOLA FESTA FELICE E FIGLIO S.S.	02118950985	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
8	3879816	M1.2022.0166392	SOCIETA' AGRICOLA CANCELLI ERNESTO E FERRARI ROBERTO S.S.	01755840988	La struttura portante presenta una difformità delle specifiche tecniche rispetto a quanto previsto nel bando;

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

9	3880102	M1.2022.0166394	SOCIETA' AGRICOLA FRANCIACORTA S.A.S. DI FALCONI ANTONIO E C.	02950740981	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
10	3996786	M1.2022.0211393	SOCIETA' AGRICOLA AMBROSINI S.R.L.	3760720981	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
11	4061458	M1.2022.0211829	MAIFREDI FRATELLI S.S.	00592780985	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
12	3878660	M1.2022.0165566	GHILARDI PIETRO	02111840985	La SCIA risulta presentata in data antecedente alla presentazione della domanda di ammissione al Bando;
13	3991601	M1.2022.0212907	NUOVE INIZIATIVE AGRICOLE - SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.	04406110165	L'attrezzatura richiesta Carrobotte Spandilquame nuovo modello C4 320 Premium (dichiarato come 1.A4) ha 4 assi e quindi non è ammesso a finanziamento poiché il Bando prevede: "Carrobotte 1 asse o 2 assi [...]". Parimenti, il sistema con possibilità di gestione controllata della pressione (gonfia-sgonfia) 1.B non è ammesso, essendo integrato nella suddetta attrezzatura non ammessa;

ALLEGATO 3 - ELENCO RINUNCE

N.	ID domanda	Denominazione Richiedente	Codice Fiscale Richiedente	Partita Iva Richiedente	Motivazione
1	3934251	SOCIETA' AGRICOLA PREMOLI GIOVANNI E FRANCESCA S.S.	02495100154	02495100154	RINUNCIA
2	3977644	GUALENI ANTONIO E DAVIDE S.S. SOCIETA' AGRICOLA	00318010170	00554670984	RINUNCIA

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.d.s. 22 dicembre 2022 - n. 1899
Piano regionale di emergenza per *Xylella fastidiosa* (Well et al.) - Abrogazione del d.d.u.o. n. 8316 del 10 luglio 2017

 IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE
 Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Regolamento Delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 del 14 dicembre 2021;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.);
- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 «Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)».
- la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 «Testo unico delle disposizioni regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» e in particolare il Titolo VI «Sorveglianza fitosanitaria» nel quale è stato trasposto l'articolato della previgente l.r. 23 marzo 2004, n.4;
- il d.d.u.o. n. 8316 del 10 luglio 2017 «Piano regionale di attuazione del piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia»;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ciascun organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire (di seguito anche «piano di emergenza»);
- nel piano di emergenza devono inoltre essere indicate le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una pre-

senza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il piano prende il nome di piano d'emergenza;

- con il sopra citato d.m. del 24 gennaio 2022 è stato approvato il nuovo «Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.)»;

Ritenuto necessario:

- abrogare il d.d.u.o. n. 8316 del 10 luglio 2017 e l'allegato «Piano regionale di attuazione del piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia»;
- al fine di attuare sul territorio lombardo le prescrizioni dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2016/2031 e applicare quanto previsto dal piano di emergenza nazionale di cui al d.m. Del 24 gennaio 2022, approvare il «Piano di emergenza regionale per *Xylella fastidiosa* (Well et al.)», di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura Servizio Fitosanitario Regionale attribuite con d.g.r. n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di abrogare il d.d.u.o. n. 8316 del 10 luglio 2017 e l'allegato «Piano regionale di attuazione del piano nazionale di emergenza per la gestione di *Xylella fastidiosa* in Italia»;

2. di approvare il «Piano regionale di emergenza per *Xylella fastidiosa* (Well et al.)», di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____

ALLEGATO A**PIANO REGIONALE DI EMERGENZA PER XYLELLA FASTIDIOSA****Sommario**

1. Premessa	
2. Normativa di riferimento.....	
3. Pest status di <i>Xylella fastidiosa</i> in Lombardia	
4. Generalità del patogeno.....	
DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA.....	
CICLO VITALE	
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA MALATTIA.....	
VETTORI	
PIANTE OSPITI.....	
SINTOMATOLOGIA.....	
5. Impatto sui settori produttivi lombardi.....	
SETTORE VITICOLO	
SETTORE OLIVICOLO	
SETTORE VIVAISTICO	
6. Obiettivi del piano	
7. Attività di sorveglianza	
7.1 SORVEGLIANZA GENERALE	
7.2 SORVEGLIANZA SPECIFICA.....	
8. Ispezioni e campionamento	
9. Laboratorio	
10. Misure fitosanitarie	
11. Soggetti coinvolti ruoli e responsabilità	
11.1 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA	
11.2 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO	
12. Unità di crisi.....	
13. Risorse umane	
14. Risorse finanziarie.....	
15. Formazione del personale	
16. Modalità per l'identificazione dei proprietari delle piante infette e di quelle oggetto della sorveglianza	
APPENDICE.....	

Esempio di procedura da seguire in caso di rinvenimento di un campione positivo a <i>Xylella fastidiosa</i> in un uliveto nell'ambito del programma di indagine	11
Esempio di procedura da seguire in caso di rinvenimento di un campione positivo a <i>Xylella fastidiosa</i> in un vivaio	11

1. Premessa

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 ogni Stato membro elabora e tiene aggiornato, per ciascun organismo nocivo prioritario in grado di entrare e insediarsi nel suo territorio, o in una sua parte, un piano distinto contenente informazioni sui processi decisionali, sulle procedure e sui protocolli da seguire. Nel piano devono inoltre essere indicate le risorse minime da mettere a disposizione e le procedure volte a rendere disponibili ulteriori risorse nel caso di una presenza ufficialmente confermata o sospetta di detto organismo nocivo. Il piano prende il nome di piano d'emergenza.

In Italia il piano nazionale d'emergenza per *Xylella fastidiosa* è stato adottato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 24 gennaio 2022.

Il presente documento, Piano regionale di emergenza per *Xylella fastidiosa*, si rende necessario al fine di individuare sul territorio lombardo gli elementi previsti dall'articolo 25 del sopracitato regolamento e applicare quanto previsto dal piano di emergenza nazionale.

2. Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.).
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2130 della Commissione del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 gennaio 2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa* (Well et al.).

3. Pest status di *Xylella fastidiosa* in Lombardia

Il *pest status* della Lombardia riferito a *Xylella fastidiosa*, in accordo a quanto stabilito dal ISPM 8 sulla "Determinazione del *pest status* in un'area" è ufficialmente dichiarato "Absent: pest not recorded"

La determinazione del *pest status* dell'area del territorio regionale della Lombardia si basa sulle informazioni provenienti dalle attività di sorveglianza generale e di sorveglianza specifica condotte a partire dal 2014 in accordo a quanto descritto nell'ISPM 6 sulla "Sorveglianza".

4. Generalità del patogeno

Xylella fastidiosa (Wells, Raju et al., 1986) è un batterio fitopatogeno Gram-negativo, appartenente al phylum Proteobacteria, classe Gammaproteobacteria. Tra i batteri appartenenti a questa classe, noti per causare diverse fitopatologie di interesse agrario, *Xylella fastidiosa* è responsabile della malattia di Pierce della vite, del mal del pennacchio del pesco, della clorosi variegata degli agrumi, del complesso del disseccamento rapido dell'ulivo e di brusature fogliari su alcuni generi di drupacee e di piante ornamentali.

La specie *Xylella fastidiosa* è suddivisa nelle sottospecie *fastidiosa*, *multiplex* e *pauca*.

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Secondo le attuali conoscenze *Xylella fastidiosa* è originaria del continente americano dove ha rappresentato per più di un secolo una grave problematica fitosanitaria. Il primo ritrovamento di *Xylella fastidiosa* nel territorio europeo è avvenuto nel 2013 in Italia, nella regione Puglia; si tratta di un ceppo divergente della sottospecie *pauca* associato al complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CODIRO).

Nel novembre 2018 *Xylella fastidiosa*, sottospecie *multiplex*, è stata rinvenuta sul promontorio di Monte Argentario, a sud della costa della provincia di Grosseto, in Toscana.

Nel 2021, la presenza della sottospecie *multiplex* è stata accertata anche nel Lazio, in provincia di Viterbo nel comune di Canino, e nel 2022 anche in altre località.

La distribuzione di *Xylella fastidiosa* a livello globale viene periodicamente aggiornata sul Global Database di EPPO (European Plant Protection Organization) ed è consultabile al link <https://gd.eppo.int/taxon/XYLEFA/distribution>.

CICLO VITALE

Il batterio colonizza due tipologie di habitat: i vasi xilematici delle piante e l'apparato boccale di insetti appartenenti all'Ordine degli Hemiptera che si nutrono di fluidi xilematici e che fungono da vettori.

La diffusione delle cellule batteriche nella pianta ospite avviene grazie alla presenza di strutture filamentose, note come fimbrie, che permettono alle cellule di aggregarsi, di muoversi e infine di ostruire i vasi xilematici, dalla chioma alle radici, arrecando un danno alla pianta che può, in prima battuta, essere ricondotto allo stress idrico.

I periodi di incubazione del batterio nelle piante possono variare a seconda della sottospecie del batterio e della specie vegetale ospite: *pauca*, ad esempio, ha un periodo di incubazione più lungo (superiore a 14 mesi) su olivo rispetto a *Polygala myrtifolia* (6-9 mesi).

La trasmissione di *Xylella fastidiosa* da parte degli insetti vettori non richiede un periodo di incubazione: sia gli stadi giovanili che quelli adulti possono acquisire il batterio nutrendosi di fluido xilematico di piante infette e trasmettere il patogeno ad altre piante sane immediatamente dopo averlo acquisito. Gli stadi giovanili del vettore perdono la loro infettività ad ogni muta e lo stadio adulto finale deve nutrirsi su una pianta infetta per poter veicolare il batterio. Il batterio non viene trasmesso alla progenie, gli adulti alati sono i maggiori responsabili delle infezioni.

MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELLA MALATTIA

La dispersione naturale del batterio stesso è trascurabile e lo spostamento in volo di insetti vettori infetti è il principale mezzo di diffusione naturale.

Le attività umane possono facilitare la diffusione del batterio attraverso lo spostamento di materiale vegetale infetto; ciò è aggravato dal lungo periodo di incubazione, cioè asintomatico della malattia, che consente alle piante infette di rimanere inosservate per lunghi periodi.

Inoltre, gli insetti vettori potrebbero essere trasportati su lunghe distanze dai veicoli, come autostoppisti oppure tramite il movimento passivo del vento. Tuttavia, si ritiene che questi eventi di diffusione a lunga distanza di vettori infetti, seguiti da un'efficace trasmissione del batterio, siano eventi rari.

La diffusione di *Xylella fastidiosa* avviene quindi attraverso una combinazione di dispersione a breve e a lungo raggio che determina una distribuzione clusterizzata della malattia. Nell'ambito dei modelli epidemiologici si utilizza la stima di una diffusione mediana a breve distanza di circa 150 m all'anno e una diffusione a lunga distanza con una mediana di circa 10 km all'anno.

Le sementi non sono considerate via di trasmissione; neppure le attrezzature utilizzate per i tagli e le potature hanno un ruolo nel diffondere la malattia.

VETTORI

La diffusione di *Xylella fastidiosa* è obbligatoriamente veicolata da un vettore, non essendo il batterio in grado di diffondersi in modo autonomo.

I principali vettori sono insetti riconducibili per lo più alle famiglie Aphrophoridae e Cicadellidae, che mediante i loro apparati boccali pungenti-succhiatori si nutrono della linfa che scorre nei vasi xilematici di piante infette.

Gli insetti vettori più efficaci nella trasmissione del batterio sono quelli polifagi e presenti con popolazioni consistenti nei periodi dell'anno più suscettibili.

In Italia il vettore più comune è la cicalina *Philaenus spumarius*, presente anche in Lombardia. È nota la capacità di trasmissione di *Xylella fastidiosa* anche da parte di altri due rappresentanti della famiglia degli Aphrophoridae, *Neophilaenus campestris* e *Philaenus italosignus*.

PIANTE OSPITI

Secondo il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1201 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Xylella fastidiosa* le piante sensibili all'infezione del batterio sono suddivise in due categorie: le "piante ospiti", ovvero le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie vegetali risultate infette da *Xylella fastidiosa* nel mondo e le "piante specificate" cioè le piante ospiti risultate infette da una particolare sottospecie. Questo Regolamento è stato recentemente modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/2130 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla *Xylella fastidiosa*.

Le specie vegetali ospiti rientrano nelle famiglie Asteraceae, Fabaceae, Fagaceae, Lamiaceae, Oleaceae, Poaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Vitaceae. EFSA (European Food Safety Authority) ha creato e aggiorna regolarmente un database di piante ospiti di *Xylella spp.* L'elenco aggiornato delle piante ospiti è consultabile tramite il link:

https://food.ec.europa.eu/plants/plant-health-and-biosecurity/legislation/control-measures/xylella-fastidiosa/database-susceptible-host-plants_en

SINTOMATOLOGIA

I sintomi di infezione da *Xylella fastidiosa* possono manifestarsi diversamente a seconda della combinazione di pianta ospite e sottospecie del batterio. L'invasione dello xilema da parte del patogeno comporta il blocco del trasporto di nutrienti minerali e acqua. In maniera generica sono ascrivibili a *Xylella fastidiosa* bruscature fogliari, avvizzimenti, defogliazioni, clorosi, bronzature sui margini fogliari e nanismo. Le infezioni possono essere tanto acute da portare alla morte della pianta colpita. I sintomi, che possono non manifestarsi restando latenti per diverso tempo, compaiono dapprima su alcuni rami per poi essere visibili sull'intera

pianta in un arco temporale molto variabile. Essi possono facilmente essere confusi con altri sintomi dovuti ad altri patogeni o a fattori abiotici quali stress ambientali, idrici, accumulo di sale, inquinanti atmosferici, problemi nutrizionali e scottature.

La sintomatologia sopra presentata si presenta sulle foglie tipicamente in tarda estate, periodo favorevole alla moltiplicazione batterica. Le specie vegetali perenni, diversamente da quelle a foglia caduca, possono continuare a manifestare i sintomi fogliari dell'infezione anche nel periodo invernale, accentuati dallo stress termico.

5. Impatto sui settori produttivi lombardi

In Lombardia sono presenti molte specie ospiti di *Xylella fastidiosa*; l'introduzione accidentale di questa malattia avrebbe ripercussioni negative in particolare sui settori della viticoltura, dell'olivicoltura e del vivaismo.

SETTORE VITICOLO

In Lombardia la coltura della vite interessa il 2,56% (dato ISTAT 2021) della SAU totale, ma considerando la produzione agricola in milioni di euro i prodotti vitivinicoli superano il 10% sul totale del comparto agricolo lombardo. Secondo le stime Istat tutta la superficie vitata lombarda è destinata alla produzione di uve da vino e rappresentava, nel 2020, il 3,7% della superficie complessiva nazionale coltivata a vite per uva da vino. Il settore è molto attivo sulle produzioni di qualità in quanto le tipologie che più rappresentano la produzione regionale sono quelle dei vini a marchio DOP e IGP.

SETTORE OLIVICOLO

Il comparto olivicolo occupa attualmente superfici poco rilevanti e localizzate (91,6% della produzione di olio lombarda si ottiene nella provincia di Brescia – ISTAT campagna 2019-20), ma si presenta oggi in netta crescita e con prospettive economiche interessanti. In una coltura dove le condizioni climatiche e ambientali incidono pesantemente, viste le latitudini di produzione, a cui si aggiunge l'alternanza produttiva tipica di questa specie, gli andamenti fortemente oscillanti della produzione sono una costante.

Negli ultimi anni, inoltre, la pressione di alcune emergenze fitosanitarie ha compromesso la capacità produttiva del comparto che ha quindi richiesto ingenti sforzi finanziari da parte di Regione Lombardia. L'avvento di *Xylella* porterebbe potenzialmente, oltre al danno diretto sulle produzioni, anche all'annullamento dei benefici degli investimenti pubblici fatti.

SETTORE VIVAISTICO

Il settore vivaistico rappresenta l'1,9% della produzione agricola regionale (dato ISTAT 2020).

Nell'ultimo decennio l'andamento del comparto, a livello sia nazionale sia regionale, è stato fortemente influenzato dalla crisi economica che ha ridotto la domanda interna, mentre il saldo del commercio estero, sempre positivo e in forte crescita, non ha comunque compensato il calo dei consumi. Tuttavia, gli ultimi mesi hanno fatto registrare una forte ripresa della domanda di piante, in particolare di quelle da esterno.

Il danno economico del comparto dovuto ad un eventuale blocco della commercializzazione di alcune specie di piante a seguito di una delimitazione fitosanitaria per *Xylella fastidiosa* risulta ad oggi impossibile da quantificare con esattezza, ma è certamente dell'ordine di milioni di euro. A seguito del ritrovamento del batterio, le piante specificate prodotte in vivaio potrebbero spostarsi solo alle condizioni riportate nel Regolamento di Esecuzione UE 2020/1201 oppure all'interno dell'area delimitata stessa. Questo si tradurrebbe in una pesante limitazione al commercio per i poli vivaistici lombardi che esportano il loro prodotto internazionalmente.

6. Obiettivi del piano

Gli obiettivi del piano di emergenza regionale sono i seguenti:

- definire gli ambiti prioritari del programma di sorveglianza per *Xylella fastidiosa*;
- individuare il laboratorio per l'esecuzione delle analisi di identificazione di *Xylella fastidiosa* e i protocolli diagnostici;
- individuare i soggetti da coinvolgere a vario titolo per la realizzazione del piano e i componenti dell'unità di crisi;
- individuare le risorse umane per la realizzazione del piano;
- individuare le risorse finanziarie per le attività di prevenzione e la procedura, in caso di ritrovamento di *Xylella fastidiosa*, per la mobilitazione di risorse aggiuntive;
- definire le modalità per l'identificazione dei proprietari delle piante infette e di quelle oggetto della sorveglianza.

7. Attività di sorveglianza

7.1 SORVEGLIANZA GENERALE

La sorveglianza generale è un processo che prevede la raccolta di informazioni sulle malattie e sui parassiti che destano preoccupazione in un'area da varie fonti che includono produttori, consulenti e pubblico in generale. A tal fine il Servizio Fitosanitario ha creato un'apposita pagina su *Xylella fastidiosa* sul proprio sito web www.fitosanitario.regione.lombardia.it e ha elaborato un pieghevole informativo rivolto a tecnici e produttori. Inoltre, annualmente realizza iniziative di comunicazione rivolte ai cittadini e ai viaggiatori nell'ambito della campagna di comunicazione promossa da EPPO (European Plant Protection Organization) "Don't risk it" con particolare riferimento a *Xylella fastidiosa*. Le iniziative sono attuate negli aeroporti lombardi e sulla stampa online.

7.2 SORVEGLIANZA SPECIFICA

Il Servizio fitosanitario effettua indagini annuali sul territorio al fine di verificare l'eventuale presenza di *Xylella fastidiosa*, ai sensi del Decreto del 24 gennaio 2022.

Le indagini sono effettuate nel periodo dell'anno più idoneo alla rilevazione della batteriosi, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante ospiti nonché delle informazioni scientifiche e tecniche riportate nella scheda di sorveglianza fitosanitaria nazionale e dell'EFSA. In Lombardia sono svolte da marzo a novembre.

Gli ambiti prioritari del programma di sorveglianza per *Xylella fastidiosa*, in base all'analisi del rischio fitosanitario per il territorio della Lombardia sono: vigneti, uliveti e verde ornamentale. Le indagini su quest'ultimo sono condotte nelle ville storiche e nel verde pubblico e privato nonché nei vivai.

Le indagini condotte tramite trappolaggio per il vettore sono eseguite nei vigneti, negli uliveti e nelle aree di servizio delle principali arterie autostradali.

Le indagini si svolgono principalmente sulle specie ospiti che mostrano un'alta suscettibilità nei confronti della batteriosi come *Lavandula dentata*, *Nerium oleander*, *Olea europaea*, *Polygala myrtifolia*, *Prunus dulcis* e *Vitis vinifera*.

Le indagini sui vegetali si svolgono tramite campionamento di rametti e foglie con sintomi ascrivibili al batterio oppure asintomatici.

8. Ispezioni e campionamento

Le attività di ispezione e campionamento ufficiali nei siti di produzione di operatori professionali registrati conformemente all'articolo 65 del Regolamento (UE) 2016/2031, sono eseguite da ispettori e agenti fitosanitari in accordo a quanto previsto dal DM del 24 gennaio 2022 "Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*" e alle indicazioni contenute nella nota tecnica N.9240028 del 14/10/2020 "Procedure per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivaai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento UE 2020/1201 relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*".

L'articolo 25 del Regolamento UE 2020/1201 definisce le condizioni che devono essere rispettate dai siti di produzione situati all'esterno di un'area delimitata, come lo sono ad oggi quelli lombardi, per lo spostamento delle piante specificate all'interno dell'Unione.

In aggiunta, per le piante da impianto, escluse le sementi, di *Coffea*, *Lavandula dentata* L., *Nerium oleander* L., *Olea europaea* L., *Polygala myrtifolia* L. e *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb, considerate maggiormente sensibili alle diverse sub-specie europee di *Xylella fastidiosa*, è previsto un controllo rafforzato anteriormente il primo spostamento all'interno dell'Unione; lo stesso avviene per determinati Paesi Terzi di destinazione delle piante, come ad esempio il Regno Unito.

Le modalità di campionamento, descritte nella nota tecnica ministeriale, si rifanno a quanto riportato nell'ISPM n. 31 – *Methodologies for sampling of consignment*.

I campioni, prelevati secondo le indicazioni della procedura di qualità PQ n. 19 Modalità di campionamento del Laboratorio del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia e riposti in buste sigillate antieffrazione, vengono inviati per l'analisi al laboratorio accompagnati da verbale ufficiale cartaceo e/o digitale.

9. Laboratorio

L'attività di diagnosi di *Xylella fastidiosa* viene effettuata dal Laboratorio del Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia.

L'analisi per la determinazione di *Xylella fastidiosa* viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dal Reg (UE) 2020/1201, dalle Linee Guida Nazionali e secondo lo Standard EPPO PM 7/24 (4).

L'analisi viene condotta sulle specie ospiti di *Xylella fastidiosa* in riferimento all'elenco delle piante notoriamente sensibili a una o più sottospecie del batterio, pubblicato dalla Commissione con particolare attenzione alle specie ospiti segnalate nel territorio Europeo.

Le specifiche riguardanti il campione da sottoporre ad analisi sono riportate nello Standard EPPO PM7/24 (4) con particolare riferimento ai quantitativi in caso di campionamento multiplo o di singola pianta.

L'analisi per la determinazione della presenza di *Xylella fastidiosa* viene eseguita anche su insetti vettori riconosciuti responsabili della trasmissione del batterio appartenenti all'ordine Hemiptera, famiglia Aphrophoridae. Principalmente viene analizzato *Philaenus spumarius*, vettore maggiormente diffuso sul territorio lombardo.

Il materiale entomologico viene processato secondo quanto previsto dallo Standard EPPO PM 7/24 (4) Appendix 3, che fornisce le indicazioni per il prelievo del materiale da sottoporre all'estrazione del DNA.

Per la determinazione di *Xylella fastidiosa* il laboratorio utilizza, per tutte le matrici oggetto d'indagine, il metodo Real-time PCR Harper et al. (2010, erratum 2013), accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018.

10. Misure fitosanitarie

Nel caso in cui, a seguito di analisi ufficiali, fosse confermata la presenza di *Xylella fastidiosa* in Lombardia, e non la singola intercettazione di una o più piante infette, il Servizio Fitosanitario provvederà immediatamente

a delimitare il territorio. Si darà inoltre immediata attuazione alle misure fitosanitarie previste dal DM del 24 gennaio 2022 “Adozione del Piano di emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*”.

11. Soggetti coinvolti ruoli e responsabilità

11.1 SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO D'EMERGENZA

Il Servizio fitosanitario regionale è il soggetto responsabile per l'attuazione del piano, ed in particolare:

- Il responsabile per l'approvazione del Piano è il dirigente del Servizio fitosanitario regionale della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia;
- Il referente tecnico per la gestione operativa delle attività di sorveglianza e controllo è il responsabile della PO Sorveglianza e Lotta fitosanitaria;
- Il referente tecnico per il coordinamento con il Servizio Fitosanitario Centrale è il titolare della PO Servizio Fitosanitario;
- Il referente tecnico per la gestione operativa delle attività di certificazione e controllo del materiale vivaistico è il responsabile della PO Certificazione fitosanitaria.

11.2 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO

In tabella sono indicati i soggetti coinvolti nella realizzazione del piano e il loro ruolo.

Soggetto	Ruolo
A.I.P.O.L. Società Cooperativa Agricola (Associazione Interprovinciale Produttori Olivicoli Lombardi)	- Comunicazione ed informazione agli associati - Supporto nelle attività di sorveglianza - Segnalazione di casi sospetti
Organizzazioni Professionali e Organizzazioni di Produttori operanti in ambito agricolo (OO.PP.)	- Comunicazione ed informazione agli associati - Segnalazione di casi sospetti - Supporto per l'applicazione delle misure fitosanitarie
Assofloro -Associazione Florovivaisti e Distretti florovivaistici	- Comunicazione ed informazione agli associati - Segnalazione di casi sospetti - Supporto per l'applicazione delle misure fitosanitarie
Consorzi di difesa	- Comunicazione ed informazione agli associati - Supporto nelle attività di sorveglianza - Segnalazione di casi sospetti
Cantine	- Comunicazione ed informazione agli associati - Segnalazione di casi sospetti
Amministrazioni provinciali e comunali	- Comunicazione ed informazione agli utenti - Segnalazione di casi sospetti - Supporto per l'applicazione delle misure fitosanitarie

12 Unità di crisi

In caso di presenza accertata di *Xylella fastidiosa* è tempestivamente convocata l'Unità di crisi costituita dal Servizio Fitosanitario Regionale e dai soggetti individuati al punto precedente in funzione della sottospecie rilevata e delle piante ospiti a rischio.

L'unità di crisi è presieduta dal dirigente del Servizio fitosanitario regionale della Direzione Generale Agricoltura.

Il portavoce dell'unità di crisi è individuato all'interno del Servizio Fitosanitario Regionale e sarà l'unico che riferirà le notizie ai media con le modalità e i contenuti concordati all'interno dell'unità di crisi.

L'unità di crisi assolve alle funzioni previste dall'Unità territoriale di emergenza fitosanitaria, di cui all'art 10 del d.lgs. n.19/2021.

13. Risorse umane

Le risorse umane impiegate per la realizzazione del piano di emergenza regionale hanno la qualifica di ispettori fitosanitari e agenti fitosanitari e dipendono sia da Regione Lombardia che da ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle foreste). Un concreto supporto è fornito anche dai tecnici alle dipendenze di ERSAF che operano direttamente sotto il controllo del Servizio fitosanitario.

Il supporto amministrativo è assicurato sia da personale di Regione Lombardia che di ERSAF.

Le risorse umane impiegate per la realizzazione delle attività di sorveglianza specifica sono dalle 35 alle 40 unità, per un totale di 400-450 ore ogni anno.

In caso di ritrovamento di *Xylella fastidiosa* le risorse umane che possono essere immediatamente mobilitate sono più di 50.

14. Risorse finanziarie

Per la gestione delle attività del piano di emergenza viene utilizzato il budget ordinario del Servizio Fitosanitario a valere sui seguenti capitoli di spesa, che trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2023/2025:

- 16.01.104.7843 (cap. autonomo)
- 16.01.104.7845 (cap. autonomo)
- 16.01.104.11270 (cap. autonomo)
- 16.01.104.12062 (cap. autonomo)
- 16.01.104.7687 (cap. vincolato)
- 16.01.104.7844 (cap. autonomo)
- 16.01.104.7846 (cap. autonomo)
- 16.01.104.10075 (cap. vincolato)

In caso di ulteriori necessità finanziarie, funzionali alla realizzazione di specifiche misure di lotta all'organismo nocivo, si provvederà ad una rimodulazione delle attività programmate e, se del caso, all'incremento delle dotazioni disponibili per capitoli di entrata vincolati.

15. Formazione del personale

Il servizio fitosanitario annualmente realizza una formazione d'aula per il proprio personale tecnico, compresi ispettori e agenti, e per i tecnici che collaborano al piano di sorveglianza.

16. Modalità per l'identificazione dei proprietari delle piante infette e di quelle oggetto della sorveglianza

Come definito dall'art. 25 del Regolamento UE 2016/2031, comma 2, ciascun piano di emergenza stabilisce l'accesso delle autorità competenti, laddove ve ne sia necessità per motivi di ordine fitosanitario, ai siti degli

operatori professionali, di altri operatori interessati e di persone fisiche. Si tratta di siti in cui è possibile registrare la presenza di piante potenzialmente ospiti di *Xylella fastidiosa* e in cui, a seguito di eventuale ritrovamento di piante infette, vi sia la necessità di un'indagine approfondita.

Il reperimento delle informazioni per l'identificazione dei proprietari delle piante infette e di quelle oggetto della sorveglianza avviene a seguito dell'individuazione del sito tramite coordinate GPS e viene condotto utilizzando:

- la consultazione della banca dati SISTER <https://sister.agenziaentrate.gov.it/>;
- (<https://sister.agenziaentrate.gov.it/>) tramite i dati catastali cartografici dei proprietari;
- la consultazione del Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> per i dati relativi ai conduttori agricoli e alle attività vivaistiche;
- la richiesta diretta agli uffici tecnici delle amministrazioni comunali interessate per i dati riguardanti la residenza dei proprietari delle superfici interessate;
- la consultazione del Geoportale di Regione Lombardia per i dati sulle coperture vegetali, le destinazioni d'uso e le relative estensioni;
- la consultazione del portale regionale Caronte per i dati degli Operatori professionali definiti ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) 2016/2031, con particolare riguardo agli Operatori professionali registrati ai sensi dell'art. 65 del medesimo regolamento (RUOP) con o senza autorizzazione al passaporto delle piante.

I dati relativi ai proprietari delle piante infette e di quelle oggetto della sorveglianza sono trattati nel rispetto della policy sulla privacy di Regione Lombardia.

APPENDICE

Esempio di procedura da seguire in caso di rinvenimento di un campione positivo a *Xylella fastidiosa* in un uliveto nell'ambito del programma di indagine

- Acquisizione delle informazioni sulla pianta campionata o sulle piante in caso di campionamento in pool (punto GPS, varietà, dati catastali, estremi del proprietario e/o del conduttore, età e origine della pianta se messa a dimora di recente)
- Notifica al proprietario e/o conduttore del ritrovamento dell'organismo nocivo e delle misure fitosanitarie urgenti da applicare.
- Notifica del ritrovamento tramite il portale della Commissione Europea EUROPHYT outbreaks
- Convocazione e insediamento della Unità di Crisi (Unità territoriale di emergenza fitosanitaria)
- Programmazione ed esecuzione delle indagini di delimitazione
- Constatazione dell'applicazione delle misure fitosanitarie
- Nel caso si verifichino le condizioni, istituzione dell'area demarcata
- Rafforzamento del programma di sorveglianza
- Elaborazione del piano d'azione

Esempio di procedura da seguire in caso di rinvenimento di un campione positivo a *Xylella fastidiosa* in un vivaio

- Acquisizione delle informazioni relative alla tracciabilità del vegetale, o dei vegetali in caso di campionamento in pool (genere, specie, varietà, lotto, provenienza, tracciabilità)
- Notifica al vivaista del ritrovamento dell'organismo nocivo e delle misure fitosanitarie urgenti da applicare.
- Notifica del ritrovamento tramite il portale della Commissione Europea EUROPHYT outbreaks
- Convocazione e insediamento della Unità di Crisi (Unità territoriale di emergenza fitosanitaria)
- Esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalla normativa fitosanitaria
- Constatazione dell'applicazione delle misure fitosanitarie
- Nel caso si verifichino le condizioni, istituzione dell'area demarcata
- Rafforzamento dei programmi di ispezione e di sorveglianza
- Elaborazione del piano d'azione

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

D.G. Sviluppo città metropolitana, giovani e comunicazione

D.d.g. 19 dicembre 2022 - n. 18571
Deferimazioni in ordine al bando «Together», in attuazione della d.g.r. del 24 ottobre 2022, n. 7205 - Approvazione della graduatoria di merito e assunzione del relativo impegno di spesa

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE
SVILUPPO CITTÀ METROPOLITANA, GIOVANI E COMUNICAZIONE
Vista

- la legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani» che definisce all'articolo 1 le finalità prioritarie delle politiche e degli interventi promossi da Regione Lombardia a favore dei giovani;
- individuando, al comma 1, ventitré obiettivi specifici fra cui: il percorso di autonomia, il protagonismo dei giovani con un'attenzione particolare all'inclusione sociale alle povertà educative e relazionale consentendo ai giovani di realizzare il loro potenziale, apportando un valore aggiunto alla propria comunità locale;
- stabilendo, al comma 2, di perseguire i sopracitati obiettivi anche con il concorso delle associazioni del volontariato, del terzo settore e della cooperazione, nonché degli enti e dei soggetti la cui attività è rivolta ai giovani secondo le rispettive competenze;

e prevede all'art. 2, c.5 la possibilità per la Giunta regionale di «stipulare accordi con comuni singoli o associati, altre istituzioni pubbliche, associazioni e reti di associazioni giovanili e soggetti di natura privata, interessati a collaborare sui temi delle politiche per i giovani»;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 10 luglio 2018, n. 64 e la proposta di Documento di Economia e Finanza Regionale 2022, approvata con d.g.r. del 30 giugno 2022, n. 6560 con particolare riferimento al Risultato Atteso (RA) 112. Econ. 6.2 «Promozione della creatività e della partecipazione giovanile»;

Visti:

- la d.g.r. del 24 ottobre 2022, n. 7205, avente per oggetto «Approvazione dei criteri del bando «TOGETHER» per la promozione di azioni sinergiche tra Regione Lombardia e fondazioni private disponibili a realizzare progetti e interventi rivolti ai giovani in coerenza con gli obiettivi della l.r. 4/2022 «La Lombardia è dei giovani», che definisce una dotazione finanziaria pari a EUR 1.213.468,00 che trova copertura sul capitolo 6.02.104.15280 «Interventi di promozione dell'autonomia e del protagonismo dei giovani» nell'esercizio finanziario 2022;
- il d.d.g. del 25 ottobre 2022, n. 15283 di approvazione del Bando «TOGETHER», in attuazione della d.g.r. del 24 ottobre 2022, n. 7205 ed in particolare:
 - il paragrafo A.3 «Soggetti beneficiari», che stabilisce che possono partecipare all'iniziativa fondazioni di diritto privato con sede legale o operativa in Lombardia; senza fine di lucro o con l'obbligo statutario di reinvestire gli utili nelle loro attività, che presentino nel proprio statuto riferimenti ai giovani e che abbiano maturato un'esperienza specifica di almeno tre anni rispetto agli obiettivi e alle attività oggetto del bando;
 - il paragrafo B.2. «Progetti finanziabili», che stabilisce che i progetti devono:
 - essere rivolti ai giovani di età compresa tra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia;
 - essere di natura integrata e multidimensionale, prevedendo azioni di sviluppo nelle comunità locali, in comuni, quartieri o zone del territorio ben individuate, oppure azioni di sistema con ricadute che impattano su aree più ampie o sull'intero territorio regionale;
 - terminare le attività entro il 30 novembre 2023;
 - il paragrafo C.3 «Istruttoria» che stabilisce che la procedura di selezione dei progetti si articola in due fasi:
 - una fase di istruttoria formale e una fase di istruttoria di merito, a cui accedono esclusivamente le domande risultate ammissibili, incentrata sulla valutazione delle singole pro-

poste progettuali;

- la verifica di ammissibilità formale dei progetti è di competenza del responsabile del procedimento, mentre la valutazione di merito è svolta dal Nucleo di valutazione;
- il Nucleo di valutazione valuterà i progetti sulla base dei criteri indicati al paragrafo C3.c del bando, non sono ammessi a contributo i progetti che non abbiano raggiunto il punteggio minimo di 60/100;
- il paragrafo C.4 «Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione» che prevede l'erogazione del contributo in un'unica soluzione entro 90 giorni dalla presentazione di una fidejussione definitiva con una durata e un termine di validità comprensivo di un periodo aggiuntivo pari ad almeno un semestre rispetto alla data di fine attività;

Visti altresì

- il d.d.g. del 18 novembre 2022, n. 16570 con il quale è stata ammessa la presentazione di garanzie fidejussorie provvisorie per un valore pari al 2% del contributo regionale richiesto in fase di adesione, con lo specifico impegno ad emettere la fidejussione definitiva pari al valore complessivo del finanziamento ricevuto e con una durata e un termine di validità comprensivo di un periodo aggiuntivo pari almeno ad un semestre rispetto alla data di fine attività;
- il d.d.g. del 29 novembre 2022, n. 17300 con il quale è stato prorogato il termine di presentazione delle domande alle ore 12.00 del 5 dicembre 2022;
- il d.d.g. del 6 dicembre 2022, n. 17895 con il quale è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'analisi e la valutazione dei progetti presentati;

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E82C22000570002;

Rilevato che al termine per la presentazione delle domande di contributo relative al Bando TOGETHER risultano pervenute, tramite piattaforma informatica Bando online, n. 45 proposte progettuali del valore di EUR 5.424.110,00 per un ammontare di contributi richiesti pari a EUR 3.718.848,40;

Dato atto che, a seguito dell'istruttoria formale, la Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione nella persona del Responsabile del procedimento non ha ammesso alla valutazione di merito n. 6 progetti (ID 4200299; ID 4216409; ID 4065379; ID 4287944; ID 4237309; ID 4215425) ai sensi del paragrafo C.3.b. «Verifica ammissibilità delle domande», come risultante dai verbali del 12.12.2022 e del 13 dicembre 2022 agli atti della Struttura Politiche Giovanili della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione;

Dato atto pertanto che, a seguito di istruttoria formale, sono stati ammessi all'istruttoria di merito n. 39 progetti;

Preso atto che il Nucleo di Valutazione, costituito con il sopracitato d.d.g. del 6 dicembre 2022, n. 17895, si è insediato il giorno 12 dicembre 2022 e si è riunito in n. 3 sedute, concludendo i lavori il giorno 14 dicembre 2022 e che dai verbali agli atti presso la struttura Politiche Giovanili della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione n. 39 progetti hanno ottenuto un punteggio pari o superiore al minimo stabilito in 60/100 e sono pertanto ammissibili a contributo;

Dato atto che, sulla base della dotazione finanziaria del bando, risultano:

- n. 16 progetti ammessi e finanziati per un importo pari a EUR 1.213.468,00 secondo quanto deciso dal Nucleo di Valutazione in sede di istruttoria di merito, come da verbali agli atti della Struttura Politiche Giovanili;
- n. 23 progetti ammessi e non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto:

- di approvare la graduatoria del Bando «TOGETHER» di cui al d.d.g. del 25 ottobre 2022, n. 15283, ed in particolare:
 - l'elenco delle domande «ammesse e finanziate» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - l'elenco delle domande «ammesse e non finanziate» di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di procedere all'impegno della spesa prevista, pari a EUR 1.213.468,00, sul capitolo 6.02.104.15280 «Interventi di promozione dell'autonomia e del protagonismo dei giovani» dell'esercizio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

- di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione del contributo a favore dei beneficiari, secondo le modalità e le tempistiche definite nel sopra richiamato paragrafo C.4 del bando;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

Dato atto, inoltre, che l'importo assegnato è stato arrotondato all'euro, così come previsto dall'art. 5 della l.r. 19/2014 «Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale», con la seguente modalità:

- all'unità di euro inferiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 0 e 49;
- all'unità di euro superiore nel caso di importo dovuto totale con decimali compresi tra 50 e 99;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli aiuti di Stato»;
- il decreto Ministero Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Dato atto d'aver proceduto:

- alle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti de minimis di cui agli artt. 13 e 15 del decreto ministeriale 115/2017, con il supporto del Registro Nazionale Aiuti, per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto;
- alla registrazione ai sensi dell'art. 9 del suddetto decreto ministeriale 115/2017 degli aiuti individuali mediante i codici di concessione COR riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente decreto conclude il relativo procedimento nel rispetto del termine del 20 dicembre 2022 per l'approvazione della graduatoria di cui alla D.G.R. 24 ottobre 2022, n. 7205;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Ritenuto altresì di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione del contributo a favore dei beneficiari, secondo le modalità e le tempistiche definite nel sopra richiamato paragrafo C.4 del bando approvato con D.D.G. del 25 ottobre 2022, n. 15283;

Stabilito di pubblicare il presente provvedimento sulla piattaforma Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale www.giovani.regione.lombardia.it;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi e in particolare il II Provvedimento organizzativo 2021, approvato con d.g.r. del 25 gennaio 2021, n. 4222, con cui è stato affidato l'incarico di Direttore della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione;

DECRETA

1. di dare atto che, a seguito di istruttoria formale, non sono stati ammessi alla valutazione di merito n. 6 progetti (ID 4200299; ID 4216409; ID 4065379; ID 4287944; ID 4237309; ID 4215425) ai sensi del paragrafo C.3.b. «Verifica ammissibilità delle domande», come risultante dai verbali del 12 dicembre 2022 e 13 dicembre 2022 agli atti della Struttura Politiche Giovanili della Direzione Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e Comunicazione;

2. di approvare la graduatoria del Bando «TOGETHER» di cui al d.d.g. del 25 ottobre 2022, n. 15283, ed in particolare:

- l'elenco delle domande «ammesse e finanziate» di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'elenco delle domande «ammesse e non finanziate» di cui all'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
FONDAZIONE PIME ONLUS	683287	6.02.104.15280	100.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE L'ALIANTE ONLUS	1011832	6.02.104.15280	67.096,00	0,00	0,00
FONDAZIONE MADDALENA DI CANOSSA	132594	6.02.104.15280	100.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE BRACCO	1015599	6.02.104.15280	77.868,00	0,00	0,00
SOCIETA' UMANITARIA	19860	6.02.104.15280	98.000,00	0,00	0,00
WE WORLD - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE	381067	6.02.104.15280	50.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS	275267	6.02.104.15280	52.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE LUIGI CLERICI	19971	6.02.104.15280	100.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE DON GNOCCHI	18817	6.02.104.15280	98.340,00	0,00	0,00
FONDAZIONE AMICI DELL'INFANZIA	1015600	6.02.104.15280	56.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA	887649	6.02.104.15280	100.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE ENTE DELLO SPETTACOLO	963699	6.02.104.15280	70.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE I POMERIGGI MUSICALI	16628	6.02.104.15280	48.164,00	0,00	0,00
FONDAZIONE HANGAR BICOCCA - SPAZIO PER L'ARTE CONTEMPORANEA	644173	6.02.104.15280	70.000,00	0,00	0,00
FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO CRRC - ONLUS	161592	6.02.104.15280	56.000,00	0,00	0,00
ORCHESTRA SINFONICA E CORO SINFONICO DI MILANO GIUSEPPE VERDI	108676	6.02.104.15280	70.000,00	0,00	0,00

4. di aver proceduto alle verifiche di cui agli artt. 13 e 15 del decreto ministeriale 115/2017 per le finalità di cui all'art. 17 del medesimo decreto e alla registrazione ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto, degli aiuti individuali mediante i codici di concessione COR riportati nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

5. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la liquidazione del contributo a favore dei beneficiari, secondo le modalità e le tempistiche definite nel paragrafo C.4 del bando approvato con d.d.g. del 25 ottobre 2022, n. 15283;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sulla piattaforma Bandi Online www.bandiregione.lombardia.it e sul portale www.giovaniregione.lombardia.it.

Il direttore generale
Francesco Foti

— • —

**GRADUATORIA DI MERITO DEL BANDO "TOGETHER" (CUP E82C22000570002)
ELENCO DEI PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI**

Allegato 1

IDPRATICA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COMUNE	VALORE TOTALE DEL PROGETTO	CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO	VALORE CONTRIBUTO REGIONALE AMMISSIBILE	CONTRIBUTO REGIONALE CONCESSO	PUNTEGGIO	ESITO	COR
3996420	Fondazione Pime Onlus	Milano	143.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	95	AMMESSO E FINANZIATO	
4276337	Fondazione L'aliante Onlus	Milano	95.880,00 €	67.096,00 €	67.096,00 €	67.096,00 €	93	AMMESSO E FINANZIATO	
4192378	Fondazione Maddalena di Canossa	Brescia	145.110,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	93	AMMESSO E FINANZIATO	
4190855	Fondazione Bracco	Milano	111.240,00 €	77.868,00 €	77.868,00 €	77.868,00 €	90	AMMESSO E FINANZIATO	
4196325	Società Umanitaria	Milano	140.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	98.000,00 €	90	AMMESSO E FINANZIATO	
4207335	WeWorld Onlus	Milano	72.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	89	AMMESSO E FINANZIATO	
4194425	Fondazione Renato Piatti onlus	Varese	74.286,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	89	AMMESSO E FINANZIATO	
4207598	Fondazione Luigi Clerici	Milano	143.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	88	AMMESSO E FINANZIATO	COR 10091079
4301469	Fondazione Don Carlo Gnocchi - Onlus	Milano	140.542,50 €	98.340,00 €	98.340,00 €	98.340,00 €	88	AMMESSO E FINANZIATO	
4271185	Pirelli Hangar Bicocca	Milano	100.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	88	AMMESSO E FINANZIATO	
4287532	Fondazione Giuseppe Costantino Onlus	Pavia	80.480,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	86	AMMESSO E FINANZIATO	
4210404	Fondazione Amici dell'Infanzia	Milano	80.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	85	AMMESSO E FINANZIATO	
4295768	Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie della vita	Bergamo	148.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	85	AMMESSO E FINANZIATO	
4189922	Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi	Milano	200.000,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	84	AMMESSO E FINANZIATO	
4197207	Fondazione Ente dello Spettacolo	Lecco	144.000,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	84	AMMESSO E FINANZIATO	
3984113	Fondazione I Pomeriggi musicali	Milano	146.000,00 €	100.000,00 €	67.800,00 €	48.164,00 €	83	AMMESSO E PARZIALMENTE FINANZIATO	

**GRADUATORIA DI MERITO DEL BANDO "TOGETHER" (CUP E82C22000570002)
ELENCO PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI**
Allegato 2

IDPRATICA	SOGGETTO BENEFICIARIO	COMUNE	VALORE TOTALE DEL PROGETTO	CONTRIBUTO REGIONALE RICHIESTO	PUNTEGGIO	ESITO
4271896	Fondazione Giuseppe Tovini	Brescia	88.706,00 €	60.000,00 €	81	AMMESSO E NON FINANZIATO
4271296	Opera diocesana patronato San Vincenzo	Bergamo	128.000,00 €	89.600,00 €	81	AMMESSO E NON FINANZIATO
4080689	Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio	Milano	80.000,00 €	56.000,00 €	81	AMMESSO E NON FINANZIATO
4203553	Fondazione Adolescere	Pavia	71.500,00 €	50.000,00 €	80	AMMESSO E NON FINANZIATO
4203399	Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte	Milano	135.714,30 €	95.000,00 €	80	AMMESSO E NON FINANZIATO
4283486	Fondazione GaragErasmus	Milano	100.000,00 €	70.000,00 €	80	AMMESSO E NON FINANZIATO
4200425	Fondazione Eris onlus	Milano	83.188,00 €	58.124,40 €	78	AMMESSO E NON FINANZIATO
4287944	Fondazione Accademia Carrara	Bergamo	159.850,00 €	100.000,00 €	76	AMMESSO E NON FINANZIATO
4282079	Fondazione Giovan Battista Scalabrini Onlus	Como	113.270,00 €	78.950,00 €	76	AMMESSO E NON FINANZIATO
4235603	Fondazione Asilo Mariuccia onlus	Varese	143.000,00 €	100.000,00 €	76	AMMESSO E NON FINANZIATO
4128376	Fondazione Triulza	Milano	143.000,00 €	100.000,00 €	76	AMMESSO E NON FINANZIATO
4277237	Fondazione per la scuola della comunità ebraica di Milano	Milano	126.170,00 €	81.500,00 €	75	AMMESSO E NON FINANZIATO
4278574	Fondazione ADAPT	Bergamo	107.200,00 €	75.040,00 €	75	AMMESSO E NON FINANZIATO
4268978	Fondazione Collegio Rotondi	Varese	81.500,00 €	57.050,00 €	75	AMMESSO E NON FINANZIATO
4196196	Almo Collegio Borromeo	Pavia	110.000,00 €	75.800,00 €	75	AMMESSO E NON FINANZIATO
4215403	Fondazione comunitaria del Lecchese Onlus	Lecco	143.000,00 €	100.000,00 €	74	AMMESSO E NON FINANZIATO
4208054	Fondazione Comunitaria Provincia di Lodi onlus	Lodi	145.000,00 €	100.000,00 €	74	AMMESSO E NON FINANZIATO
4255322	Consutorio UCIPEM Cremona Fondazione onlus	Cremona	142.900,00 €	100.000,00 €	74	AMMESSO E NON FINANZIATO
4293632	Fondazione ITS per le nuove tecnologie per il made in italy Machina Lonati	Brescia	96.150,00 €	67.305,00 €	74	AMMESSO E NON FINANZIATO
4284118	Fondazione Lombardia per l'Ambiente	Milano	90.000,00 €	62.000,00 €	72	AMMESSO E NON FINANZIATO
4276289	Fondazione Soletterre	Milano	143.300,00 €	100.000,00 €	72	AMMESSO E NON FINANZIATO
4217205	Fondazione Ugo da Como	Brescia	139.000,00 €	97.000,00 €	66	AMMESSO E NON FINANZIATO
4251460	Comunità della pianura bresciana - Fondazione di partecipazione	Brescia	142.857,70 €	100.000,00 €	65	AMMESSO E NON FINANZIATO

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 19 dicembre 2022 - n. 18579

Conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Cernusco» a favore della società Fri El Geo s.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SVILUPPO SOSTENIBILE
ETUTELA RISORSE DELL'AMBIENTE

Visti:

- il r.d. 29 luglio 1927, n.1443 recante «Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno»;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante «Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali»;
- il d.p.r. 27 maggio 1991, n. 395 recante «Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896 recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche»;
- il d.p.r. 18 aprile 1994, n. 485 recante «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e concessioni di coltivazione delle risorse geotermiche di carattere nazionale»;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante «conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 » Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della l. 23 luglio 2009, n. 99;

Visti in particolare:

- il Capo VI - «Miniere e risorse geotermiche» - del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli articoli 34 »Conferimento di funzioni alle regioni» e 35, comma 1, secondo il quale agli adempimenti relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui all'articolo 34 provvedono le regioni, sentiti i comuni interessati, conformemente alle norme dei rispettivi ordinamenti, a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi regionali in materia;
- la Parte Seconda, Titolo III del d.lgs. 152/2006 ed in particolare l'articolo 19 relativo alle procedure per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti;
- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione d'impatto ambientale»;

Richiamato il Decreto Regionale n. 9888 del 7 luglio 2022 «Aggiornamento dell'importo del canone annuo anticipato dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 11 febbraio 2010 n. 22 e dell'articolo 6 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10 - annualità 2022.»;

Vista l'istanza, in atti regionali al n.T1.2022.0030536 del 15 aprile 2022 e n.T1.20220031215 del 20 aprile 2022, presentata dalla società Fri El Geo s.r.l. (sede legale in via dei Portici n. 27- Bolzano), ai sensi del d.lgs. 22 del 11 febbraio 2010 e volta ad ottenere il conferimento del permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Cernusco»;

Dato atto che Regione Lombardia, con comunicato regionale n. 68 del 27 giugno 2022 ha pubblicato, ai fini della ricezione delle domande di concorrenza, sul BURL n. 27- Serie Avvisi e Concorsi del 06 luglio 2022 l'istanza ricevuta e che, decorsi i 60 gg previsti dall'art. 5 comma 3 del d.p.r. 485 del 18 aprile 1994, non sono prevenute domande di concorrenza;

Vista la documentazione presentata dalla suddetta società istante, in merito alle operazioni legate al permesso di ricerca di risorse geotermiche in argomento, che interessano un'area di estensione pari a 69,5 km2, ricadente nei territori di Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Milano, Segrate, Vimodrone, Cernusco Sul Naviglio, Peschiera Borromeo, Pioltello, Rodano, Vignate, Cassina De Pecchi e Carugate, nella Città Metropolitana di Milano e nel Comune di Brugherio in Provincia di Monza e Brianza;

Preso atto del programma dei lavori allegato all'istanza che prevede, in sintesi, le seguenti fasi:

- Fase I: ricerca bibliografica e raccolta dati, analisi delle lacune, consultazione data room ENI ed elaborazione preliminare del modello geologico/geotermico;

- Fase II: preparazione della documentazione di progetto preliminare del pozzo esplorativo/caratterizzazione della risorsa geotermica e iter di verifica di assoggettabilità a VIA;
- Fase III: perforazione del pozzo esplorativo, caratterizzazione della risorsa geotermica e relazione finale sui risultati della ricerca, da progettare definitivamente una volta conclusa la Fase II;

Dato atto che:

- la società proponente Fri El Geo s.r.l., all'atto di presentazione dell'istanza ha richiesto di non sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. la Fase I del programma lavori, consistente nella sola raccolta ed elaborazione di dati geologico-minerari, comprendenti misure in campo, senza potenziali impatti sul territorio, come ulteriormente chiarito con nota in atti regionali n.T1.2022.0076339 del 9 settembre 2022 e specificando che per le fasi successive di impatto sul territorio, si sarebbe proceduto a presentare istanza di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, d.lgs. 22 del 11 febbraio 2010, i permessi di ricerca sono subordinati all'esito positivo della procedura di V.I.A. laddove prevista e che la sola fase I del programma lavori, come descritta all'interno della relazione «R1 Progetto di Ricerca e Programma Lavori», finalizzata alla ricostruzione del modello geologico dell'area d'indagine e consistente sinteticamente in:
 - analisi banca dati geognostici esistenti, quali pozzi ENEL/E&P idrocarburi e pozzi per acqua;
 - consultazione profili sismici ENI;
 - ricerche e studi bibliografici;
 - misure in campo, non impattanti sul territorio;

non costituisce «progetto», ai sensi della Direttiva 2014/52/CE e d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, bensì attività propedeutica alla sua definizione in quanto fase di ricerca bibliografica ed elaborazione dati, non incidente sul territorio;

Dato atto che con comunicazioni protocollo in atti regionali al n. T1.2022.0037767 del 18 maggio 2022, si è dato avviso, ai sensi della legge 241/90, ai soggetti interessati, di avvio del procedimento;

Richiamata la nota regionale n. T1.2022.0082187 del 14 settembre 2022, con cui è stata indetta e convocata la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi all'art. 14-bis della legge 241/1990;

Preso atto che la Conferenza dei Servizi di cui sopra, sulla base della normativa applicabile e dei pareri degli Enti interessati di seguito riportati:

- Comune di Pioltello:
 - «Considerato che sul territorio di Pioltello, sebbene non identificata come area protetta, è collocata a sud dello stesso, la Foresta della Besozza, una delle 10 grandi foreste di pianura, realizzata con ERSAF, di estensione pari a 388.268 mq, con l'obiettivo primario di incrementare il valore di biodiversità ambientale e paesaggistica dell'area della pianura milanese e che la stessa non è stata contemplata nel quadro di riferimento programmatico e ambientale;
 - Per quanto sopra considerato, nel rilasciare parere favorevole alla Permesso di ricerca FASE 1, si chiede di inserire nel quadro di riferimento programmatico e ambientale del rapporto preliminare ambientale del progetto presentato dalla società FRI EL GEO srl anche la Foresta della Besozza, con lo scopo di valutare eventuali impatti nella successiva FASE 2»;
- Parco Agricolo Sud Milano:
 - «Dalla verifica delle cartografie predisposte nell'ambito della Relazione Preliminare Ambientale si rileva che la parte meridionale dell'ambito di ricerca ricomprende anche parte dei territori del parco regionale Parco Agricolo Sud Milano (aree campite in giallo nell'immagine sottostante) si richiede, pertanto, di integrare il Capitolo C «Quadro di riferimento programmatico» dedicando un paragrafo al Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco, approvato con d.g.r. 7/818 del 03 agosto 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l.r. 86/83 [...] Nel richiamare, in conclusione, i contenuti dell'art. 18 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del parco, «Norma generale di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico», orientata al miglioramento delle caratteristiche quantitative e qualitative delle acque superficiali e sotterranee - si richiede di valutare attentamente, in fase di elaborazione dei dati, che sia mantenuto l'equilibrio del bilancio idrico, al fine di garantire la ricarica degli acquiferi a seguito

Serie Ordinaria n. 51 - Sabato 24 dicembre 2022

dell'entrata a regime del progetto, valutando gli eventuali impatti sui pozzi ad uso irriguo presenti nell'intorno delle aree di intervento che potrebbero determinare pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole presenti nel contesto.»

ha espresso parere favorevole al rilascio del Permesso di ricerca per risorse geotermiche denominato «Cernusco» a favore della Società Fri El Geo s.r.l., relativamente alla Fase I del programma dei lavori;

Dato atto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 22/2010, il rilascio del permesso di ricerca è subordinato alla presentazione di idonea fideiussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito dell'attività;
- la Fase I del programma lavori, oggetto del presente decreto, non prevede impatto ambientale;

Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui al punto precedente, di non richiedere la fideiussione bancaria od assicurativa di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 22/2010 e di demandare la puntuale definizione alle eventuali ed ulteriori fasi del programma lavori presentato, da autorizzarsi con successivo decreto regionale;

Valutate e fatte proprie le risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta relativamente all'istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche di cui all'oggetto;

Ritenuto che, sulla base delle considerazioni di cui ai punti precedenti, sussistono le condizioni per il conferimento del permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche denominato convenzionalmente «Cernusco» a favore della società Fri El Geo s.r.l. (Part. Iva: 03120700210) a condizione che vengano recepite le indicazioni date dal Comune di Pioltello e dal Parco Agricolo Sud Milano sopra riportate;

Considerato che per l'esercizio finanziario 2022, sulla base del rilascio del presente permesso di ricerca, si ritiene di introitare proventi derivanti dalla riscossione di canoni geotermici per un totale di euro 25.251,80 (venticinquemiladuecentocinquantuno/80) sul capitolo di entrata 7510, da parte della Società Fri El Geo s.r.l. (Part. Iva: 03120700210) (cod. 1012814);

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022;

Dato atto che la tipologia di entrata oggetto del presente atto non prevede il CUP;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di 240 giorni previsti dall'articolo 9 del d.p.r. n. 485/94;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'Ambiente individuate dalla d.g.r. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. Di conferire a favore della Società Fri El Geo s.r.l. (Part. Iva: 03120700210) con sede legale in Bolzano- 39100, via dei Portici 27, il permesso esclusivo di ricerca per risorse geotermiche convenzionalmente denominato «Cernusco», per la durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data del presente decreto;

2. Di disporre che le attività del programma di lavori autorizzate con il presente atto sono esclusivamente quelle individuate nella Fase I del Programma Lavori e descritte in premessa ovvero:

- Fase I: ricerca bibliografica e raccolta dati, analisi delle lacune, consultazione data room ENI ed elaborazione preliminare del modello geologico/geotermico; tale fase può essere sintetizzata in:
 - analisi banca dati geognostici, quali pozzi ENEL/E&P idrocarburi e pozzi per acqua;
 - consultazione profili sismici ENI;
 - ricerche e studi bibliografici;
 - misure in campo, non impattanti sul territorio;

3. Di dare atto che l'area entro la quale la Società permissionaria eseguirà la ricerca copre una superficie di km² 69,5 ed è delimitata con linea continua che congiunge i 6 (sei) vertici con coordinate geografiche rilevate graficamente sullo stesso piano, come da carta corografica allegata, parte integrante del presente decreto;

4. Di dare atto che, come indicato e descritto nelle premesse, la Fase I del programma lavori descritta al punto 2, non determina impatto sul territorio e non costituisce «progetto» ai sensi della Direttiva 2014/52/CE e al d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, bensì attività propedeutica alla sua definizione e non risulta pertanto da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

5. Di disporre che sarà necessario espletare le relative procedure di assoggettabilità a V.I.A. per l'approvazione delle fasi successive del programma lavori proposto;

6. Di disporre in seguito alle risultanze della Conferenza dei Servizi ed in particolare alle osservazioni del comune di Pioltello e del Parco Agricolo Sud Milano, riportate in premessa, che la Società FRI EL GEO srl, ai fini della verifica di assoggettabilità a V.I.A. dovrà integrare il rapporto preliminare ambientale, elaborato in base a quanto indicato al D.Lgs 152 del 03.04.2006- allegato IV- bis alla parte II, con quanto di seguito riportato:

- considerare la Foresta della Besozza, in quanto area con l'obiettivo primario di incrementare il valore di biodiversità ambientale;
- valutare, in considerazione dell'art. 18 delle norme tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano «Norma generale di tutela delle acque e dell'assetto idrogeologico», che sia mantenuto l'equilibrio del bilancio idrico, al fine di garantire la ricarica degli acquiferi a seguito dell'entrata a regime del progetto, valutando gli eventuali impatti sui pozzi ad uso irriguo presenti nell'intorno delle aree di intervento che potrebbero determinare pregiudizi negativi al mantenimento delle attività agricole presenti nel contesto;

7. Di disporre che la Società titolare del permesso di ricerca, pena la decadenza del titolo ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 22/2010, è inoltre tenuta a:

- versare alla Regione Lombardia il canone annuo anticipato di euro 360,74 (€ trecentosessanta/74) per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nel permesso di ricerca stesso, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, che corrisponde ad un importo di euro 25.251,80 (venticinquemiladuecentocinquantuno/80), calcolato per la superficie sopra indicata di 69,5 km², arrotondato ad intero di superficie;
- ad attenersi al programma lavori autorizzato con il presente atto ed effettuare eventuali misure in campo non determinando impatto sul territorio, come specificato all'interno del programma lavori presentato;
- ad informare Regione Lombardia, Direzione Generale Ambiente e Clima, con relazione tecnica conclusiva, circa l'esito delle ricerche condotte e i risultati di modellazione geologica e geotermica ottenuti entro 7 (sette) mesi a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto;
- a concludere le fasi autorizzate con il presente decreto entro 7 (sette) mesi dalla data di efficacia dello stesso;

8. Di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di pagamento del canone di cui al punto 7;

9. Di accertare l'importo complessivo di euro 25.251,80 a carico di Fri El Geo s.r.l. (cod. 1012814), imputato al capitolo di entrata

3.0100.03.7510 dell'esercizio finanziario 2022, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

10. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto;

11. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

12. Di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.L. del presente decreto, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.lgs. 22/2010;

13. Di provvedere a notificare il presente decreto alla società Fri El Geo e ai seguenti soggetti destinatari:

- Comune di Brugherio;
- Comune di Carugate;
- Comune di Cassina de Pecchi;
- Comune di Cernusco sul Naviglio;
- Comune di Cologno Monzese;
- Comune di Milano;
- Comune di Peschiera Borromeo;
- Comune di Pioltello;
- Comune di Rodano;
- Comune di Segrate;
- Comune di Sesto San Giovanni;
- Comune di Vignate;
- Comune di Vimodrone;
- Città Metropolitana di Milano;
- Martesana;
- Provincia di Monza e Brianza;
- Parco Est delle Cave;
- Parco della Media Valle del Lambro;
- Parco Agricolo Sud Milano;
- Parco delle Cascine di Pioltello;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese;
- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano;
- Ministero della Cultura- Segretariato Regionale per la Lombardia;
- Sezione UNIMIG dell'Italia Settentrionale.

Il dirigente
Filippo Dadone

— • —

IdroGeo Service srl
 via Silvio Pellico, 14/16 50052 Certaldo (Firenze) Italia
 tel. e fax +39 0571 851312, e-mail: info@idrogeo.it, pec: idrogeoservice@pec.it - Cod. Fisc. e P.IVA 02321740488





ISTANZA PERMESSO DI RICERCA DI RISORSE GEOTERMICHE DENOMINATO "CARAVAGGIO"

Proponente: Geotermia Zero Emission Italia srl
 Sede legale Firenze
 Via Pier Capponi n.73 50132
 C.F. 13658281004

COROGRAFIA GENERALE


Gruppo di lavoro:
Progettisti
 Dott. Geol. Simone Fiaschi
 Dott. Geol. Alessandro Murratzu
Collaboratore tecnico
 Dott. Geol. Alice Ciulli

TAVOLA N.01

SCALA 1:25.000



Redatto da:	Revisionato da:	Approvato da:	Versione n.:	Data:
Dott. Geol. Alice Ciulli	Dott. Geol. Alessandro Murratzu Dott. Geol. Simone Fiaschi	Dott. Geol. Alessandro Murratzu Dott. Geol. Simone Fiaschi	1	AGOSTO 2022



LEGENDA

-  Pozzi S. Bartolomeo 2 (SB2) e S. Bartolomeo 4 (SB4)
-  Caposaldo
-  Permessi di Ricerca "Caravaggio"
(Area 50,63 kmq)

Coordinate geografiche dei vertici dell'area di ricerca

VERTICI	LONGITUDINE W	LATITUDINE N
a	-2° 50' 00"	45° 31' 00"
b	-2° 43' 00"	45° 31' 00"
c	-2° 43' 00"	45° 25' 00"
d	-2° 50' 00"	45° 28' 00"